

# La violenza contro le donne

La rivoluzione culturale

Federica Bertocchi

Sezione Sociologica

Collana del Dipartimento di  
Sociologia e Diritto dell'Economia  
Università di Bologna



**FrancoAngeli**

OPEN  ACCESS

COLLANA DEL DIPARTIMENTO  
DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA  
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SEZIONE GIURIDICA

Tutti i volumi pubblicati sono sottoposti a un processo  
*double blind peer review* che ne attesta la qualità scientifica



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più: [Pubblica con noi](#)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "[Informatemi](#)" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

# La violenza contro le donne

La rivoluzione culturale

Federica Bertocchi

Sezione Sociologica

Collana del Dipartimento di  
Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE  
Università di Bologna

**FrancoAngeli**

OPEN  ACCESS

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate*  
4.0 Internazionale (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito*

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

# INDICE

<b>Presentazione</b>	pag. 11
<b>1. Il contesto normativo</b>	» 15
1. La normativa internazionale sulla violenza contro le donne	» 15
2. La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne	» 38
3. La normativa nazionale sulla violenza contro le donne	» 42
<b>2. La violenza contro le donne</b>	» 63
1. La violenza contro le donne	» 63
2. Le molteplici facce della violenza	» 64
3. I numeri della violenza	» 67
4. La trasmissione intergenerazionale della violenza	» 76
5. Gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla violenza contro le donne	» 79
6. Le conseguenze della violenza	» 82
<b>3. La radice culturale della violenza</b>	» 91
1. Gli stereotipi di genere e la cultura sessista	» 91
2. Il linguaggio	» 106
3. Il ruolo dei media	» 112
4. Il sessismo nei tribunali	» 120

<b>4. Gli strumenti contro la violenza</b>	pag. 129
1. I percorsi di uscita dalla violenza: i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio	» 129
2. I Centri per uomini autori di violenza	» 146
3. Il Sistema Sanitario Nazionale	» 157
4. Le Forze dell'Ordine	» 161
5. Il Servizio Sociale	» 167
6. La rivoluzione culturale	» 171
<b>Bibliografia</b>	» 179

## LA COLLANA

*Ubi societas, ibi jus.* Questo antico adagio romano dimostra oggi tutta la sua validità nell'indicarci quanto sia cruciale, per la scienza e per l'agire pratico, collegare fra loro i cambiamenti sociali studiati dalla sociologia e il diritto che cerca di dare loro una regolazione normativa. I contatti e l'influenza reciproca tra diritto e sociologia stanno crescendo di continuo e i docenti dell'una come dell'altra disciplina sono scientificamente persuasi della loro scelta. L'auspicio è che il dipartimento di sociologia e diritto dell'economia possa esercitare un influsso non trascurabile su alcuni campi della ricerca e della riflessione scientifica di settore, talora soddisfatti del loro status quo (con un atteggiamento spesso isolazionista), talora troppo ancorati alla distinzione tra conoscenza dei principi astratti e conoscenza e fruizione dei fatti e delle pratiche sociali. Già da tempo sono emerse connessioni e mediazioni tra principi e realtà in una proficua reciproca fertilizzazione che è il contrassegno essenziale della posizione culturale del dipartimento; vale a dire una concezione della conoscenza che non è puro e semplice rispecchiamento di una realtà statica fuori e indipendentemente dall'uomo-cittadino ma attività, non solo teorica, essa stessa aspetto della realtà in trasformazione. È così che la conoscenza dei nessi reali, nella dialettica fra le diverse forze umane e le forme di società, assume una sua dignità autonoma, caratteristica del dipartimento. Contro ogni assolutizzazione del metodo di ogni scienza particolare, contro ogni restrizione degli orizzonti e l'impovertimento contenutistico di certa scienza ufficiale. Ciò non toglie che il diritto e la sociologia possano rivendicare la diversità dei metodi di indagine e degli strumenti conoscitivi propri ma al contempo comporta che nella sussidiarietà reciproca possano 'vivere' all'interno dei contesti socio-economici imprimendo il loro rispettivo impulso.

Entrambi possono estroflettere le proprie forze per riconoscere e concorrere a superare le necessità delle collettività e i loro impulsi indifferibili. Si pensi ad esempio alle materie di studio come l'autorità e la famiglia, l'impresa e la società, il lavoro e l'economia, l'imposizione fiscale e la solidarietà sociale, la società attiva e la società acquisite

scente, l'industria e l'ambiente con i relativi contrasti, il potere della comunità e quello del singolo, il sistema bancario-creditizio e le relative connessioni.

Oggi sembra stiano per cadere o per lo meno oscillano pericolosamente i presupposti di ogni legge eppure la legge risulta una condizione cronica della società contemporanea, dando luogo a situazioni talora paradossali talora sfuggenti all'interno delle quali l'uomo continua a vivere. Sembra essere messo in discussione il legame della legge con il territorio, ma al contempo il legame ritorna quasi in un moto perpetuo sicché il diritto continua a irradiarsi con ordini, condizionamenti, decisioni mentre la società tenderebbe a sottrarsene o a rovesciarli, perché la legge pretende una sorta di eternità dei principi che la sottendono mentre la società non vorrebbe essere sottratta ai flussi del tempo con intenzioni infuturanti progettuali autonome. È questa una delle tipiche occasioni in cui scienze sociologiche e giuridiche consentono di affrontare 'insieme' e contemporaneamente nuovi campi di possibilità costruttive, in una molteplicità ordinata che assicura la non contraddittorietà logica della possibilità della sua costruzione. Il diritto e la sociologia non sono ricavabili uno dall'altra ma possono riscontrarsi coincidenze proficue nell'equilibrio continuo delle procedure di libera scelta, pensando simultaneamente gli apparenti opposti, ordine-arbitrarietà, possibilità-necessità, affermazione-negazione. Costituiscono l'uno l'altrimenti dell'altra e al contempo la prossimità dell'altra al primo, senza mai sentirsi identici, pur integralmente affidati al lavoro di restaurazione degli istituti. Dispersioni e disaggregazioni possono assillarli, essendo entrambi essenza di se stessi, ciò che rende raro equivocarli, ma si influenzano reciprocamente nell'esposizione con cui si fanno conoscere e con cui sono stati.

Entrambi superano l'astratta separazione tra tempo vero e tempo apparente e sono dediti al presente per comprenderlo e sostanziarlo, abbracciando la vita in sé con la chiarezza che ne divide e ne rapporta le diverse dimensioni.

Sono discipline che realizzano 'il possibile', oltre ogni errante radice, nell'idea del dover essere della pienezza del presente e quindi entrambe contengono principi universali disincarnati da ogni terra e da ogni luogo, liberi dalla crescente instabilità del termine stesso di Stato.

Gli studiosi del dipartimento conoscono la necessità delle domande e la difficoltà frequente delle risposte, ma il domandare e il rispondere sono per loro elementi di una stessa dimensione e quotidiana abitudine di assumerli come un unico contesto.

Domanda e risposta sono due termini incommensurabili, e gli studiosi del dipartimento lo sanno, perciò sono attenti a non sprofondare nella dimensione della domanda, quando è riconosciuta priva di scopo e perciò inutile, avendo come fine la verità in quanto *probléma*. Così non percorrono vie di fuga, auspicando che la verità prenda forma, se non oggi, un'altra volta, con la pazienza di ottenerla.

È così che il dipartimento di sociologia e diritto dell'economia può essere inteso come labirinto protettivo degli studiosi rivolti al possibile delle risposte, anche se spesso si celano.

Nella fondamentale proposizione di far coincidere esistenza e costruibilità di cose nuove, con approfondito vaglio critico, nell'equilibrio delle due discipline, aperte una all'altra con lucidità.

Il dipartimento è dunque la forma di accoglienza che facilita e nutre il successo della ricerca, attività istintiva e fertile dei suoi componenti che insieme reagiscono al controllo esercitato sulle questioni dall'abitudine; con le loro narrazioni plurali tra il caos dei diritti, le istituzioni, le tradizioni giuridiche e sociali, i soggetti politici in cerca di legittimazione, i poteri nascosti che così tanto ricordano la crisi attuale, le nuove patrie, le tendenze isolazioniste, l'essere in relazione.

Ed è il luogo dell'ascesa di giovani intraprendenti che con le loro intuizioni creano una grande realtà, né impaludata né burocratica, vero riferimento in una globalità sempre più frammentata, in attesa del futuro, con coraggio morale in tempi squilibrati e storti di società subalterne e dilatate.

Sociologia e diritto dell'economia si sono accostate l'una all'altro nell'ambito di un nuovo dipartimento per la specifica funzione morale e sociale delle discipline e del ruolo dei loro studiosi. L'idea del 'compito' delle due discipline è stata centrale per il loro accostamento; tanto da sembrare strettamente legata e finanche suggerita da un'idea morale della società e del sistema giuridico. A questa idea si è affiancata poi la volontà di una intensa attività pubblica e di una altrettanto viva produzione scientifica.

La prossimità tra sociologi e giuristi ha messo in luce il valore politico delle norme e definita la loro funzione in relazione al sistema sociale ed economico e ha sottolineato il differente grado di adeguatezza pubblico-politica in vista della loro applicazione. Si sono trovati così a lavorar gomito a gomito numerosi intellettuali, in una schiera che ha riunito nella figura dello studioso attitudini di vita e vocazioni in una misura in parte anche lontana dalla tradizione accademica. Le due discipline hanno una propria unità intrinseca, guidate da propri principi originali ma le accomuna uno spirito che è lo sforzo di contrastare con puntuali riferimenti e analisi ogni decadenza, ogni sincretismo sui tempi attuali, articolando un senso nuovo dell'uomo in sé, del mondo, del dualismo tra l'uno e l'altro, del dinamismo societario, della conoscenza della verità sulla condizione umana individuale e collettiva.

L'accostamento delle due discipline può rappresentare l'opportunità di possibili novità nel metodo o nella attualità delle ricerche che sono gli elementi che intendono caratterizzare la Collana, aperta ai lavori anche di sperimentazione, o nella messa a fuoco del *proprium* di ogni disciplina, tutti considerati come compito e come responsabilità di ogni studioso. È questa la risposta a studi mistificatori e sedicenti scientifici di alcuni anni passati che enunciavano il crollo di tutti i principi e di tutte le regole. Questa Collana ha una funzione ordinante, regolatrice e costruttiva nel nostro sistema sociale, economico e giuridico, e vuole essere espressione di un sistema di valori economici, giuridici e sociali subito associati al concetto di persona umana senza restringere l'orizzonte scientifico a una sola epoca storica. È così che le cose possono 'svelare' la

loro esistenza a chi le interroga seriamente, visitandole più volte, senza tuttavia svelare del tutto da dove vengono.

Risulta chiaro che la Collana contiene due punti di vista, entrambi necessari, nella comprensione della realtà, ma differenti e vuole superare le difficoltà o le perplessità che un loro avvicinamento ha più volte suscitato, soprattutto per la diffidenza di alcuni studiosi, nonostante siano coscienti della ormai imprescindibile natura interdisciplinare della ricerca, che si tratti di interdisciplinarietà interna o esterna; anche perché soltanto così si evita sicuramente che ogni scienza rifletta esclusivamente su se stessa e sul proprio ruolo e non prenda in considerazione riflessi, relazioni, interferenze che non possono non stimolare.

La Collana del dipartimento costituisce perciò il punto d'incontro speculativo tra le culture degli studiosi afferenti alla struttura e ha l'ambizione di avvalorare i loro apporti dediti al ritrovamento del senso vero della realtà; così ad esempio il giurista va oltre i classici confini dell'interpretazione della legge che non ne esauriscono obbligatoriamente il compito scientifico e il sociologo va oltre i confini delle regole sociali vigenti in una certa collettività, analizzandone il senso, le funzioni e le finalità di cambiamento della collettività stessa.

Risulta così che le due discipline, diritto e sociologia, possono affrontare nuovi argomenti tra scienza e politica, sottolineando la centralità del concreto rispetto all'astratto in una conclusione armoniosa.

## PRESENTAZIONE

Si parla continuamente di un cambiamento culturale per contrastare la violenza contro le donne in quanto fenomeno strutturale in Italia, ma cosa significa cambiare la cultura? La cultura non è un corpo estraneo, la cultura siamo noi e si può cambiare solo partendo da noi. Per questo cambiare la cultura, significa cambiare il modo di pensare, con una consapevolezza e una conoscenza che permetta di rintracciare stereotipi e ruoli predefiniti, nascosti nelle pieghe profonde della società e così tanto radicati nel nostro modo di essere, da risultare quasi invisibili. Per un cambio di rotta è fondamentale quindi da un lato cambiare l'immagine sociale della violenza e il modo di narrarla e dall'altro lavorare sulle nuove generazioni per scardinare fin dalla prima infanzia gli stereotipi. Prevenire la violenza vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie politiche mirate all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata. L'obiettivo è lavorare per combattere le discriminazioni e gli stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, che producono le condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le donne. È necessaria una rivoluzione culturale, dal linguaggio alle abitudini: quella che può produrre il cambiamento reale della società, usare le parole giuste, contrastare gli stereotipi, educare alla parità, al rispetto, all'affettività, perché la violenza è sistemica e non episodica. Ognuno di noi ha un ruolo cruciale. La lotta contro la violenza di genere passa da un'azione di riconoscimento del ruolo delle donne. La violenza contro le donne non è solo un tema delle donne o per le donne, è anche un problema degli uomini e della società tutta.

Penso sia emblematica, a questo riguardo, la lettera di Conchi Granero, una giovane donna spagnola violentata nel febbraio 2020, pubblicata il 2 ottobre 2004 da *El País* e pubblicata interamente dal Corriere della Sera il 3 ottobre 2024. La lettera è stata scritta pochi giorni prima della sentenza che ha

condannato il suo stupratore a soli due anni di carcere per l'attenuante della "disabilità psichica" e perché in aula ha chiesto scusa alla vittima, accettando di offrirle un indennizzo di 8.500 euro. Tanto è bastato per concedergli lo sconto di pena. La lettera è destinata alla sua avvocatessa, Carla Campelo. È un grido d'accusa violentissimo.

Sento il bisogno di scrivere una lettera a persone come te, perché è la forma migliore che mi consente di esprimermi, e aprirmi, senza timore di bloccarmi. Mi reputo fortunata di essere riuscita a finirla, grazie a te. Sono sincera quando dico che la prima volta davanti ai giudici mi sentivo piuttosto preoccupata, e anche spaventata, perché il procedimento era stato per me talmente traumatico che mi angosciava il solo pensiero di essere difesa da qualcuno che potesse nutrire un atteggiamento ostile o distaccato nei miei confronti.

E invece, sono stata accolta da qualcuno che mi ha fatto sentire compresa, accompagnata, protetta, accudita e, soprattutto, creduta. Non so come andrà a finire questa vicenda, ma indipendentemente dal risultato ti ringrazio di aver fatto tutto il possibile, questo è più che sufficiente. In fin dei conti, non dipende da me né da te, ma da tutti coloro che stanno al di sopra degli sforzi compiuti in questa lotta.

Dichiaro che in nessun caso mi feliciterò di aver vinto, perché ho perso tutto, quando mi hanno derubato di quella vita che oggi sto cercando di ricostruire chiamando a raccolta tutte le mie energie e il mio impegno. Ho lottato a lungo per superare il trauma e ritrovare la voglia di vivere, e non permetterò a nessuno di appropriarsi della mia vita, né della mia voce.

Mi auguro che si possa capire perché ho deciso di andare fino in fondo, e so che con molta probabilità la sentenza sarà a mio favore, ma qui non si tratta di vincere o di perdere, né si tratta di denaro, perché i soldi non importano quando ti senti morta nell'anima.

Questo significherebbe dare a lui la possibilità di controllare le mie decisioni, il mio passato e il mio futuro, e per chiudere questo cerchio avverto il bisogno di farlo in questa forma. So benissimo qual è la posta in gioco, ma quando inizi la lettura di un libro non sai mai che cosa succederà nei capitoli successivi, e così è la vita. Forse non sarò d'accordo con la sentenza, ma sarò in pace con me stessa, ed è questa la sola cosa che mi importa.

Ciò che conta in questo momento è sapere che ho avuto il coraggio di denunciare e di parlare, e che mai resterò con il dubbio su cosa sarebbe successo in caso contrario, anche se in fin dei conti non mi faccio illusioni sul sistema giudiziario. Non mi sono mai sentita vittima, non perché oggettivamente non lo fossi, ma perché sarebbe incoerente e ipocrita non considerarmi tale in riferimento a quanto accaduto nel febbraio del 2020. Tuttavia, non amo utilizzare questo termine perché mi fa male, mi fa sentire vulnerabile ed equivale a una condanna alla resa.

Sono molto di più di una ragazza che si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato, o forse anche no. Credo nel destino, che mi aiuta a superare tutto questo, senza chiedermi incessantemente "perché proprio a me", altrimenti così ricomincerei a

vittimizzarmi all'infinito. Tempo fa ho scoperto una frase che mi ha aiutato in molte occasioni a sopire il dolore, e recita: "Oggi ho deciso di perdonarti. Non l'ho fatto perché mi hai chiesto scusa, né perché hai riconosciuto il male che mi hai fatto, ma solo perché la mia anima vuole vivere in pace".

Non mi importa di essere giudicata o che si dubiti della mia sincerità. Ho imparato che non si possono forzare le decisioni e che non dipende da te quello che gli altri decreteranno: l'unica cosa che ti resta è come reagire, e se permettere che il risultato ti ferisca.

Oggi non mi preoccupo più, come facevo fino a poco tempo fa, del giudizio di una persona con la toga – che non conosco, e che soprattutto non mi conosce – su ciò che è vero e su quello che mi merito. Solo la mia verità mi sta a cuore, e ciò che sento. Non ho bisogno dell'approvazione di nessuno, né di fare salti mortali per convincere gli altri, perché le persone che devono credermi già lo fanno e già mi sostengono. Non ne ho bisogno perché altrimenti nessuno mi aiuterà, anche se, in realtà, quelli che avrebbero dovuto farlo, per la mia condizione di vittima presunta, mi hanno lasciato sola.

Nessuno può immaginare quanto sia difficile e doloroso entrare in un ospedale psichiatrico per proteggerti da te stessa, per impedirti di farti del male, e che proprio in questo luogo sicuro ti uccideranno emotivamente. Hai solo vent'anni, sei sola, hai fiducia, e ti rubano la vita. E ancora, ti fanno credere che la cosa migliore è raccontare tutto, è la sola via etica per proteggere le altre donne da questo crimine, e poi ti abbandonano a te stessa.

Il sistema ti lascia nuda davanti ai lupi feroci che ti fanno sentire ancor più terrorizzata, senza offrirti nessun tipo di sostegno. Devi badare a te stessa, da sola, e difenderti anche da tutti coloro che dalla loro posizione privilegiata si fregiano dell'appellativo di tutori della giustizia.

Provo tristezza quando rivedo quella ragazza smarrita, distrutta e sola. Provo tristezza quando penso a quante altre si sono sentite, si sentono e si sentiranno così. Provo tristezza quando tutti immaginano che tu sappia difenderti dal tuo aggressore nel momento in cui ti ritrovi più vulnerabile e svantaggiata, impietrita dalla paura, e non sei capace di reagire come avresti dovuto, a dire di tanti, e se ti difendi forse non potrai mai presentarti davanti a un tribunale perché probabilmente ti avranno ammazzata.

Provo tristezza quando sento dire che è colpa tua, perché ti sei esposta al rischio, l'hai provocato con il tuo abbigliamento, non sei stata prudente, non hai saputo reagire, hai sorriso, sei stata cordiale, sei giovane e bella, e hai detto che non volevi, però è chiaro che "no" non basta. Non basta nulla, quando vivi in una società marcia e destinata al fallimento (testo disponibile al sito: [27esimaora.corriere.it](https://www.27esimaora.corriere.it), trad. it. Rita Baldassarre).



# IL CONTESTO NORMATIVO

## 1. La normativa internazionale sulla violenza contro le donne

L'iniziativa di creare un documento incentrato sulla discriminazione contro le donne venne presa dall'Assemblea Generale attraverso la risoluzione 1921(XVIII) del 1963. Come si legge nel testo, pur apprezzando i traguardi raggiunti nella promozione di uguali diritti per uomini e donne "in diversi campi è ancora presente, se non nella legge nei fatti, una notevole discriminazione ai danni delle donne", pertanto, l'Assemblea Generale assegnò alla Commissione sulla Condizione della Donna (CSW) il compito di elaborare il testo della *Dichiarazione sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne*, la quale venne adottata dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967 (testo disponibile al sito: [unipd-centrodirittiumani.it/](http://unipd-centrodirittiumani.it/)).

Il testo si compone di undici articoli nei quali si affermano i diritti civili, politici, sociali ed economici delle donne. L'articolo 1 denuncia la discriminazione contro le donne come «essenzialmente ingiusta e un'offesa per i diritti umani». Di particolare rilevanza è anche l'articolo 3, ai sensi del quale gli Stati sono chiamati a mettere in atto non solo strumenti di tipo normativo, ma anche «tutte le misure necessarie [...] al fine di eradicare i pregiudizi e abolire le pratiche tradizionali, o di qualsiasi altro tipo, che siano basate sull'idea dell'inferiorità della donna». Pur rappresentando un importante traguardo nella lotta contro la discriminazione delle donne, la Dichiarazione soffre dei limiti della sua natura dichiaratoria, e quindi non legalmente vincolante, che rimette alla libera volontà degli Stati Parte l'affettiva attuazione delle disposizioni contenute nel testo. Un ulteriore elemento di debolezza risiede nella mancanza di una definizione del concetto stesso di discriminazione contro le donne, lasciando aperto il dibattito sulla sua interpretazione. A fronte di tali limiti, si rese ancor più necessaria l'elaborazione di un documento di natura vincolante che approfondisse le tematiche affrontate nella Dichiarazione.

La proclamazione dell' *Anno Internazionale della Donna* nel 1975 e la successiva Conferenza Internazionale di Città del Messico dello stesso anno conferirono nuovo vigore e slancio al dibattito internazionale sul tema dei diritti delle donne e, conseguentemente, sulle discriminazioni di cui sono vittime. L'incontro costituì un'importante occasione di scambio e arricchimento reciproco, specialmente tra Paesi del Nord e del Sud del mondo, i cui temi principali furono uguaglianza, sviluppo e pace. Sull'onda del successo della Conferenza, venne proclamato dall'Assemblea Generale 1975-1985 *Decennio delle Nazioni Unite per la Donna*, allo scopo di concentrare il dibattito e gli sforzi degli Stati e delle organizzazioni internazionali sul tema della promozione dei diritti della donna.

Il risultato di tale dibattito si concretizzò nell'elaborazione della *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* (CEDAW). Un nuovo documento di natura vincolante, che affronta, in modo comprensivo e coerente, il tema della discriminazione contro le donne in tutti gli aspetti della società, conferendo particolare importanza non solo all'uguaglianza di fatto, ma anche a una piena ed equa partecipazione delle donne allo sviluppo economico e sociale della società, eliminando gli ostacoli, quali povertà, guerra e stereotipi di genere, che solitamente si frappongono al raggiungimento di tale obiettivo. L'importanza conferita alla causa sociale della discriminazione contro le donne è il risultato del contributo dato specialmente dai Paesi in via di sviluppo nel corso della Conferenza di Città del Messico e nei lavori preparatori alla Convenzione. Le diverse visioni tra Paesi del Nord e del Sud del mondo diedero infatti vita a un vivace dibattito che spostò l'attenzione dal raggiungimento di un'uguaglianza *de iure* tra donne e uomini, sostenuta dai Paesi occidentali, all'eliminazione delle cause sociali che determinano una discriminazione *de facto* nei confronti delle donne e che impediscono l'effettivo godimento dei diritti fondamentali, sostenuta in particolar modo dai Paesi in via di sviluppo.

La Convenzione venne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la *Risoluzione 34/180* ed entrò in vigore il 3 settembre 1981, al raggiungimento delle venti ratifiche necessarie previste nell'articolo 27(2).

L'articolo 1 della Convenzione definisce il concetto di discriminazione contro le donne come «ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo». Per la prima volta viene presentata in un documento di portata internazionale una definizione completa e comprensiva del concetto di discriminazione che non sia limitata solamente al piano formale o giuridico, ma che includa anche qualsiasi trattamento o condizione che nei fatti impedisca alle donne di godere appieno dei loro diritti su base paritaria rispetto agli uomini.

La Convenzione si compone di 30 articoli divisi in sei parti: le prime quattro introducono le norme di carattere sostanziale, mentre le ultime due contengono le disposizioni che istituiscono il Comitato incaricato di monitorare l'attuazione degli obblighi contenuti nella Convenzione. In particolare gli artt. 1-6 introducono gli obblighi

generali per gli Stati Parte; gli artt. 7-9 enunciano i diritti civili e politici delle donne; gli artt. 10-14 quelli sociali ed economici; gli artt. 15-16 trattano invece lo *status* legale delle donne; gli artt. 17-22 sono dedicati all'istituzione e al funzionamento del Comitato; e infine gli artt. 23-30 contengono le disposizioni finali circa l'apposizione di riserve, l'attuazione a livello nazionale della Convenzione e la sua entrata in vigore.

La Convenzione mette in evidenza gli obiettivi e le misure specifiche che devono essere adottate in vista della creazione di una società nella quale le donne godano della piena uguaglianza e quindi della piena realizzazione dei diritti garantiti a tutti gli individui: dal diritto al lavoro, dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare, all'uguaglianza di fronte alla legge, nella famiglia e nel matrimonio, nell'educazione e nell'istruzione, nella partecipazione alla vita politica, nello sport, nell'accesso al credito, nella concessione o perdita della nazionalità.

Occorre osservare che i diritti sanciti dalla Convenzione possono essere classificati in tre diverse categorie, in relazione al tipo di azioni che sono richieste dallo Stato: un primo gruppo di norme accordano un diritto specifico e riguardano essenzialmente i diritti civili e politici; altre richiedono che lo Stato adotti misure adeguate, ad esempio al fine di modificare schemi e modelli di comportamento di carattere discriminatorio; altre ancora impongono agli Stati di porre in essere azioni volte al raggiungimento di un certo fine, in particolare rispetto al godimento dei diritti economici e sociali. In riferimento a quest'ultimo punto, vale la pena sottolineare che all'articolo 2 gli Stati parte della Convenzione si impegnano non solo a eliminare la discriminazione derivante dal *corpus* normativo nazionale, ma anche quella praticata da persone, enti e organizzazioni di ogni tipo, nonché a prendere ogni misura adeguata a modificare costumi e pratiche consuetudinarie discriminatorie. Ciò rappresenta un elemento di grande importanza nel panorama del diritto internazionale dei diritti umani, in quanto lo Stato diventa giuridicamente responsabile non solo delle misure che mette in atto (obblighi positivi) o che si astiene dal mettere in atto (obblighi negativi) al fine di prevenire una discriminazione nei confronti delle donne; ma anche delle discriminazioni perpetrate da individui e organizzazioni oppure frutto di particolari tradizioni o pratiche culturali. Lo stato è quindi chiamato a intervenire nei casi in cui elementi che solitamente rientrano nella sfera privata, quale il credo religioso o l'appartenenza a un gruppo etnico, minino al pieno godimento dei diritti della donna. Questa interferenza in ambiti anche non specificamente pertinenti alla sfera giuridica, ma radicati del tessuto sociale di un Paese ha determinato un alto numero di riserve apposte a questo articolo, specialmente nei casi in cui tali consuetudini o pratiche erano intimamente legate alla struttura politica e sociale di un Paese. L'alto numero di riserve di cui sono oggetto alcuni articoli della Convenzione pregiudica l'integrità e l'universalità della stessa. La questione della riserva, ovvero una dichiarazione unilaterale apposta da uno Stato al fine di escludere o modificare l'effetto giuridico di una o più disposizioni del trattato.

Di fondamentale importanza per l'attuazione e il funzionamento della Convenzione è il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna istituito all' articolo 17. Il Comitato è composto da 23 esperti eletti dagli Stati parte in virtù della loro alta autorità morale e della loro eminente competenza nel

campo nel quale si applica la Convenzione. La scelta dei membri del comitato deve garantire la rappresentanza delle diverse regioni e sistemi giuridici del mondo, così da favorire una copertura e una competenza quanto più ampia e completa possibile. Le funzioni principali del Comitato sono l'analisi dei rapporti da parte dei Paesi sullo stato di attuazione della Convenzione e la formulazione di suggerimenti e raccomandazioni generali in merito a questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione. L'esame dei rapporti rappresenta uno dei principali strumenti per favorire l'applicazione e assicurare il monitoraggio delle disposizioni della Convenzione all'interno degli ordinamenti statali (testo disponibile al sito: [unipd-centrodirittiumani.it](http://unipd-centrodirittiumani.it))<sup>1</sup>.

Il Consiglio d'Europa poi, fin dal 1990 ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite con la Convenzione (CEDAW).

Nel 1993 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre ha approvato la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*.

L'Assemblea Generale,

Riconoscendo il bisogno urgente di una universale applicazione alle donne dei diritti e dei principi con riguardo all'uguaglianza, alla sicurezza, alla libertà, all'integrità e alla dignità di tutte le persone umane,

Notando che questi diritti e principi sono iscritti negli strumenti del diritto internazionale, inclusi la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la Convenzione contro la tortura, i trattamenti o le punizioni crudeli, inumane o degradanti,

Riconoscendo che l'effettiva attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne contribuirebbe all'eliminazione della violenza contro le donne e che la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, enunciata nella presente risoluzione, rafforzerà e contribuirà al rafforzamento e allo sviluppo di tale processo,

Preoccupata che la violenza contro le donne costituisca un ostacolo al raggiungimento dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace, come riconosciuto nelle Strategie

1. Il 6 ottobre 1999 l'Assemblea Generale ha adottato il Protocollo opzionale. Con l'entrata in vigore del Protocollo nel dicembre 2000 viene istituita una procedura che permette ai singoli o ai gruppi di presentare al Comitato comunicazioni scritte su violazioni di uno qualsiasi dei diritti previsti dalla Convenzione, compresi quelli posti a tutela di interessi collettivi. Con l'adozione del Protocollo opzionale, il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna si è mosso nella direzione intrapresa da altri organismi di controllo dell'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani.

di lungo periodo di Nairobi per il progresso delle donne, in cui erano raccomandate una serie di misure per combattere la violenza contro le donne, e alla piena attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,

Affermando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e danneggia e annulla il godimento da parte loro di quei diritti e libertà, e preoccupata per il prolungato insuccesso nella protezione e promozione di questi diritti e libertà nei riguardi della violenza contro le donne,

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini,

Preoccupata che alcuni gruppi di donne come le donne appartenenti a gruppi minoritari, le donne indigene, le donne rifugiate, le donne migranti, le donne abitanti in comunità rurali e remote, le donne indigenti, le donne in istituti o in stato di detenzione, le bambine, le donne con invalidità, le donne anziane e le donne in situazioni di conflitto armato, siano particolarmente vulnerabili alla violenza,

Richiamando la conclusione del paragrafo 23 in allegato alla risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1990/15 del 24 maggio 1990, in cui il riconoscimento che la violenza contro le donne in famiglia e nella società era diffusa e tagliava trasversalmente le linee di reddito, di classe e di cultura doveva essere affiancato da passi urgenti ed efficaci al fine di eliminarne l'incidenza,

Richiamando inoltre la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1991/18 del 30 maggio 1991, in cui il Consiglio raccomandava lo sviluppo di uno schema di strumento giuridico internazionale che riguardasse esplicitamente la questione della violenza contro le donne,

Felicitandosi per il ruolo che i movimenti delle donne stanno svolgendo nel richiamare l'attenzione in modo crescente sulla natura, gravità e ampiezza del problema della violenza contro le donne,

Allarmata che le opportunità per le donne di raggiungere l'uguaglianza giuridica, sociale, politica ed economica nella società siano limitate, tra l'altro, dalla continua ed endemica violenza,

Convinta che, alla luce di quanto sopra, ci sia la necessità di una chiara ed esaustiva definizione di violenza contro le donne, di una chiara definizione dei diritti che devono essere applicati al fine di assicurare l'eliminazione della violenza contro le donne in tutte le sue forme, di un impegno da parte degli Stati nei confronti delle loro responsabilità, e di un impegno da parte della comunità internazionale nel suo complesso per l'eliminazione della violenza contro le donne,

Solennemente proclama la seguente Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne e sollecita che ogni sforzo venga fatto in modo che risulti generalmente riconosciuta e rispettata.

### *Articolo 1.*

Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato o, che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

### *Articolo 2.*

La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue:

- a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento.
- b) La violenza, fisica sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata.
- c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

### *Articolo 3.*

Le donne hanno il diritto a un uguale godimento e garanzia di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro campo.

Questi diritti includono tra l'altro:

- a) il diritto alla vita;
- b) il diritto all'uguaglianza;
- c) il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
- d) il diritto a una uguale protezione di fronte alla legge;
- e) il diritto di essere libere da tutte le forme di discriminazione;
- f) il diritto al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale;
- g) il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli;
- h) il diritto a non essere sottoposte a tortura, o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti.

### *Articolo 4.*

Gli Stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne e non dovrebbero appellarsi ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione. Gli stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne e, a questo fine, dovrebbero:

- a) Considerare, nel caso in cui non l'abbiano già fatto, di ratificare o aderire alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne o di ritirare le riserve alla convenzione.

- b) Astenersi dall'usare violenza contro le donne.
- c) Esercitare la dovuta attenzione per prevenire, indagare e, conformemente alla legislazione nazionale, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che tali atti siano perpetrati dallo Stato che da persone private.
- d) Sviluppare sanzioni penali, civili, di diritto del lavoro e amministrative nell'ordinamento nazionale per punire e riparare gli illeciti causati alle donne che sono sottoposte a violenza; alle donne che sono sottoposte a violenza dovrebbe essere fornito l'accesso ai meccanismi della giustizia e, come previsto dalla legislazione nazionale, a giusti ed efficaci rimedi per il danno che hanno sofferto; gli Stati dovrebbero inoltre informare le donne dei loro diritti nel cercare una riparazione attraverso tali meccanismi.
- e) Considerare la possibilità di sviluppare piani nazionali per promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, o di includere disposizioni rivolte a questo scopo nei piani già esistenti, tenendo conto, nei modi appropriati, della cooperazione che possa essere fornita dalle organizzazioni non governative, particolarmente da quelle impegnate sulla questione della violenza contro le donne.
- f) Sviluppare, in modo ampio, approcci preventivi e tutte quelle misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale atte a promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza e ad assicurare che non avvenga la doppia vittimizzazione delle donne a causa di leggi, pratiche attuative, o altri interventi non sensibili al genere.
- g) Lavorare per assicurare, nel massimo grado possibile alla luce delle risorse disponibili e, dove necessario, nell'ambito del sistema della cooperazione internazionale, che le donne sottoposte a violenza e, dove appropriato, i loro figli abbiano un'assistenza specializzata, come la riabilitazione, l'assistenza nella cura e nel mantenimento dei bambini, i trattamenti sanitari, la consulenza, i servizi sanitari e sociali, le agevolazioni e i programmi, così come le strutture di sostegno, e prendere ogni altra misura appropriata per promuovere la loro sicurezza e riabilitazione psicologica.
- h) Includere nei bilanci di governo risorse adeguate alle attività relative all'eliminazione della violenza contro le donne.
- i) Prendere misure per assicurare che i membri della magistratura e i funzionari pubblici responsabili dell'attuazione delle attività di prevenzione, indagine e punizione della violenza contro le donne ricevano una formazione per sensibilizzarli alla violenza contro le donne.
- j) Adottare tutte le misure appropriate, specialmente nel campo dell'educazione, per modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne.
- k) Promuovere la ricerca, raccogliere dati e compilare statistiche, concernenti in particolar modo la violenza domestica, riguardanti l'incidenza delle diverse forme di violenza contro le donne e incoraggiare la ricerca sulle cause, la natura, la gravità e le conseguenze della violenza contro le donne e sull'efficacia delle misure adottate per prevenire e riparare alla violenza contro le donne; queste statistiche e gli esiti delle ricerche saranno resi pubblici.

- l) Adottare misure volte all'eliminazione della violenza contro le donne particolarmente esposte alla violenza.
- m) Includere, nel sottoporre i rapporti richiesti in virtù dei pertinenti strumenti sui diritti umani delle Nazioni Unite, informazioni concernenti la violenza contro le donne e le misure prese per attuare la seguente dichiarazione.
- n) Incoraggiare lo sviluppo di adeguate linee guida per assistere nell'applicazione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione.
- o) Riconoscere l'importante ruolo svolto dal movimento delle donne e delle organizzazioni non governative di tutto il mondo nell'accrescere la consapevolezza e nell'alleviare il problema della violenza contro le donne.
- p) Facilitare e aumentare il lavoro del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative e cooperare con esse ai livelli locale, nazionale e regionale.
- q) Incoraggiare le organizzazioni regionali intergovernative di cui sono membri a includere l'eliminazione della violenza contro le donne nei loro programmi, nei modi appropriati.

#### *Articolo 5.*

Gli organismi e le agenzie specializzate nel sistema delle Nazioni Unite dovrebbero contribuire, nei loro rispettivi ambiti di competenza, al riconoscimento e alla realizzazione dei diritti e dei principi enunciati nella presente Dichiarazione e, a questo fine, tra l'altro, dovrebbero:

- a) Incoraggiare la cooperazione internazionale e regionale allo scopo di definire strategie regionali per combattere la violenza, scambiando esperienze e finanziando programmi relativi all'eliminazione della violenza contro le donne.
- b) Promuovere riunioni e seminari allo scopo di creare e aumentare la consapevolezza tra tutte le persone riguardo alla questione dell'eliminazione della violenza contro le donne.
- c) Incoraggiare il coordinamento e gli scambi all'interno del sistema delle Nazioni Unite, tra gli organismi pattizi sui diritti umani per affrontare in modo efficace la questione della violenza contro le donne.
- d) Includere nelle analisi sulle tendenze e i problemi sociali preparate dalle organizzazioni e dagli organismi del sistema delle Nazioni Unite, come i rapporti periodici sulla situazione sociale mondiale, ricerche sulle tendenze della violenza contro le donne.
- e) Incoraggiare il coordinamento tra le organizzazioni e gli organismi delle Nazioni Unite al fine di includere la questione della violenza contro le donne nei programmi in corso, soprattutto con riferimento ai gruppi di donne particolarmente vulnerabili.
- f) Promuovere la formulazione di linee guida o di manuali relativi alla violenza contro le donne, tenendo conto delle misure menzionate nella presente Dichiarazione.
- g) Considerare la questione dell'eliminazione della violenza contro le donne, nei modi appropriati, durante l'adempimento dei loro obblighi di attuazione degli strumenti sui diritti umani.
- h) Cooperare con le organizzazioni non governative nell'affrontare la questione della violenza contro le donne.

## Articolo 6.

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione pregiudicherà le disposizioni più efficaci nell'eliminazione della violenza contro le donne che possono essere contenute nella legislazione di uno Stato o in ogni convenzione internazionale, trattato e altro strumento in vigore in uno Stato.

Il Consiglio d'Europa fin dal 1990 ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 definisce quindi la violenza contro le donne «qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata».

Partendo da questa definizione le Nazioni Unite identificano e riconoscono le forme di violenza contro le donne:

- la violenza inflitta dai partner;
- le pratiche tradizionali dannose, tra cui la mutilazione e il taglio genitale femminile;
- l'infanticidio femminile e la selezione sessuale prenatale;
- il matrimonio precoce;
- il matrimonio forzato;
- le violenze legate alla dote;
- i crimini contro le donne commessi per “onore”;
- il maltrattamento delle vedove;
- il femminicidio;
- la violenza sessuale da parte di non partner;
- le molestie sessuali e le violenze nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni educative e nello sport;
- la tratta delle donne.

Per la misurazione del fenomeno sono stati individuati in seguito gli indicatori di base e opzionali UNSD 2010<sup>2</sup>, UNECE 2010<sup>3</sup>, UNECE 2015<sup>4</sup>, SDGs 2020<sup>5</sup> e le Linee Guida per la produzione di statistiche sulla violenza contro le donne (Nazioni Unite 2013)<sup>6</sup>.

Tutte le iniziative promosse dal Consiglio d'Europa per promuovere la protezione delle donne contro la violenza hanno portato all'adozione nel 2002 della raccomandazione Rec(2002)05 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la realizzazione di una campagna a livello europeo *Campaign to combat violence against women, in-*

2. [www.istat.it/it/files//2017/11/FinalReport\\_UN\\_Friends-of-the-Chair-2009.pdf](http://www.istat.it/it/files//2017/11/FinalReport_UN_Friends-of-the-Chair-2009.pdf).

3. [www.istat.it/it/files//2017/11/Developing\\_Gender\\_Statistics-UNECE-2010.pdf](http://www.istat.it/it/files//2017/11/Developing_Gender_Statistics-UNECE-2010.pdf).

4. [www.istat.it/it/files//2017/11/Indicators\\_of\\_Gender\\_Equality-UNECE-2015.pdf](http://www.istat.it/it/files//2017/11/Indicators_of_Gender_Equality-UNECE-2015.pdf).

5. [www.istat.it/it/archivio/242819](http://www.istat.it/it/archivio/242819).

6. [www.istat.it/it/files//2017/11/Guidelines\\_Statistics\\_VAW-UNSD-2013.pdf](http://www.istat.it/it/files//2017/11/Guidelines_Statistics_VAW-UNSD-2013.pdf).

*cluding domestic violence* negli anni 2006-2008. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha preso anche una posizione politica ferma contro ogni forma di violenza contro le donne. Ha adottato negli anni una serie di risoluzioni e raccomandazioni che chiedono norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione, protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210) del 2011 (cosiddetta Convenzione di Istanbul) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L'elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza contro le donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. La Convenzione interviene specificatamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

La Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014, ratificata solo da dieci Stati. La Convenzione del Consiglio d'Europa è stata approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul. Firmata dall'Unione Europea (UE) il 13 giugno 2017 è poi rimasta in sospenso per l'opposizione dei sei Stati. Poi nel 2023 l'Unione Europea ha concluso il percorso di adesione alla Convenzione e l'ha ratificata senza l'unanimità, cosa che non impedisce al trattato di vincolare tutti i Paesi membri. L'Unione Europea ha aderito alla convenzione di Istanbul il 1° ottobre 2023.

La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in dodici Capitoli e di un Allegato.

Nel Preambolo si legge:

- si condanna ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
- si riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure e de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
- si riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
- si riconosce la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere e si riconosce altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

- si riconosce con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
- si constatano le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;
- si riconosce che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;
- si riconosce che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
- si riconosce che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia;
- che si aspira a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica.

Come si legge nell’articolo 1, la Convenzione di Istanbul ha gli obiettivi di:

- proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;
- predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione all’articolo 3, poi, afferma:

- a. con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le

donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;

- b. l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c. con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d. l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e. per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f. con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

L'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. A tal fine le parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, le principali vittime della violenza basata sul genere. Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate dall'applicazione di sanzioni.

I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (articolo 5). L'articolo 5 prevede anche un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.).

Ampio spazio viene dato dalla Convenzione anche alla *prevenzione* (Capitolo III) della violenza contro le donne e della violenza domestica. La Parti devono adottare misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità

della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Le parti devono vigilare affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia ed emancipazione delle donne (articolo 12). Importante è anche il tema della *sensibilizzazione* a cui la Convenzione dedica l'articolo 13: le Parti promuovono campagne e programmi di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze e della necessità di prevenirle. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi, anche in strutture di istruzione non formale, nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media (articolo 14).

Centrali nella Convenzione sono anche la formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza (articolo 15), l'adozione di misure e programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento (articolo 16), la partecipazione del settore privato e dei mass media all'elaborazione e attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità (articolo 17).

Il Capitolo IV della Convenzione riguarda tutte le misure di protezione e sostegno. Le Parti adottano le misure legislative, o di altro tipo, necessarie per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza (articolo 18); le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendano (articolo 19); le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro (articolo 20). Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia. (articolo 21). La Convenzione

prevede la predisposizione di servizi di supporto immediato specializzati (articolo 22), la creazione di rifugi adeguati (Case Rifugio) (articolo 23), linee telefoniche di sostegno (articolo 24), la creazione di centri di prima assistenza (articolo 25), misure di protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza (articolo 26), misure per incoraggiare le segnalazioni alle organizzazioni o autorità competenti da parte di qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso e da parte delle figure professionali (articoli 27 e 28).

Il Capitolo V si occupa del Diritto sostanziale (articoli dal 29 al 48).

Gli articoli 29 e 30 sono dedicati alle misure per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civile nei confronti dell'autore del reato e per fornire alle vittime adeguati risarcimenti. L'articolo 31 garantisce che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e che l'esercizio del diritto di visita non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

L'articolo 32 prevede che vengano adottate le misure necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

L'articolo 33 (*Violenza psicologica*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

L'articolo 34 (*Atti persecutori stalking*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

L'articolo 35 (*Violenza fisica*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

L'articolo 36 (*Violenza sessuale, compreso lo stupro*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per perseguire penalmente i responsabili della violenza sessuale.

L'articolo 37 (*Matrimonio forzato*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio e per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede con lo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

L'articolo 38 (*Mutilazioni genitali femminili*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per perseguire penalmente tutti gli atti intenzionali che provochino mutilazioni genitali femminili.

L'articolo 39 (*Aborto forzato e sterilizzazione forzata*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per perseguire penalmente tutti gli atti intenzionali che praticino un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato e tutti gli interventi che abbiano lo scopo o l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

L'articolo 40 (*Molestie sessuali*) prevede che vengano adottate le misure necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

La Convenzione, poi, torna in più punti sull'inaccettabilità di elementi religiosi o culturali, tra i quali il cosiddetto "onore" a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante. In materia di *sanzioni*, la Convenzione chiede alle Parti di adottare misure per garantire che i reati in essa contemplati siano oggetto di punizioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate alla loro gravità.

La Convenzione contiene poi un ampio capitolo (Capitolo VI: articoli dal 49 al 58) di previsioni che riguardano le inchieste giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge, a rafforzamento delle disposizioni che delineano diritti e doveri nella Convenzione stessa.

Il Capitolo VII (artt. 59-61) è dedicato alle donne migranti (incluse quelle senza documenti) e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira a introdurre un'ottica di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando a esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non respingimento per le vittime di violenza contro le donne.

Il Capitolo VIII (artt. 62-65) è dedicato alla Cooperazione Internazionale. Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e, nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipu-

lati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile al fine di prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, proteggere e assistere le vittime, condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione, applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

Il Capitolo IX (artt. 66-70) è dedicato al meccanismo di controllo, infatti, istituisce il GREVIO cioè un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il GREVIO è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti ed è composto da un minimo di dieci membri fino a un massimo di quindici, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali e raccomandazioni generali. I privilegi e le immunità dei membri del GREVIO sono oggetto dell'Allegato della Convenzione.

Infine il Capitolo X è dedicato alle relazioni con altri strumenti internazionali, il capitolo XI contiene gli Emendamenti alla presente Convenzione, il Capitolo XII le Clausole finali.

La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore nell'aprile 2014 ed è stata firmata dall'Unione Europea il 13 giugno 2017. Nel febbraio 2023 il Consiglio ha chiesto al Parlamento Europeo l'approvazione al fine di adottare la decisione sulla conclusione della convenzione da parte dell'Unione Europea. Il 1° giugno 2023 il Consiglio adotta una decisione sull'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione.

Altro passo nella giusta direzione è rappresentato dall'iniziativa lanciata nel 2008 e conosciuta come *UNITE to End Violence Against Women*. La campagna punta ad accrescere la consapevolezza collettiva sull'argomento, e a incrementare l'attenzione e le risorse poste dalle istituzioni verso la fine della violenza contro donne e ragazze in tutto il mondo. A tale scopo, l'iniziativa, che ha come colore caratterizzante l'arancione, ha proclamato il 25 di ogni mese come "Orange Day", un'occasione per sensibilizzare verso il tema e mobilitare le comunità che ne sono affette, non solo per un giorno all'anno, ma a cadenza regolare e ravvicinata, affinché ogni giorno si combatta per i diritti di donne e ragazze vittime di violenza.

Ciononostante, la strada per raggiungere traguardi globali è ancora lunga. Per fare un esempio, solo due paesi su tre hanno condannato legalmente la violenza domestica, mentre 37 nazioni in tutto il mondo ancora esimono gli stu-

pratori dal giudizio se sposati con la vittima, 49 altri paesi non hanno alcuna legge che protegga le donne dalla violenza domestica.

Un'altra importante iniziativa è *Spotlight*, un programma di partnership globale decennale tra l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per eliminare ogni forma di violenza contro le Donne e le Ragazze entro il 2030. Lanciata con un investimento base di €500 milioni dall'Unione Europea, l'iniziativa rappresenta un impegno globale senza precedenti nell'investire verso l'eguaglianza di genere, intesa come presupposto e linea guida del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Nel concreto, l'iniziativa sta mettendo in campo larghi e specifici investimenti per eliminare ogni forma di violenza di genere in Africa, Asia, nei Caraibi, in America Latina e nel Pacifico. Tali investimenti, sono atti a portare avanti politiche e opere di sensibilizzazione che si concentrino particolarmente sulla violenza domestica e familiare, su quella sessuale, sul traffico di esseri umani, sui femmicidi e sullo sfruttamento economico. In questo senso, l'iniziativa e i risultati che sta portando, testimoniano come un investimento pianificato e significativo sul tema possa fare la differenza per la vita di centinaia di migliaia di donne, ragazze e bambine.

Ogni "ingranaggio" del meccanismo delle Nazioni Unite è impegnato nel raggiungimento dell'eliminazione della violenza di genere, ma alcuni di questi ingranaggi, dedicano una parte fondamentale del loro operato verso questo obiettivo, l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) è uno di questi. Negli ultimi 50 anni di operato, l'Istituto, occupato nella prevenzione del crimine, nella giustizia e nella protezione dei diritti umani, ha fatto dell'impegno verso i problemi di genere e la riduzione della vulnerabilità di donne e ragazze la sua bandiera. Non si può infatti, affrontare il tema della giustizia e dei diritti umani senza occuparsi di una delle frange più marginalizzate e discriminate della nostra società, quella femminile.

Già nel 2002 l'Istituto accendeva i riflettori sullo sfruttamento delle pratiche voodoo come strumento coercitivo sulle donne e sul traffico di persone durante le operazioni di supporto alla pace. Qualche anno dopo, UNICRI ha portato avanti la creazione dell'International Crime Victimization Survey (ICVS), strumento di ricerca unico, considerato per anni fonte primaria per politiche e azioni informate sul tema. Dopodiché, l'Istituto, nel 2010-2011, appurata la mancanza di dati comparabili sul tema, ha lavorato sul primo sondaggio sulla violenza sulle donne nei paesi dell'Unione Europea, per poi dedicarsi a un altro progetto sulle conseguenze della crisi economica per i diritti delle donne nel bacino mediterraneo nel 2013-2014, focalizzandosi su discriminazioni, violenza domestica e accesso alla giustizia. A tale scopo, altre iniziative di ricerca applicata e assistenza tecnica dell'UNICRI, attivate in Repub-

blica Ceca, Costa Rica, Germania, Italia, Polonia, Thailandia, Nigeria, Filippine e Ucraina, si sono occupate del contrasto al traffico di donne e ragazze per sfruttamento sessuale. Sullo stesso tema, nel 2016, l'Istituto ha condotto un'analisi delle iniziative locali e internazionali di contrasto al traffico di migranti in Nord Africa, focalizzandosi su Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto.

Ad oggi, tra le altre iniziative, UNICRI, come membro della Task Force antiterrorismo delle Nazioni Unite, sta promuovendo l'integrazione di una dimensione di genere nel contrasto al terrorismo, come componente cruciale della lotta alla radicalizzazione e all'estremismo violento. In questo senso, l'Istituto sta conducendo un progetto che coinvolge comunità locali della regione del Sahel Maghreb con lo scopo di potenziare il ruolo delle donne, proteggerne i diritti e trasformarle in agenti del cambiamento.

In questo senso, si può dividere l'approccio preparativo e operativo di UNICRI su questi temi in quattro fasi:

- *Ricerca orientata all'azione*: fase di raccolta di dati validi e affidabili su fattori di vulnerabilità, politiche, quadri normativi e procedure operative per l'eradicazione di barriere al potenziamento della rappresentanza politica femminile e all'eliminazione di discriminazioni basate sul genere.
- *Formazione e Potenziamento delle capacità*: programmi su misura e sul medio-lungo termine per ogni paese, al fine di formare e migliorare le capacità di ogni attore rilevante nei confronti della sensibilizzazione al tema.
- *Educazione avanzata*: progettazione e consegna di programmi educativi e professionali in grado di promuovere temi come diritti umani, parità di genere, sostenibilità ambientale e non-violenza.
- *Diffusione della conoscenza e accrescimento della consapevolezza*: rilascio di linee guida e risultati di studi, al fine di favorire campagne di sostegno e accrescimento della consapevolezza collettiva sul tema.

In occasione della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne delle Nazioni Unite, tenutasi a Pechino nel 1995, 189 governi di tutto il mondo, compresi gli Stati membri dell'Unione Europea e la stessa Unione Europea, si sono impegnati ad adoperarsi per la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. La dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino adottate nell'ambito della conferenza sono considerate il quadro politico più completo a livello mondiale per i diritti delle donne. Esse riconoscono esplicitamente i diritti delle donne quali diritti umani e definiscono una tabella di marcia ambiziosa e di ampio respiro per conseguire la parità tra donne e uomini. Ciò comprende obiettivi e traguardi concreti in 12 settori critici interconnessi nei quali è stata individuata la necessità di un'azione urgente, vale a dire: la povertà,

la disuguaglianza di accesso all'istruzione e alla formazione, le disuguaglianze nell'ambito dell'assistenza sanitaria, la violenza contro le donne e le ragazze, gli effetti dei conflitti armati, l'emancipazione economica, il potere e i processi decisionali, i meccanismi volti a promuovere il progresso delle donne, i diritti umani delle donne, i media, l'ambiente e le persistenti discriminazioni e violazioni dei diritti delle bambine. Misurare i progressi e definire le priorità future a livello mondiale. Dal 1995, la Commissione sulla Condizione Femminile delle Nazioni Unite (CSW) fa il punto ogni cinque anni sui progressi compiuti riguardo alla piattaforma d'azione di Pechino. La relazione di valutazione globale del Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione della 64ª sessione della CSW, del marzo 2020, ha rilevato che i progressi sono stati disomogenei e che le azioni, i finanziamenti e la responsabilità non hanno rispecchiato gli impegni assunti nel 1995 e non hanno affrontato in modo sistematico le cause profonde della disuguaglianza di genere e delle violazioni dei diritti delle donne. Le parti interessate, impossibilitate a partecipare alla CSW a causa della pandemia di coronavirus, hanno tenuto un'audizione online nel settembre 2020, nella quale sono stati altresì messi in luce la lentezza e il carattere disomogeneo dei progressi e il rischio che la pandemia arresti o causi un'inversione di marcia dei progressi ottenuti in decenni di sforzi collettivi verso la parità di genere. Gli Stati hanno ribadito il loro impegno nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino nella dichiarazione politica adottata in occasione della CSW e della riunione ad alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tenutasi il 1° ottobre 2020 per celebrare il 25° anniversario. Sono previste coalizioni d'azione comprendenti un'ampia gamma di parti interessate, compresi i governi, la società civile e il settore privato, con l'obiettivo di conseguire risultati misurabili nei prossimi cinque anni in sei settori chiave: violenza di genere, giustizia e diritti economici, autonomia fisica, salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, azione femminista per la giustizia climatica, tecnologia e innovazione per la parità di genere nonché movimenti e leadership femministi. La parità tra donne e uomini è uno dei valori e obiettivi fondamentali dell'Unione Europea, la quale si è impegnata nel 1995 a riesaminare annualmente i progressi compiuti riguardo alla piattaforma d'azione di Pechino. Nel 2013, a seguito dei lavori delle presidenze successive, il Consiglio aveva concordato i propri indicatori quantitativi e qualitativi. L'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere (EIGE) raccoglie dati riguardo ai 108 indicatori concordati. In occasione del riesame dei 25 anni della piattaforma d'azione di Pechino, l'EIGE ha elaborato una relazione d'insieme incentrata sugli sviluppi e sulle raccomandazioni per azioni future a livello dell'Unione Europea e degli Stati membri. Il messaggio chiave di tale relazione è che, sebbene gli sforzi volti a migliorare la situazione delle donne e delle ragazze abbiano avuto un im-

patto, persistono notevoli disuguaglianze di genere in tutti i dodici settori che destano preoccupazione. Molte delle questioni di lunga data individuate nel 1995, come i livelli più elevati di povertà delle donne, i livelli di occupazione e retribuzione più bassi, l'insufficiente rappresentazione nei processi decisionali e l'esposizione alla violenza di genere permangono attuali, mentre le nuove sfide derivanti dalla digitalizzazione, dai cambiamenti climatici, dalle migrazioni e dalle reazioni negative contro la parità di genere richiedono una valutazione e un'azione.

Il 26 luglio 2017 il Comitato delle Nazioni Unite per l'Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) ha adottato la *General Recommendation n. 35* che fornisce un inquadramento più chiaro degli obblighi a carico degli Stati e delle aree in cui interviene per contrastare la violenza basata sul genere. Viene inoltre ampliata la definizione di violenza contro le donne includendo forme di violenza che riguardano il diritto alla salute riproduttiva della donna e le forme di violenza che si esercitano online e in altri ambienti digitali creati dalle nuove tecnologie.

Nell'ottobre 2021 il Gruppo Direttivo della Conferenza degli Statistici Europei (Conference of European Statisticians – CES – Steering Group) sulle statistiche di genere ha sviluppato una Guida per misurare l'impatto della pandemia di Covid-19 su uomini e donne e più in generale supportare gli uffici statistici nazionali nella produzione di dati per lo sviluppo di politiche di genere. La Guida propone indicatori e quesiti di indagine e offre consigli sulle considerazioni metodologiche chiave per la raccolta e la diffusione dei dati in quattro aree: lavoro retribuito e non retribuito, salute, violenza contro le donne e divario digitale di genere.

Durante la pandemia di Covid-19 si è registrato un notevole aumento dei casi di violenza fisica ed emotiva nei confronti delle donne. Stando a quanto riportato, in alcuni paesi sono quintuplicate le chiamate alle linee di assistenza telefonica per la violenza domestica.

Sta aumentando anche la violenza online, soprattutto quella rivolta alle giovani donne e alle donne nella vita pubblica, quali giornaliste e politiche. Le donne sono vittime di violenza anche sul posto di lavoro: circa un terzo delle donne nell'Unione Europea vittime di molestie sessuali le ha infatti subite sul luogo di lavoro.

L'Unione Europea e i suoi Stati membri lavorano su diversi fronti per porre fine alla violenza di genere, proteggere le vittime di questo crimine esecrabile e punire i responsabili.

Attualmente nessun atto legislativo specifico dell'Unione Europea si occupa di violenza contro le donne e di violenza domestica. La questione è disciplinata tuttavia da alcune direttive e alcuni regolamenti dell'Unione Europea, in

particolare nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, della parità tra donne e uomini e della politica di asilo.

Ad esempio, una direttiva dell'Unione Europea che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato garantisce che i diritti delle vittime di violenza di genere siano rispettati in tutte le fasi dei procedimenti penali.

L'8 marzo 2022 la Commissione Europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira a garantire in tutta l'Unione Europea un livello di protezione minimo da tale violenza.

Le nuove norme configurano una serie di reati, tra cui la mutilazione genitale femminile e la violenza online.

La violenza online fa riferimento alla condivisione non consensuale di immagini intime, allo stalking online, alle molestie online e all'istigazione alla violenza e all'odio online.

La direttiva garantisce inoltre alle vittime:

- l'accesso alla giustizia;
- il diritto di chiedere risarcimento;
- l'accesso a linee di assistenza telefonica gratuite e a centri anti-stupro.

Il 9 giugno 2023 il Consiglio ha concordato la sua posizione sulla proposta di direttiva per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

*Configurazione dei reati di mutilazione genitale femminile e violenza online.*

La nuova direttiva configura i seguenti reati nell'Unione Europea:

- mutilazione genitale femminile;
- matrimonio forzato;
- stalking online;
- molestie online;
- condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato;
- istigazione all'odio o alla violenza online.

Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo su questa direttiva, il primo atto legislativo dell'Unione Europea sulla violenza contro le donne.

Una volta adottata, la nuova direttiva armonizzerà le sanzioni e i termini di prescrizione per tali reati.

Le mutilazioni genitali femminili, ad esempio, devono diventare punibili in tutti gli Stati membri con una pena massima di almeno 5 anni di reclusione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è la cornice di riferimento per le norme internazionali in questo settore.

La nuova direttiva prevede anche un accesso più facile alla giustizia per le vittime di tali reati e impone agli Stati membri di fornire un livello adeguato di protezione e assistenza specialistica.

Gli Stati membri devono garantire ad esempio che le vittime possano denunciare atti di violenza contro le donne o di violenza domestica attraverso canali accessibili e di facile utilizzo, compresa la possibilità di sporgere denuncia online e di presentare elementi di prova online, almeno per quanto riguarda i reati informatici.

Quando le vittime di tali illeciti sono minori, i paesi dell'Unione Europea dovranno garantire che siano assistiti da professionisti formati per lavorare con i minori. Se invece nell'atto di violenza è implicato il titolare della responsabilità genitoriale, la denuncia non deve essere subordinata al consenso di questa persona. Infatti, le autorità dovranno innanzitutto adottare misure per garantire l'incolumità del minore prima che tale persona sia informata della denuncia.

Inoltre, quando una vittima di violenza sessuale o di violenza domestica entra per la prima volta in contatto con un'autorità, deve essere valutato il rischio rappresentato dall'autore del reato o indagato. Su tale base, le autorità dovranno prevedere misure di protezione adeguate. Tali misure potrebbero comprendere misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive od ordini di protezione.

Per proteggere la vita privata della vittima e prevenire la vittimizzazione ripetuta, gli Stati membri devono provvedere anche che ai fini dei procedimenti penali siano consentite le prove relative al comportamento sessuale passato della vittima solo se pertinente e necessario.

La direttiva prevede inoltre che la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti dal reato di violenza contro le donne o di violenza domestica. Le vittime dovrebbero poter ottenere anche un risarcimento nel corso del procedimento penale, se del caso.

In base all'accordo, i servizi di assistenza specialistica, come i centri anti-stupro, devono essere a disposizione delle vittime per offrire consulenza e sostegno, fornire informazioni sull'accesso alla consulenza legale e assisterle nella ricerca di Case Rifugio e cure mediche.

Gli Stati membri devono inoltre mettere a disposizione delle vittime di violenza una linea di assistenza telefonica nazionale gratuita e sempre operativa.

La Presidenza del Consiglio e il Parlamento Europeo hanno convenuto che i Paesi dell'Unione Europea devono adottare misure adeguate, come ad esempio campagne di sensibilizzazione mirate, per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica. Queste misure preventive mirano ad aumentare la consapevolezza e la comprensione tra il grande pubblico delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, nonché a contrastare gli stereotipi di genere dannosi e a promuovere la parità di genere e il rispetto reciproco.

La violenza contro le donne e le ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più sistematiche e comuni a livello mondiale. La direttiva sulla quale la Presidenza e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sarà il primo strumento giuridico ad affrontare specificamente la violenza contro le donne e la violenza domestica a livello dell'Unione Europea. Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza è sancito anche da accordi internazionali quali la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993).

Nel 2020 la Commissione Europea ha adottato la strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025. Tale strategia prevede un'ambiziosa serie di misure tese a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

La strategia dell'Unione Europea per la parità di genere presenta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere. La meta è un'Unione in cui le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la nostra società europea.

Gli obiettivi principali sono:

- porre fine alla violenza di genere;
- combattere gli stereotipi di genere;
- colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;
- raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
- far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico fra uomini e donne;
- colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica.

La strategia persegue il duplice approccio dell'inserimento della dimensione di genere in tutte le politiche, combinato con interventi mirati, la cui attuazione si basa sul principio trasversale dell'intersectorialità. Seppur incentra-

ta su azioni condotte all'interno dell'Unione Europea, la strategia è coerente con la politica estera dell'Unione Europea in materia di pari opportunità e di emancipazione femminile.

L'8 marzo 2023 la Commissione Europea ha avviato una campagna per combattere gli stereotipi di genere incentrata sugli stereotipi che interessano gli uomini e le donne in vari aspetti della vita, fra cui quando si tratta di fare scelte professionali, condividere le responsabilità di assistenza e prendere decisioni. Si tratta di un obiettivo concreto della strategia per la parità di genere 2020-2025.

## **2. La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne**

Il 25 novembre si celebra nel mondo la *Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (International Day for the Elimination of Violence against Women)*.

È stata scelta la data del 25 novembre per la Giornata contro la violenza sulle donne per commemorare la vita, l'attivismo politico e il coraggio di tre sorelle: Aida Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva, Antonia Maria Teresa Mirabal, che hanno combattuto per la libertà del loro Paese, la Repubblica Dominicana.

Dagli anni Trenta, la Repubblica Dominicana era stretta nella morsa della dittatura del generale Rafael Leónidas Trujillo. Le sorelle Mirabal appartenevano a una famiglia colta e benestante che durante la dittatura perse tutto. La loro vita fu vessata dalle persecuzioni che furono costrette a subire per precisa volontà di Trujillo. Sembra che tutto abbia avuto inizio il 13 ottobre 1949, quando, durante la festa organizzata dal dittatore in onore di San Cristobal, Minerva, non solo rifiuta apertamente le avances dell'uomo che profondamente disprezza, ma ha anche il coraggio di sostenere davanti a lui le proprie convinzioni politiche.

Questo episodio, e tutto ciò che di tragico discende dallo spietato governo del loro Paese esercitato da Trujillo, spinge le sorelle Mirabal, e più avanti anche i loro mariti, a militare attivamente nella lotta clandestina alla tirannia. Il 9 gennaio 1960 a casa di Minerva Mirabal si tenne la prima riunione di cospiratori contro il regime che segnò la nascita dell'organizzazione clandestina rivoluzionaria "El Movimiento Revolucionario 14 de Junio" e il cui presidente fu suo marito Manolo Tamarez Justo. Minerva fu l'anima del Movimento, ma ben presto anche le sorelle Maria Teresa e Patria e i loro mariti aderirono al movimento. Le sorelle Mirabal usavano il nome in codice "*Las Mariposas*", le far-

falle. In poco tempo le idee del Movimento si diffusero in tutto il Paese avvalendosi dell'appoggio di alcuni rivoluzionari cubani e diedero nuova linfa alle proteste anche da parte del clero locale che fino a quel momento erano state abbastanza tiepide. Il Movimento divenne sempre di più una spina nel fianco per il regime, che perseguì i suoi membri senza pietà, incarcerandoli, torturandoli e uccidendoli. Nel gennaio del 1960 Minerva e Maria Teresa Mirabal vennero catturate con i loro mariti e condannate a cinque anni di lavori forzati, finendo nel famigerato carcere "La Cuarenta". Alcuni mesi dopo Trujillo decise di far tornare in libertà le due sorelle, fingendo un gesto di clemenza che si rivelerà poi una trappola. Da tempo circolavano voci insistenti che il regime le voleva morte, e per precauzione loro cercavano quasi sempre di non muoversi tutte insieme. Lo fecero una sola volta, il 25 novembre 1960 quando Minerva e Maria Teresa decisero di andare a far visita in carcere ai loro mariti e Patria, la sorella maggiore, volle accompagnarle anche se suo marito era rinchiuso in un altro carcere e contro le preghiere della madre che temeva per la loro vita. L'intuizione della madre si rivelò esatta: Minerva, Maria Teresa e Patria al ritorno dal carcere, furono vittime di un'imboscata da parte del Servicio de Intelligencia Militar – i servizi segreti di Trujillo. Le tre donne furono fatte scendere dall'auto e condotte in un luogo appartato, una piantagione di canna da zucchero, dove furono picchiate e seviziate fino alla morte, poi furono ricollocate all'interno del veicolo che venne fatto precipitare in un dirupo per simularne il decesso per incidente stradale. Fu chiaro a tutti che si trattò di un'imboscata del regime e l'ipotesi dell'incidente stradale non trovò alcun credito. Anzi, l'efferato omicidio delle tre sorelle sollevò una forte reazione di popolo contro Trujillo che, ancora una volta, fu repressa nella violenza.

Sul piano internazionale lo sdegno per la violenta morte delle "Farfalle" si sommò a quello dell'assassinio, avvenuto nel 1956, del professore spagnolo Jesus Galindez che aveva fortemente attaccato la dittatura di Trujillo. Molti paesi ruppero i rapporti diplomatici con il dittatore che ricevette pesanti critiche anche dal Presidente Kennedy, il quale peraltro stava già muovendosi con la CIA per risolvere altrimenti la situazione dominicana.

Ancora prima che ciò accadesse Trujillo fu assassinato in un agguato a Santo Domingo. È la primavera del 1961. Il 20 dicembre 1962 nella Repubblica Dominicana si svolsero le prime elezioni democratiche dopo trentun anni di dittatura. La morte di Trujillo non portò immediatamente la democrazia perché il suo successore, Joaquin Balaguer, continuò la tradizione autoritaria fino alla fine degli anni '70, ma il Paese non tornò più al livello di repressione sperimentato durante il regime.

Belgica Adela detta Dedè fu l'unica delle quattro sorelle Mirabal che si salvò, perché non era impegnata politicamente e da allora, per esorcizzare il ri-

morso di essere sopravvissuta, dedicò la sua vita alla memoria delle amatissime sorelle. Si occupò dei nipoti rimasti orfani, allestì un museo nella loro casa d'infanzia, la Casa Museo Hermanas Mirabal e nel 2009 pubblicò un libro di memorie *Vivas en su jardín*, dedicato alle sorelle. La vita delle sorelle Mirabal è stata raccontata anche dalla scrittrice dominicana Julia Alvarez nel romanzo *Il tempo delle farfalle*.

Il 25 novembre 1981, a Bogotà si svolse il primo *Incontro internazionale femminista delle donne latinoamericane e caraibiche*, tenutosi appunto nel giorno della ricorrenza delle morte delle tre sorelle Mirabal divenute simbolo di libertà e di lotta all'oppressione e da quell'anno il 25 novembre è stata riconosciuta come data simbolo delle donne vittime di violenza.

Nel 1991 il *Center for Global Leadership of Woman* (CWGL) avviò la *Campagna dei 16 giorni di attivismo contro la violenza contro le donne*. È in ricordo di Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal che ogni 25 novembre si inaugura un periodo di 16 giorni dedicato all'attivismo contro la violenza di genere, che si conclude il 10 dicembre con la Giornata Internazionale dei Diritti Umani. La campagna internazionale è stata costituita con l'intenzione di legare in modo simbolico la violenza contro le donne e i diritti umani. Questo periodo di 16 giorni ricomprende, infatti, anche altre date significative come la Giornata Internazionale dei Difensori dei diritti umani delle donne (29 novembre), la Giornata Mondiale contro l'Aids (1° dicembre), l'Anniversario del Massacro di Montreal (avvenuto il 6 dicembre 1989, data in cui 14 donne furono uccise da un antifemminista in Canada). A sostegno di questa iniziativa, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha lanciato nel 2008 la campagna *UNITE to End Violence against Women* per porre fine alla violenza contro le donne, che si svolge parallelamente ai 16 giorni di attivismo. Ogni anno, la campagna UNITE si concentra su un tema specifico. L'iniziativa fa parte della campagna ONU, nota come "*Orange the world*", e ha nell'arancione, colore che simboleggia un futuro luminoso e ottimista, libero da questo tipo di violenza, il filo conduttore che lega tutti gli eventi che ne fanno parte. Per questo i sedici giorni di attivismo sono noti anche come "*Orange days*".

Nel 1993 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la *Dichiarazione per l'eliminazione della violenza contro le donne* e il 17 dicembre del 1999 con la risoluzione n.54/134, entrata in vigore il 7 febbraio 2000, istituisce la *Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne*, ufficializzando il 25 novembre come data della ricorrenza e invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.

Ormai da diversi anni, i simboli contro la violenza donne, sono le scarpe e le panchine rosse. Le scarpe rosse rappresentano la battaglia contro i maltrattamenti e femminicidi e la loro storia nasce in Messico, a Ciudad Juárez, città tristemente nota per il numero sconcertante dei femminicidi avvenuti negli ultimi vent'anni. Un'artista messicana, Elina Chauvet, per ricordare le donne vittime di violenza, compresa la sorella assassinata dal marito a soli vent'anni, nel 2009 posizionò in una piazza della città 33 paia di scarpe femminili, tutte rosse. L'installazione *Zapatos Rojos*, ebbe un'eco fortissima nel Paese e in seguito nel mondo. La simbologia della scarpa rossa fu immediatamente adottata anche in altre zone del Paese e arrivò in un attimo a superare i confini nazionali. L'opera simbolica venne replicata in Argentina, in Ecuador, in Brasile, in Perú, negli Stati Uniti, in Canada, e attraversò l'Oceano arrivando in diversi Paesi d'Europa, tra cui l'Italia.

Il colore rosso è stato in seguito adottato per simboleggiare in maniera più ampia il contrasto alla violenza di genere, in particolare con le panchine, luogo simbolico attorno al quale raccogliersi per riflettere. La panchina rossa oggi viene utilizzata per dire no alla violenza, e nello specifico alla violenza domestica, per sottolineare come la violenza sulle donne avvenga anche in contesti comunitari e familiari. Con il loro colore scarlatto ricordano il vuoto lasciato dalle vittime, e richiamano l'attenzione sulla necessità di opporsi a quello che è un fenomeno sistemico. In occasione del 25 novembre in diversi comuni vengono inaugurate nuove panchine rosse o si utilizzano quelle già esistenti per dare visibilità al tema.

Ultimamente si è diffusa anche l'abitudine di usare un nastro o fiocco rosso appuntato al bavero di una giacca o come logo nelle campagne di comunicazione contro la violenza. Anche se il nastro rosso nasce nel 1991 come simbolo internazionale della lotta all'Aids. Declinati in vari colori, vengono chiamati "nastri della consapevolezza" per porre l'attenzione su una causa da combattere. Il rosso è stato poi protagonista di molte campagne social contro la violenza di genere. Nel 2018 l'allora vicepresidente della Camera Mara Carfagna lanciò la campagna *Non è normale che sia normale*, dove la stessa ex ministra delle Pari Opportunità si fece il segno con il rossetto rosso sul volto. Sui social, sul web, sui giornali e in televisione venne trasmesso un video in cui personaggi noti si facevano un segno rosso contro la violenza sotto l'occhio. Di rosso vengono illuminati i monumenti di molte città nella Giornata internazionale di eliminazione della violenza di genere del 25 novembre. Non solo il colore rosso rappresenta la violenza, ma vuole anche indicare una luce di speranza: quella della forza, dell'amore di sé, della passione per la propria libertà che le donne possono trovare in sé stesse e nella relazione con le altre per uscire insieme dalla schiavitù della violenza.

### 3. La normativa nazionale sulla violenza contro le donne

Il primo passo significativo, in ordine cronologico in tema di violenza contro le donne in Italia si ha con l'approvazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 *Norme contro la violenza sessuale*. La legge prevede un rilevante innalzamento delle pene e sposta lo stupro da reato contro la morale a reato contro la persona e annulla la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine (entrambe le acquisizioni sono state chieste agli stati membri dall'Unione Europea) creando un'unica figura delittuosa, quella della violenza sessuale, con il corollario di "domande odiose" cui le donne dovevano rispondere nei processi per stupro.

Il secondo importante passo è stata l'approvazione il 7 marzo 1997 da parte del Governo italiano su proposta dell'allora Ministra per le Pari Opportunità Anna Finocchiaro della direttiva "*Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità delle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini*". Con questo documento vengono recepite le indicazioni della Conferenza di Pechino del 1995.

Gli obiettivi indicati sono:

- acquisizione di poteri e responsabilità;
- integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative;
- analisi dei dati e valutazione di impatto;
- formazione a una cultura delle differenze di genere;
- politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione;
- professionalità e imprenditoria femminile;
- politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro;
- prevenzione e tutela della salute;
- prevenzione e repressione della violenza;
- cooperazione e relazioni internazionali.

Tutti questi obiettivi hanno un impatto sul problema della violenza in quanto indirizzati al superamento del ruolo subalterno della donna nella società e in specifico l'obiettivo 9 contiene misure che impegnano il governo e le istituzioni italiane a prevenire e contrastare decisamente tutte le forme di violenza fisica, sessuale, psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale. Viene sottolineata l'importanza di un osservatorio nazionale di monitoraggio della legge contro la violenza sessuale e la necessità di una indagine statistica nazionale sulla violenza domestica.

Un terzo documento significativo è la Legge 3 agosto 1998, n. 269 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale*

*in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, legge che appartiene pienamente al tema della violenza sulle donne, sia perché le vittime sono in gran parte bambine e ragazze sia perché riguarda comunque comportamenti di violenza maschile che hanno origine nello stesso contesto di dominio maschile, tanto sulle donne, quanto sui bambini. La legge prevede pene per chi induce, sfrutta o usa la prostituzione di minorenni, come pure di chi partecipa sotto qualsiasi veste al mercato della pornografia in cui siano implicati minorenni. Le norme contro lo sfruttamento sessuale di minorenni valgono anche contro cittadini italiani che lo mettano in atto all'estero (turismo sessuale).

Rispetto alla violenza intrafamiliare, l'Italia, a differenza di molti altri paesi anche occidentali, disponeva già di uno specifico articolo di legge, il n. 572 del Codice penale italiano, dal titolo *maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli* che avrebbe permesso di sanzionare la violenza domestica sotto forma sia di violenze fisiche che di violenze psicologiche, purché fossero atti continuativi, compiuti allo scopo di sopraffare o umiliare la vittima. Il condizionale indica che la legge è stata pochissimo applicata, perché le Forze dell'Ordine, cui in casi estremi si rivolge la donna per ottenere protezione, non mettono in moto la procedibilità d'ufficio e anzi diverse donne hanno dichiarato di essere state dissuase a presentare denuncia dalle Forze dell'Ordine (E. Bascelli, P. Romito 2000).

Maggiori speranze di appoggio alle vittime di violenza da parte del sistema giudiziario si trovano nella Legge 4 aprile 2001, n. 154: *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*. Questa legge costituisce uno strumento orientato a garantire nell'immediatezza gli interessi della donna che subisce violenze e che intende recidere la relazione per lei insostenibile. È stata introdotta parallelamente nel codice civile e in quello di procedura penale la misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare che ha consentito alla vittima di conservare il proprio ambiente domestico, per espellere da casa la persona, parente o convivente, che commetta gravi reati di violenza. Questa misura comporta nei confronti del presunto autore, oltre all'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e anche l'obbligo al pagamento di un assegno periodico a favore del nucleo familiare. L'ordine di protezione ribalta la prospettiva della risposta giudiziaria rispetto ai casi di maltrattamento e abuso familiari, sia come risposta alla violenza in atto sia come misura preventiva per evitare ipotesi delittuose più gravi e a volte drammatiche. Con l'ordine di protezione il giudice impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole disponendo una serie di divieti e prescrizioni, tra questi anche un'eventuale presa in carico dai servizi sociali, a cui può chiedere la regolamentazione degli incontri tra il genitore non collocatario e gli eventuali figli minorenni (F. Rosetti, D. Vinci 2022).

Sempre nel 2001 viene approvata la Legge n.134. sul patrocinio a spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate, uno strumento fondamentale per difenderle e far valere i loro diritti in collaborazione con i Centri Antiviolenza e i tribunali. Il patrocinio a spese dello Stato, detto in modo improprio “gratuito patrocinio” è un istituto previsto nell’ordinamento giuridico italiano. Prima nell’ordinamento esistevano due discipline, quella del gratuito patrocinio nel processo civile, contenuto nel regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 e quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, previsto dalla legge 30 luglio 1990 n. 217. Accanto alla disciplina corrente coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi. La legge 134/2001, ha aggiornando la 217/1990, e oltre a inserire alcune modifiche relative al patrocinio nel processo penale, ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale. La disciplina attuale è stata raccolta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, *Testo unico in materia di spese di giustizia*, dagli articoli dal 74 al 141. Ha lo scopo di attuare l’articolo 24 della Costituzione e garantire l’accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddituale di sostenerne il costo. Le persone non abbienti, se abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire e sia per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato.

Bisognerà poi aspettare il 2009 con l’approvazione della Legge 23 aprile n. 38 per vedere inasprite le pene per la violenza sessuale e introdotto il reato di atti persecutori ovvero lo *stalking*, inserendo nel codice penale l’art. 612-*bis*:

La nuova fattispecie penale è inserita nell’ambito dei delitti contro la libertà morale. Per la sussistenza del delitto (procedibile a querela della persona offesa, salvo talune ipotesi specificamente indicate) si richiede la ripetitività della condotta, nonché l’idoneità dei comportamenti a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni (primo comma).

È un reato che il legislatore ha voluto inserire esplicitamente nel nostro ordinamento per poter fornire una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che prima dell’introduzione della novità normativa venivano inquadrati in altri meno gravi delitti, come la minaccia. Inquadramenti che, in buona sostanza, non si dimostravano particolarmente efficaci per poter tutelare le vittime di questa grave condotta. L’elemento oggettivo dello *stalking* è rappresentato

– come suggerisce la norma – dalla reiterazione delle condotte persecutorie. Le condotte devono essere idonee a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”. Si deve determinare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ovvero a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. A questo punto, si tenga conto come la reiterazione delle condotte persecutorie non debba essere connessa alla necessità di effettuare una lunga serie di comportamenti illeciti. Sono infatti sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia. La precisazione in tal senso si ha avuta da pronunce giurisprudenziali formalizzate non molto tempo dopo il varo del decreto. Per quanto attiene il contenuto delle condotte, è stata ancora una volta la giurisprudenza a risolvere qualche dubbio, indicando come atti persecutori che possono essere idonei a integrare il delitto di stalking non solamente quei comportamenti che richiedono la presenza fisica dello stalker, bensì anche i comportamenti che non necessitano della sua presenza diretta, come le telefonate o gli sms frequenti, le condotte sui social network, il danneggiamento di cose della vittima, ecc. Per quanto concerne invece l’elemento soggettivo dello stalking, si ritiene sufficiente il dolo generico. La volontà rilevante è quella di porre in essere condotte di minaccia e molestia. Non è invece necessaria la rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere. In altri termini, per poter costituire elemento soggettivo costituente il reato di stalking, sono sufficienti coscienza e volontà delle singole condotte. È altresì necessaria la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando una serie di comportamenti offensivi. Lo stalking può essere punito a querela della persona offesa. Data la delicatezza della situazione psicologica in capo alla persona offesa da stalking, il legislatore ha previsto delle particolari forme di tutela. Tali tutele non sempre sono connesse all’esercizio di un’azione penale. In determinate circostanze infatti, la vittima di comportamenti persecutori potrà chiedere formalmente aiuto all’ordinamento senza per questo proporre un formale atto di denuncia-querela. Alcune tutele sono previste nell’ambito di un procedimento penale, che chiaramente ha come presupposto la proposizione di un atto di denuncia-querela. Vediamo quindi quali sono le tutele previste dalla legge sia nel caso sia instaurato un procedimento penale, che nella circostanza in cui non sia stata proposta alcuna denuncia querela. Il legislatore, per poter arrivare a una migliore tutela della parte offesa, ha ampliato lo spettro di misure cautelari prevedendo anche una nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, *ex* articolo 282-ter del codice di procedura penale, ovvero – al secondo comma – «di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona

offesa», e al terzo comma e in caso di ulteriori necessità di tutela, «di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva». L'imputato non può inoltre comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i soggetti protetti dalle norme. Per quanto concerne le conseguenze causate alla vittima dalle condotte persecutorie, e in particolar modo al perdurante e grave stato di ansia o di paura che la persona offesa ha sofferto, la giurisprudenza si è espressa più volte nel ritenere che non è necessario l'accertamento di uno stato patologico. È infatti sufficiente – sancisce Cassazione n. 16864/2011 che gli atti persecutori «abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-*bis* del codice penale non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 del codice penale), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica». In merito si annovera la recente Cassazione n. 14462/2017. La sentenza ha stabilito che per poter essere tale, e dunque considerato penalmente rilevante, lo stalking deve cagionare nella vittima conseguenze psicologiche almeno riconducibili a uno stato di ansia. La pena per il reato di stalking è la reclusione da uno a sei anni e sei mesi. Questa pena è aumentata in presenza delle seguenti circostanze aggravanti specifiche, che scattano quando il fatto è commesso:

- dal coniuge (anche separato o divorziato), o da un membro di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- da una persona «che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa», quindi qualsiasi attuale o ex partner;
- attraverso strumenti informatici o telematici, come Internet, i social network come Facebook e i sistemi di messaggistica istantanea come WhatsApp (è il cosiddetto “cyberstalking”);
- in danno di un minorenne, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile;
- dallo stalker munito di armi o travisato con maschere o altri sistemi di occultamento del volto.

Con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul compiendo un importante passo nel contrasto alla violenza di genere. Per una consapevole scelta del legislatore, la legge n. 77 non detta norme di adeguamento del nostro ordinamento interno motivate dal pieno rispetto della Convenzione. Ciò in quanto è prevalsa l'esigenza di privilegiare la rapida ratifica della Convenzione, essenziale a consentirne l'entrata in vigore; rapida

ratifica che sarebbe stata ostacolata da un contenuto normativo più complesso. Concluso però questo adempimento, Governo e Parlamento hanno tentato di riempire di contenuti questa ratifica con il decreto-legge n. 93 del 2013 e la sua conversione in legge.

Il provvedimento, come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è diretto anche ad attuare la Convenzione di Istanbul, con riguardo ai principali profili considerati necessari. Dopo una veloce calendarizzazione, il Parlamento ha convertito il provvedimento d'urgenza, che presenta peraltro un contenuto non circoscritto alla sola violenza di genere, con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province*.

Il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 5-*bis*, è dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere. In particolare, il provvedimento approvato:

- interviene sul codice penale, introducendo un'aggravante comune (art. 61, n. 11-*quinquies*) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori;
- novella il reato di atti persecutori (art. 612-*bis*, c.d. *stalking*), prevedendo un'aggravante quando il fatto è commesso con mezzi informatici o telematici e modificando il regime della querela di parte. In particolare, rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, che qualifica la querela come irrevocabile, la Camera ha circoscritto le ipotesi di irrevocabilità ai casi più gravi, prevedendo comunque che l'eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale;
- interviene sul codice di procedura penale, consentendo anche quando si indaga per *stalking* di disporre intercettazioni;
- introduce la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di *stalking*;
- sempre per tutelare le vittime, inserisce alcune misure relative all'allontanamento, anche d'urgenza, dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
- prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di *stalking* e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di assunzio-

ne della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;

- modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking* tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza;
- estende alle vittime dei reati di *stalking*, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
- stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
- riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
- demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.

Questa legge conosciuta anche come “legge contro il femminicidio” rappresenta il primo tentativo di porre mano, in modo più ampio e diffuso, seppur non del tutto organico, alle misure contro la violenza di genere. La legge ha recepito la definizione di violenza domestica formulata nella Convenzione di Istanbul, ha introdotto nuove aggravanti, ha incrementato le pene e nel caso di maltrattamenti ha consentito alle Forze dell'Ordine di attuare quella che è stata definita una misura precautelare, poiché diretta a fornire protezione immediata alla vittima, in attesa di eventuali misure cautelari adottate dal giudice, cioè l'allontanamento immediato dell'abitazione dell'autore delle violenze da parte delle forze di polizia intervenute nell'immediatezza del fatto. Questa legge rappresenta inoltre un significativo passo avanti riguardo ai reati in materia in quanto recepisce il fenomeno della *violenza assistita* come elemento rilevante ai fini penali in relazione ai reati che implicino una violenza di genere e in particolare nel delitto di maltrattamenti (F. Rosetti, D. Vinci 2022, pp. 25-26).

Rispetto a questa legge non mancano però rilievi e critiche, come scrive Maria dell'Anno (2019) a parte i problemi di legittimità costituzionale che l'abuso della decretazione d'urgenza pone, l'idea di base del provvedimento è che il femminicidio costituisca un'emergenza di ordine pubblico, che crea allarme e sconcerto sociale e non uno strutturale problema culturale. Già questo prosegue l'Autrice, palesa l'incompetenza di chi ha voluto e scritto tale decreto, che ha un vizio insanabile nella sua stessa *ratio*, dato che il fine di ogni politica di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne deve essere

la rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettiva uguaglianza delle donne e l'effettivo godimento dei loro diritti e non certo la sicurezza della collettività. Quanto alla finalità "dissuasiva", uno dei più gran freni ai delitti non è la crudeltà delle pene, ma la certezza... e di certezza della pena in Italia ne abbiamo davvero poca. Il legislatore sembra quindi aver voluto, con questo provvedimento, assicurare la collettività scossa dall'allarme sociale derivante da una serie di femminicidi con un intento quasi solamente simbolico che poco si cura delle fondamenta del problema. In realtà, le misure introdotte rappresentano la risposta tardive e inadeguata, sostiene Dell'Anno, del Governo italiano alle raccomandazioni del Comitato CEDAW (2011) e della relatrice Speciale ONU (2012). A luglio 2013, l'Esecutivo avrebbe dovuto presentare un rapporto per riferire sulle misure adottate negli ultimi due anni pre contrastare la violenza di genere, ma non avendo nulla da presentare, ad agosto ha deciso di far approvare questo decreto. La legge non introduce nuove figure di reato, in nessun caso parla di femminicidio e femicidio, se non nella sua presentazione giornalistica e non definisce l'espressione "violenza di genere" inserita nel titolo (M. Dell'Anno 2019, pp. 103-105).

Questa legge rappresenta un provvedimento positivo per l'inasprimento delle pene e l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale, ma "timido" perché non è assolutamente incisivo dal punto di vista della prevenzione della violenza. «A cosa serve varare una legge definendola "la legge italiana sul femminicidio", se lo scopo è solo calmare gli animi dell'opinione pubblica senza davvero provare a sradicare il femminicidio?» (ivi, p. 113).

Sull'onda del ripetersi dei delitti e dell'eco mediatica degli stessi grazie anche all'azione dei movimenti a favore della donna e di una maggiore diffusione di una cultura e di una sensibilità contro la violenza di genere, il legislatore è intervenuto nuovamente con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, denominata "Codice Rosso"<sup>7</sup>. La normativa, di cui può avvalersi, interviene principalmente in tre direzioni: introduce nuovi reati, inasprisce le sanzioni per quelli esistenti e disegna una procedura su misura per tutelare meglio e prima chi viva situazioni a rischio.

7. Il codice rosso è una sorta di "sirena rossa" con un trattamento preferenziale, di conseguenza la Polizia Giudiziaria di fronte a una notizia di reato di violenza domestica o di genere, acquisisce la notizia, deve riferirla immediatamente al Pubblico Ministero, il quale a sua volta, entro tre giorni, decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato, dovrà ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti. Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini e nell'interesse della persona offesa. La velocità e l'immediatezza delle indagini avviene al fine di limitare, il più possibile condotte di violenza reiterata.

La legge innova e modifica la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione. Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno sprint per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l'effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Inoltre:

- la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
- il Pubblico Ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa;
- gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

È stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati:

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. *revenge porn*), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici;
- il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per ef-

fetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;

- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.
- Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:
- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7;
- lo stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi;
- la violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 e il massimo di 10;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate e inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

Anche in questo caso non mancano alcune osservazioni. L'emanazione del Codice Rosso ha comportato opinioni contrastanti, tra chi ritiene che sia stato un cambiamento storico, soprattutto per l'introduzione del reato di *revenge porn*, la violazione degli ordini di protezione che diventa un reato procedibile d'ufficio e l'introduzione di altri reati suddetti e chi ritiene che sia propagandistica, vertendo, le critiche, soprattutto, sulla difficoltà delle Procure per il breve lasso di tempo di 3 giorni non essendoci risorse sufficienti per quest'ultime né per le Forze dell'Ordine. Il problema della violenza domestica e di genere viene affrontato ancora una volta attraverso interventi repressivi, ma non viene contrastato efficacemente da un punto di vista strutturale e preventivo.

In seguito all'aumento degli episodi di violenza ai danni di medici e infermieri, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare nelle postazioni di Guardie Mediche e nei Pronto Soccorso il 14 agosto 2020 il Parlamento italiano ha approvato la Legge n.113 "*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*" che dispone misure di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Nei 10 articoli che la compongono, il Parlamento:

- individua l'ambito di applicazione del provvedimento, riguardante le professioni sanitarie e sociosanitarie, contestualmente definite (art. 1);
- prevede l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, composto per metà da donne, per monitorare: gli episodi di violenza commessi nell'esercizio delle funzioni; gli eventi sentinella che possano dar luogo ai suddetti fatti; l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; la promozione di studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza; corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e gestione di situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (art. 2);
- rimette al Ministro della Salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale (art. 3);
- interviene sull'art. 583-*quater* c.p. per prevedere che le lesioni gravi o gravissime procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell'esercizio o a causa di tali attività, siano punite con pene aggravate (per le lesioni gravi, reclusione da 4 a 10 anni, e per le lesioni gravissime, reclusione da 8 a 16 anni), in analogia con quanto previsto per le lesioni gravi e gravissime ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 4);
- inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato – che comportano un aumento di pena fino a un terzo – l'aver agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o

socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell'esercizio o a causa di tali attività (art. 5);

- prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d'ufficio quando ricorre la nuova aggravante (art. 6);
- prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie prevedano nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi (art. 7);
- istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebra annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca (art. 8);
- prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nonché nei confronti di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private (art. 9).
- Prevede una clausola di invarianza finanziaria (art. 10).

Altro tassello importante nella normativa sulla violenza contro le donne è la Legge 27 settembre 2021, n.134, legge di riforma del processo penale che ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere. L'articolo 2 della suddetta legge prevede ai commi 11-13 disposizioni, di immediata operatività, che estendono la portata applicativa delle norme introdotte con la Legge n. 69/2019 (Codice Rosso) alle vittime di tentato omicidio e alle vittime di delitti, in forma tentata, di violenza domestica e di genere già contemplati dal Codice Rosso.

La legge 27 settembre 2021, n. 134, che recava delega al Governo *Per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, è stata attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta Legge Cartabia). Si tratta di un provvedimento di ampio respiro, che apporta rilevanti modifiche al codice penale (artt. 1-3), al codice di rito (artt. 4-40), alle relative norme di attuazione (art. 41), oltre a contenere la disciplina della giustizia riparativa (artt. 42-67) e a disporre ulteriori interventi e modifiche ad alcune leggi speciali (artt. 68-84),

tra cui spicca l'intervento effettuato dall'art. 71 in materia di sostituzione delle pene detentive brevi già disciplinate dalla legge 24.11.1981, n. 689. L'entrata in vigore della riforma è stata fin da subito contrassegnata da svariate manifestazioni di protesta e da numerose contestazioni, anche di ordine tecnico, che hanno acceso l'attenzione dei media su alcuni aspetti particolarmente delicati (si pensi alla polemica di stampa sulle "scarcerazioni per mancanza di querela", ecc.).

La polemica, per fortuna, non ha però riguardato più di tanto quella parte della riforma che riguarda l'introduzione delle pene sostitutive.

Si tratta per l'appunto di pene sostitutive del carcere, non essendosi trovato il coraggio di introdurre nell'elenco edittale delle pene principali, il cui catalogo (art. 17) è rimasto dunque immutato; si è invece pensato di creare – accanto alle tradizionali "misure alternative" previste dall'ordinamento penitenziario, quattro figure di "pene sostitutive", alle quali è stata però riconosciuta la dignità di essere nominate nel codice penale (art. 20-*bis*).

Si tratta di un'innovazione importantissima (per chi, ben s'intende, saprà coglierne le opportunità: qui serve la duplice concorrente volontà del giudice e anche del suo imputato, eccezion fatta per la multa sostitutiva), destinata, almeno negli intenti, a cambiare il volto della penalità nel nostro Paese e ad avvicinare la data del processo al momento dell'effettiva esecuzione della sanzione penale, la quale non è né sospendibile condizionalmente (art. 61-*bis* l. n. 689/1981), né assoggettabile al meccanismo sospensivo di cui all'art. 656 c.p.p. per il chiaro disposto di cui all'art. 62 l. n. 689/1981.

Come scrive Massimiliano Dova (2024):

A un anno di distanza dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, può essere utile tracciare un bilancio su una tematica che, pur avendo assunto un rilievo centrale nel dibattito sulle scelte di politica criminale, sembra essere stato oggetto di una limitata attenzione da parte di una delle più incisive riforme del sistema sanzionatorio negli ultimi decenni. Si intende fare riferimento ai rapporti tra riforma delle risposte punitive e contrasto alla violenza contro le donne. Accanto alla finalità di investire (anche simbolicamente) sulla pena non-carceraria, attraverso la condivisibile scommessa sul lavoro di pubblica utilità e anticipando alla fase della cognizione alcune risposte punitive già previste come misure alternative (detenzione domiciliare e semilibertà), ci pare che l'obiettivo principale della riforma realizzata con il d.lgs. 150 del 2022 fosse la riduzione dei tempi della giustizia penale in linea con gli obiettivi del PNRR. Un contributo al raggiungimento di questo traguardo è offerto da ogni parte della riforma. L'introduzione delle pene sostitutive, l'estensione della procedibilità a querela e l'ampliamento dei confini applicativi della non punibilità per particolare tenuità del fatto si muovono nella stessa direzione: potenziare la giustizia deflattiva, sfoltendo l'elevata quantità di procedimenti penali. La condivisibile finalità di accrescere l'ef-

ficienza, in termini di tempi e costi, di un sistema penale tragicamente in affanno ha finito per collidere con alcune scelte di valore operate con i precedenti interventi legislativi. L'approccio della riforma sembra aver introdotto qualche nuovo ostacolo al faticoso percorso legislativo inaugurato dalla Convenzione di Istanbul. Del mancato coordinamento tra le nuove pene sostitutive e alcune modifiche legislative, altrettanto recenti, realizzate attraverso la l. 69 del 2019 è stato già detto. Il d.lgs. 150 del 2022 non sembra aver tenuto conto delle disposizioni che, per taluni reati, oggi richiedono, con una chiara vocazione special-preventiva, la partecipazione ai programmi per maltrattanti come condizione per l'accesso alla sospensione condizionale (art. 165, c. 5 c.p.) o durante l'esecuzione della pena e l'accesso alle misure alternative (artt. 13-*bis* o.p.). Per apprezzare la questione in una visione più ampia, si intende svolgere qualche considerazione sulle altre modifiche.

La riforma della non punibilità per particolare tenuità del fatto merita di essere analizzata per prima, perché è l'unica ad aver affrontato, tra luci e ombre, la questione della violenza contro le donne. Come noto, la più importante modifica dell'art. 131-*bis* c.p. ha riguardato il criterio generale che traccia i confini applicativi della non punibilità. Quest'ultimo non è più rappresentato dal massimo edittale di cinque anni di pena detentiva, come inizialmente stabilito dal legislatore nel 2015, bensì dal minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva. Il nuovo criterio ha notevolmente ampliato, in astratto, gli spazi di operatività della causa di non punibilità. Alla luce delle considerazioni svolte nella Relazione illustrativa della riforma, l'obiettivo dichiarato della deflazione riguardava, in particolare, alcuni reati a scopo di lucro: furti mono-aggravati, ricettazioni, ma anche alcune ipotesi di falso (in atto pubblico). Nel nuovo art. 131-*bis* c.p. sarebbero tuttavia rientrati – anche in virtù dell'autonomo rilievo della fattispecie tentata – quasi tutti i reati volti a prevenire le diverse forme di violenza contro le donne, come, ad esempio, lesioni personali commesse nell'ambito di relazioni affettive, violenze sessuali di minore gravità, atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito. Mosso dal presumibile intento di evitare che l'effettività del contrasto alla violenza contro le donne potesse essere messo in discussione attraverso il ricorso alla causa di non punibilità per particolare tenuità, il legislatore delegante ha esplicitamente escluso i reati previsti dalla Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne e la violenza domestica dall'ambito di applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe, infatti, rischiato di depotenziare il contributo offerto (anche) dal diritto penale al cambiamento culturale e di portare con sé un'ulteriore forma di vittimizzazione secondaria, in conseguenza della mancata espressione di un chiaro messaggio di riconoscimento dell'offesa subita e di censura per qualsiasi forma (anche lieve) di violenza contro le donne. Nel dare attuazione a questo vincolo, il legislatore delegato introduce eccezioni rispetto a una lunga lista di reati riconducibili alla Convenzione per i reati di cui agli artt. 558-*bis*, 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 609-*bis*, 612-*bis*, 612-*ter*. L'eccezione non è però circoscritta alle forme di violenza che sono espressione del fenomeno della violenza contro le donne e domestica, come invece la Convenzione di Istanbul avrebbe

richiesto. In tal senso, non si vede per quale ragione si escluda l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. in relazione a qualsiasi lesione personale commessa dall'autore di atti persecutori, ad esempio, in ambito condominiale (art. 576, c. 1, n. 5.1 c.p.); oppure nei confronti dell'ascendente o del discendente (art. 577, c. 1, n. 1 c.p.) o realizzata da una donna nei confronti di un uomo nell'ambito (o al termine) di una relazione di coppia (art. 577, c. 1, n. 1 e c. 2 c.p.). Si tratta di preclusioni assolute che sollevano dubbi di ragionevolezza, perché eccentriche rispetto al riferimento alla Convenzione di Istanbul, e interrogativi sul rispetto della legge delega. La scelta sovra-inclusiva, nell'essere frutto di una concezione di uguaglianza formale apparentemente inderogabile, esprime una neutralità normativa rispetto al genere che rischia di creare equivoci sul reale fondamento dell'opzione legislativa. A prescindere da quest'ampia formulazione, questa preclusione sembrerebbe segnalare, a prima vista, un approccio sensibile al tema della violenza contro le donne. Sarà, tuttavia, sufficiente allargare l'analisi, per giungere alla conclusione opposta. Per un verso, il nuovo art. 131-*bis* c.p. esclude, per eccesso, fatti estranei alla Convenzione di Istanbul, come quelli appena descritti. Il risultato pratico di questa preclusione senza distinzioni, in relazione al tema della violenza contro le donne, è che una lesione personale (oggi procedibile a querela) commessa da una donna nei confronti del suo partner maltrattante non potrà essere ritenuta di particolare tenuità. Una condanna per lesioni lievi, al pari della "confittualità di coppia" o della "reciprocità delle offese e delle umiliazioni", potrebbe costituire un argomento ulteriore per escludere, come accade nella prassi giurisprudenziale, l'integrazione del delitto di maltrattamenti. Per altro verso, la causa di non punibilità può, invece, operare per delitti che possono essere espressione dello stesso fenomeno della violenza contro le donne, come il sequestro di persona e la violenza privata.

Il tessuto normativo appare ancora meno coerente se si considera il consistente ampliamento dei reati procedibili a querela, che riguarda esattamente gli stessi fatti: lesioni personali commesse nell'ambito delle relazioni di coppia anche cessate; diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito; sequestro di persona e violenza privata. Se la finalità perseguita attraverso la preclusione all'accesso alla non punibilità per particolare tenuità del fatto è presumibilmente quella tratteggiata in precedenza, si fatica a comprendere la scelta di estendere la procedibilità a querela a tutte queste ipotesi di reato. La scelta, per sua natura, discutibile di ampliare la procedibilità a querela per questi reati (anche gravi) suscita ulteriori perplessità non solo perché riguarda un fenomeno, come la violenza contro le donne nelle relazioni affettive, che fa fatica a emergere e a essere riconosciuta nei procedimenti giudiziari, ma anche perché questa modifica apre la strada all'applicazione della causa estintiva per condotte riparatorie di cui all'art. 162-*ter* c.p. Solo per alcune tipologie di violenza potrà essere esclusa la particolare tenuità, come ad esempio per le lesioni commesse in una relazione affettiva, ma non in relazione alla violenza privata o al sequestro di persona. In ogni caso, il reato potrà essere dichiarato estinto a seguito di un'offerta riparatoria ritenuta congrua dal giudice, senza che la volontà della donna (persona offesa) possa incidere sull'applicazione del meccanismo estintivo di cui all'art. 162-*ter* c.p. In sintesi: le ragioni della parziale preclusione all'operatività della particolare tenuità del fatto nei casi di violenza contro le donne non sembrano aver assunto rilievo in rela-

zione all'indiretto ampliamento (attraverso l'estensione della procedibilità a querela) dell'ambito di operatività della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p.: la richiesta di punizione della vittima di questi reati potrà sempre essere sempre negata. L'unica ipotesi, non facilmente giustificabile, in cui è esclusa sia la non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia l'estinzione del reato per condotte riparatorie è rappresentata dal delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Come si ricorderà, a distanza di sei mesi dall'introduzione della nuova causa estintiva, il legislatore (con la l. 4 dicembre 2017, n. 172) ha escluso tale fattispecie dall'ambito di applicazione dell'art. 162-ter c.p. a seguito, tra l'altro, di una pronuncia del Gup di Torino che aveva dichiarato estinto il reato a fronte di un risarcimento di 1.500 euro. Lo stesso esito oggi potrebbe riguardare, tra gli altri, il tanto anelato (e approvato dal Parlamento all'unanimità) delitto di diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p.).

Insomma, le donne che faticosamente decidono di rivolgersi alla giustizia penale e si trovano spesso a sostenere, da sole, con il loro racconto, nei tempi lunghi del procedimento, il carico emotivo e l'onere probatorio nel processo, riceveranno un messaggio fuorviante. Il fatto di reato, pur astrattamente vietato sotto minaccia di una pena detentiva mediamente elevata, rischia divenire una questione privata. Come è stato autorevolmente osservato, in relazione al meccanismo estintivo di cui all'art. 162-ter c.p., «v'è un evidente "sacrificio della vittima" (che viene "sentita" senza poter bloccare il meccanismo) che, pur avendo evidentemente presentato la querela e pur non avendola rimessa, si vede negata la tutela penale, degradata a quella civile». Ogni rinuncia alla pena detentiva è senz'altro da accogliere con favore: non solo in ragione delle condizioni disumane della stragrande maggioranza degli istituti penitenziari italiani e della sostanziale assenza di speranze di perseguire la finalità rieducativa della pena, ma anche perché l'esecuzione della pena detentiva non favorisce (e semmai pregiudica) la tutela, a posteriori, degli interessi offesi. Anziché scommettere sulla pena detentiva, si sarebbe potuto potenziare, in modo più coerente, la partecipazione ai programmi per maltrattanti, per valutarne, in modo più compiuto, gli effetti special-preventivi. Non si ritiene che il legislatore delegato avrebbe ecceduto i limiti della delega, se avesse previsto la prescrizione di partecipare a tali programmi in relazione alle pene sostitutive inflitte nei casi di violenza contro le donne.

In seguito sono stati messi in atto i cosiddetti correttivi alla Riforma Cartabia che sono sfociati nel decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 recante *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*. Il decreto, in vigore dal 4 aprile 2024, si compone di 11 articoli.

Ricordiamo poi la Legge 5 maggio 2022 n. 53 *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*. La legge è volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine

di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine:

- introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregate per uomini e donne;
- introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di Pronto Soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
- istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;
- prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;
- perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio.

Alla luce dell'aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, con l'obiettivo di rendere, da una parte, più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi, dall'altra, di ampliare la tutela, in generale, delle vittime di violenza è stata approvata la Legge 24 novembre 2023 n. 168 *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica* (detta anche Codice Rosso Rafforzato) che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ad alcune leggi e prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Anche rispetto a questa legge sono state sollevate alcune osservazioni critiche. Il contrasto alla violenza domestica e in particolare sulla donna è – e deve restare – una priorità del Legislatore. A fronte di tale ineludibile esigenza, l'in-

tervento normativo qui esaminato pone una specifica attenzione all'inasprimento del trattamento sanzionatorio e soprattutto cautelare, in linea con le esigenze pubbliche di sicurezza. Vengono inoltre previste norme che, seppur prive di rilievo processuale, introducono una tempistica serrata nella valutazione del rilievo cautelare di vicende spesso nebulose, tempistica la cui violazione, seppur priva di alcun rilievo processuale, potrà determinare altre forme di responsabilità. A fronte di tale esigenza securitaria, marcata invece è l'esigenza di una crescita culturale e sociale che passi dalle formazioni intermedie e di cui, evidentemente, non potrà farsene carico il Magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ma ciascun cittadino che potrà farlo. Analogamente, si evidenzia un'esigenza di formazione specifica e multisettoriale fortemente avvertita dagli operatori, ma che, allo stato, rimane programmatica e demandata a quanto previsto dall'art. 6 del testo di legge che, in parte, si limita a positivizzare pratiche virtuose già presenti nei programmi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, per poi demandare all'Autorità politica delegata per le pari opportunità, la predisposizione di apposite linee guida nazionali, al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

Infine la Legge 8 settembre 2023, n. 122, *Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere*, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La legge prevede che qualora il Pubblico Ministero non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato e assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato d'ufficio.

Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia dei reati da cosiddetto codice rosso, istituendo un nuovo dovere di vigilanza dei Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali sul rispetto del termine dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte delle vittime di tali reati, con possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato in caso di mancato rispetto del termine. Una riforma all'insegna della tutela delle vittime di violenza, che tuttavia presenta più criticità che aspetti positivi. Seppur dettate dalla volontà di porre rimedio a eventuali stasi nei procedimenti relati-

vi a reati da cosiddetto codice rosso, rischiano in realtà, da un lato, di rivelarsi sostanzialmente inefficaci per la tutela delle stesse persone offese, e, dall'altro, di imporre una serie di adempimenti defatigatori che non faranno altro che rallentare, appesantire e ingolfare l'attività dei singoli uffici giudiziari anziché velocizzarla, snellirla e renderla maggiormente effettiva ed efficace.

Sul piano della tutela delle vittime del reato, s'impongono infatti subito due osservazioni critiche essenziali:

- in primo luogo, la norma facoltizza e non obbliga il Procuratore della Repubblica a revocare l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato («può»), senza peraltro specificare se e quali condizioni ulteriori debbano ricorrere, oltre al mancato rispetto del termine dei tre giorni, per procedere in tal senso (con ciò lasciando pertanto intendere che tale condizione sia necessaria ma non sufficiente);
- in secondo luogo, in caso di revoca dell'assegnazione, la norma paradossalmente non istituisce tempi certi entro cui procedere all'assunzione delle informazioni da parte della persona offesa, giacché, a differenza di quanto previsto per l'originario titolare del procedimento, che è tenuto a rispettare scadenze temporali stringenti, il Procuratore della Repubblica o – molto più verosimilmente – altro magistrato dell'ufficio a cui il procedimento verrà riassegnato dovranno provvedere ad assumere tali informazioni non più entro tre giorni, bensì solamente «senza ritardo» (dunque in un lasso di tempo indefinito e molto più elastico).

Se, perciò, il mero mancato rispetto del termine dei tre giorni non appare, di per sé, sufficiente a imporre una revoca dell'assegnazione del procedimento (posto che, altrimenti, la norma avrebbe dovuto stabilire l'obbligo e non la mera facoltà per il capo dell'ufficio di procedere in tal senso), tale aspetto, unitamente alla mancata tipizzazione delle cause che possono portare a un simile esito e alla mancata previsione di scadenze temporali precise per provvedere agli adempimenti omessi una volta revocata l'assegnazione, rappresentano elementi di forte incertezza sul piano della tutela delle vittime dei reati.

Ma la norma così come congegnata si espone a rilevanti profili critici anche e soprattutto sul piano dell'organizzazione degli uffici giudiziari, rivelandosi di estrema difficoltà attuativa e foriera di conseguenze negative per l'azione degli organi inquirenti.

Anzitutto non è chiaro come possa essere istituito e regolato il flusso informativo tra i singoli Sostituti e il Procuratore della Repubblica sui dati relativi all'assunzione delle informazioni dalle persone offese nel termine di tre giorni dall'iscrizione delle notizie di reato.

Non esiste un sistema di monitoraggio in tal senso, né si vede come tali dati potrebbero essere inseriti e raccolti all'interno degli attuali applicativi ministeriali.

È impensabile che il Procuratore della Repubblica possa tenere traccia di tutti i singoli procedimenti che, quotidianamente, vengono iscritti nel proprio ufficio per reati da c.d. codice rosso e che, conseguentemente, vengono a scadere nel termine di tre giorni dalla loro iscrizione.

Del resto, neppure è pensabile che il Procuratore della Repubblica chieda quotidianamente ai magistrati del proprio ufficio (e alle rispettive segreterie) di relazionare circa il rispetto del termine dei tre giorni su ogni singolo fascicolo che venga, di giorno in giorno, iscritto.

E ciò non soltanto negli uffici di medio-grandi dimensioni, per facili e intuibili ragioni, ma anche in quelli piccoli, di cui è costellato il nostro Paese, che certamente non possono far fronte a simili e ingestibili flussi e obblighi informativi.

Analogamente, è impensabile che ciascun Sostituto (e la relativa segreteria) possa relazionare, quotidianamente, al Procuratore sul rispetto di tale previsione e sui singoli procedimenti in cui il termine vada, via via, a scadere.

Ciò non soltanto per la mole enorme di procedimenti che, ogni giorno, vengono iscritti all'interno di ogni ufficio giudiziario, ma anche perché questo significherebbe di fatto paralizzare l'attività dei singoli magistrati, che dovrebbero preoccuparsi più di relazionare circa il rispetto o meno dei termini scaduti e di giustificarsi sui motivi di un eventuale ritardo, piuttosto che dedicare le proprie energie e risorse allo svolgimento delle indagini.

D'altra parte, è cosa nota che sono rarissimi i casi in cui il Pubblico Ministero provvede direttamente e personalmente ad assumere le informazioni dalle varie vittime di reato, mentre solitamente tale adempimento viene delegato alla polizia giudiziaria.

E non è pensabile che ciascun Pubblico Ministero, ogni singolo giorno, effettui la cernita di tutti i fascicoli per i quali la Procura Generale non ha ancora assunto (o trasmesso) le informazioni dovute entro la scadenza dei tre giorni, per poi relazionare al Procuratore, perché quest'attività richiederebbe uno sforzo quotidiano insostenibile e inesigibile da parte di ciascun magistrato (e della rispettiva segreteria).

Vi è piuttosto da considerare che i motivi di un eventuale ritardo possono essere vari (dalla irreperibilità o sottrazione al contatto con la Procura Generale della stessa persona offesa, all'obiettiva impossibilità per la Procura Generale di provvedere nei termini di legge per mancanza o scarsità di risorse e di personale, al sovraccarico di lavoro, ai problemi organizzativi interni degli uffici, ecc.) e che il mancato rispetto di tale termine non sempre è indice di inettitudi-

ne, superficialità o neghittosità. Quindi imporre sempre e invariabilmente un obbligo di relazionare al capo dell'ufficio sul rispetto del termine dei tre giorni apparirebbe un adempimento notarile inutilmente defatigante.

Oltre a questo, occorre anche considerare gli effetti negativi e deleteri che simili adempimenti e le relative conseguenze andrebbero a creare sulla serenità e sul benessere lavorativo dei singoli magistrati cui è affidata la trattazione dei reati da c.d. codice rosso (già di per sé messa a dura prova in ragione della natura di tali procedimenti e della continua attenzione che richiedono), dal momento che essi verrebbero a essere costantemente assillati dal pensiero di dover relazionare al capo dell'ufficio sul rispetto del termine dei tre giorni e dalla minaccia della scure della possibile revoca dell'assegnazione, con le connesse responsabilità professionali e disciplinari.

In questo senso, infatti, appare altamente significativo che la riforma abbia previsto che, entro tre giorni dalla comunicazione della revoca dell'assegnazione, il magistrato originariamente titolare dell'indagine possa presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica (evidentemente per giustificare tale ritardo e nell'ottica di presagibili conseguenze negative per sé).

Il meccanismo di revoca e riassegnazione dei fascicoli, se applicato con freddo automatismo, rischia, poi, di essere anche foriero di ingiustificate disparità di trattamento tra i singoli magistrati dell'ufficio, nella misura in cui la riassegnazione di quote (anche notevoli) di fascicoli ad altri colleghi potrebbe determinare un sensibile aggravio del loro carico di lavoro, costringendoli così a dover sopportare in proprio il peso di altrui scelte, inefficienze e responsabilità.

Perplessità suscita anche l'obbligo, da parte dei singoli Procuratori Generali, di acquisire, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine dei tre giorni da parte delle Procure della Repubblica del distretto, giacché non si vede né come tali dati – a monte – potrebbero essere estrapolati e aggregati da parte delle singole Procure, peraltro con tempistiche così onerose per gli uffici giudiziari, né – a valle – come il Procuratore Generale potrebbe comunque intervenire per porre rimedio alle eventuali criticità rilevate (se non, ancora una volta, sul piano disciplinare).

# LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

## 1. La violenza contro le donne

In Italia e nel mondo una donna su tre ha subito violenza, per lo più da parte di partner intimi.

La violenza contro le donne è una delle violazioni dei diritti umani più sistematiche e comuni a livello mondiale e rappresenta un problema di salute di proporzioni globali enormi (WHO 2021).

La violenza contro le donne non è un fenomeno di natura episodica, né emergenziale, è un problema strutturale. È un fenomeno trasversale alle classi sociali. Non si manifesta esclusivamente in contesti marginali o in situazioni di degrado.

«Un flagello mondiale»: così l'Onu definisce la violenza contro le donne [...]. Questo il tema del rapporto dell'Onu che si è occupato in prevalenza di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, ma anche di mutilazioni genitali e di ciò che accade alle donne durante le guerre. In una conferenza stampa l'assistente del segretario generale Kofi Annan, Rachel Mayanja, ha detto: «Finalmente il velo sulle violenze contro le donne è stato squarciato; la realtà è diventata di pubblico dominio e ciò ci obbliga ad agire». Il rapporto, di 139 pagine, afferma che solo 89 Paesi hanno una legislazione sulle violenze familiari e che tra il 40 e il 70 per cento delle donne assassinate lo sono dal marito o dall'amante.

Il rapporto parla anche di mutilazioni genitali subite da 130 milioni di ragazze nel mondo, soprattutto in Africa, in alcuni Paesi del Medio Oriente e nelle comunità di immigrati. Anche nei conflitti armati la violenza contro le donne ha spesso carattere sessuale. Secondo il Rapporto Onu allora il modo migliore per combattere tale flagello è quello di fare conoscere pubblicamente il fenomeno, parlarne, prendere impegni politici davanti all'opinione pubblica, coinvolgere la società civile e le organizzazioni, in particolare quelle delle donne, nell'elaborazione di leggi dedicate (testo disponibile al sito: [lastampa.it](http://lastampa.it)).

La violenza contro le donne è ormai riconosciuta come una violazione dei diritti della persona in tutte le sedi istituzionali di ogni paese e organizzazione internazionale. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza Contro le Donne (CEDAW) definisce la violenza contro le donne come «qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali, o psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata delle donne» (testo disponibile al sito: [regione.lombardia.it](http://regione.lombardia.it)).

Un altro riferimento fondamentale per inquadrare il fenomeno è la Convenzione di Istanbul che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" indica:

“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sulla differenza di genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”. La violenza maschile contro le donne colpisce in maniera trasversale a prescindere da età, etnia, livello di istruzione o classe sociale e può avere effetti gravi e spesso a lungo termine. Questo fenomeno assume forme diverse, spesso molto subdole, che è importante saper riconoscere. La matrice delle diverse forme di violenza, tuttavia, resta la medesima: il meccanismo di prevaricazione maschile volto a mantenere (anche inconsapevolmente) quell'asimmetria (testo disponibile al sito: [back.weworl.it](http://back.weworl.it)).

C'è stato un lungo silenzio in Italia e nel mondo sulla violenza contro le donne. Il femminicidio, la violenza sulle donne in quanto donne, sono fenomeni strutturali nella nostra società che devono essere affrontati attraverso azioni condivise e coordinate, mirate a un profondo cambiamento culturale che affronti le radici della violenza maschile.

## 2. Le molteplici facce della violenza

La violenza contro le donne può assumere diverse forme che possono essere presenti singolarmente o manifestarsi contemporaneamente.

- La *violenza domestica* è l'insieme dei comportamenti messi in atto per mantenere il controllo sulla partner all'interno di una relazione di coppia e una delle forme più comuni di violenza sperimentata dalle donne a livello mondiale.

- La *violenza fisica*, maggiormente riconosciuta poiché lascia segni sul corpo, è qualsiasi forma di aggressività e di maltrattamento contro le donne, contro il corpo e le cose che appartengono loro.
- La *violenza sessuale*, spesso non riconosciuta quando agita da un partner intimo, è qualsiasi imposizione di coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso, sia all'interno che al di fuori della coppia (compreso lo stupro) e le *molestie sessuali* (commenti, gesti o affermazioni volte a perturbare la sfera sessuale della vittima ad esempio attraverso comportamenti insistenti, allusioni erotiche, uso di un linguaggio volgare ecc.).
- La *violenza psicologica* rappresenta una forma di maltrattamento altrettanto diffusa, sebbene più subdola e complessa da riconoscere, che può manifestarsi attraverso una serie di atteggiamenti intimidatori e di controllo, volti a isolare e indebolire la vittima.
- La *violenza verbale* che comprendono forme di umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico.
- La *violenza economica* che mira al controllo della partner tramite privazione o limitazione nell'accesso alle disponibilità economiche proprie o della famiglia, di fare liberamente acquisti, di avere un proprio lavoro.
- La *violenza online* che include cyberbullismo, sexting non consensuale ovvero l'invio di messaggi e/o fotografie a sfondo sessuale non richieste; revenge porn ovvero la pratica di condividere su internet filmati o fotografie esplicite della partner.
- Un'altra forma di violenza fortemente diffusa e di recente riconoscimento giuridico è rappresentata dagli atti persecutori, riconducibili alla fattispecie di reato di *stalking*.
- Il *femminicidio*, ovvero l'uccisione di una donna in quanto donna, è la punta dell'iceberg di un problema sistemico, l'ultimo atto di una violenza spesso perpetrata per anni (testo disponibile al sito: [retezerosei.savethechildren.it](http://retezerosei.savethechildren.it)).
- La *violenza sul luogo di lavoro*, cioè tutte quelle circostanze in cui il personale viene abusato, minacciato o aggredito con conseguenze implicite e/o esplicite sulla sua salute, sicurezza e benessere.
- Altre forme di violenza sono il *traffico di essere umani* volto allo sfruttamento sessuale, i *matrimoni forzati* e le *mutilazioni genitali femminili*, *aborto forzato* e *sterilizzazione forzata* e il *favoreggiamento* di tutti questi reati.
- La *violenza assistita* è l'«esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli

effetti. Si include l'assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici» (CISMAI 2005, testo disponibile al sito: [cismai.it](http://cismai.it)).

Elevatissimo è il numero dei casi in cui i figli assistono alla violenza subita dalla propria madre (73% delle vittime che hanno figli) e nel 21% dei casi i figli sono essi stessi vittima di violenza da parte del maltrattante (Istat 2023b).

La violenza contro le donne, dunque, non rappresenta un'emergenza, ma un fenomeno strutturale caratterizzato da una natura multifattoriale al cui interno sono ravvisabili aspetti sociali, culturali politici e relazionali che sono tra loro interdipendenti.

Nel 2021, WeWorld (testo disponibile al sito: [weworld.it](http://weworld.it)) ha realizzato l'indagine *La cultura della violenza*, da cui emerge che 1 donna su 3 non riconosce le forme più subdole di violenza. Nonostante in questi ultimi anni, il problema della violenza sulle donne sia entrato nel nostro immaginario collettivo e si abbia maggior consapevolezza del problema e del suo sommerso, tanto c'è ancora da fare. Prima di tutto nel riconoscere che la violenza non è solo quella fisica, ma ci sono forme molto più sottili e altrettanto gravi. L'indagine nasce con l'obiettivo di misurare, da un lato la percezione delle cause della violenza sulle donne in Italia, dall'altro per fotografare il grado di consapevolezza del fenomeno tra le donne stesse e in particolare quanto siano ancora diffusi, anche in modo inconsapevole, diverse forme di violenza e molestie, così come gli stereotipi di genere, anche sui bambini. Aspetti chiave che evidenziano come sia ancora forte la cultura patriarcale in Italia, con stereotipi di genere che creano i presupposti per una cultura della violenza e sopraffazione così pervasiva da essere data a volte per scontata dalle donne stesse.

Mentre è universalmente riconosciuto che la violenza fisica sulle donne, fino alle estreme conseguenze del femminicidio, è reato, non si può dire lo stesso per tutte quelle forme di violenza invisibile (psicologica ed economica, ad esempio) che si basano su un modello di prevaricazione maschile e che restano più difficili da riconoscere.

- Meno del 40% delle donne è consapevole di aver subito almeno una volta nella vita una qualche forma di molestia.
- Circa il 70% delle lavoratrici dichiara di aver subito una forma di discriminazione in ambito lavorativo; il 40% ha subito una forma di violenza e/o controllo in una relazione sentimentale/familiare, oltre il 50% da sconosciuti con il *catcalling*.
- Tra coloro che hanno dichiarato precedentemente di non aver mai ricevuto molestie: 1 donna su 3 dichiara, successivamente, di aver subito almeno

una forma di violenza/controllo all'interno di una relazione sentimentale/familiare e 2 su 10 ne dichiarano almeno tre.

- Più del 50% delle donne ha subito *catcalling* almeno una volta nella vita. Ma oltre 1 su 3 precedentemente risponde di non aver mai subito una molestia.
- Il 70% delle donne vede nella cultura patriarcale e maschilista la causa più importante della violenza sulle donne, mentre 3 uomini su 10 individuano ancora nelle donne, che provocano e che umiliano, le cause della violenza.

La violenza è un fenomeno grave, diffuso e trasversale tra i diversi status sociali. Le donne difficilmente guardano alla violenza subita come a un crimine, anche in presenza di ferite. Molte giovani che subiscono lo stupro dal fidanzato non lo riconoscono come reato. Le donne spesso non parlano con nessuno della violenza subita e poche denunciano alle Forze dell'Ordine. La violenza si perpetua da genitori a figli. Si è socializzati alla normalità della violenza. Parlare della violenza aiuta e soprattutto aiuta rivolgersi alle istituzioni (Istat 2023b).

### 3. I numeri della violenza

La violenza contro le donne è fenomeno di difficile misurazione perché in larga parte sommerso. Molto spesso si tratta di violenze dentro la famiglia, più difficili da dichiarare e denunciare, situazioni in cui la donna si sente sola a dover affrontare un dramma che, se portato allo scoperto, sconvolgerebbe anche gli equilibri di vita di altre persone care.

Data la complessità delle reazioni emotive e psicologiche che si sviluppano a seguito di una violenza, sia essa episodica o continuata nel tempo, il sommerso relativo ai reati che la descrivono è molto elevato, per questo non è possibile limitarsi a considerare le fonti di natura amministrativa per la sua conoscenza, fatta eccezione per il dato sugli omicidi delle donne.

Le indagini di vittimizzazione sulle donne risultano quindi fondamentali per avere un quadro più verosimile dell'entità del fenomeno e sono anche fonti insostituibili per comprenderne la dinamica.

La prima indagine interamente ed esplicitamente dedicata alla violenza sulle donne – denominata Indagine sulla sicurezza delle donne – è stata condotta dall'Istat nel 2006, la seconda nel 2014, con il contributo finanziario del Ministero per le Pari Opportunità, grazie all'attiva collaborazione progettuale dei Centri Antiviolenza e anche con il supporto di alcune donne vittime di violenze.

Per la prima volta l'Istat ha potuto documentare quanto è diffusa la violenza fisica, sessuale e psicologica, chi ne sono gli autori, gravità, luogo, conseguenze, con approfondimenti sulla dinamica della violenza e sulla enorme quota di sommerso. Dati fondamentali ai fini delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere (testo disponibile al sito: [istat.it](http://istat.it)).

Secondo i dati dell'Istat relativi all'anno 2014, il 31,5% delle 16-70enni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro e il tentato stupro.

Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne, in particolare il 5,2% da partner attuale e il 18,9% dall'ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa della violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.

Il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento e la minaccia o l'uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).

Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle donne italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le donne straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le donne italiane (21,5% contro 16,2%). Le donne straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono più violenze (testo disponibile al sito: [istat.it](http://istat.it)).

Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze (fisiche o sessuali) da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 25,3%). Le donne straniere che hanno subito violenze da un ex partner sono il 27,9%, ma per il 46,6% di queste, la relazione è finita prima dell'arrivo in Italia.

Nel confronto con i dati della precedente ricerca Istat del 2006 si colgono importanti segnali di miglioramento: diminuiscono la violenza fisica e sessuale da parte dei partner attuali e da parte degli ex partner, e cala anche la violenza sessuale (in particolare le molestie sessuali, dal 6,5% al 4,3%), perpetrata da uomini diversi dai partner. Non si intacca però lo zoccolo duro della violenza nelle sue forme più gravi (stupri e tentati stupri) come pure le violenze fisiche da parte dei non partner mentre aumenta la gravità delle violenze subite.

Oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono anche violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo e intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia.

Nel 2014 sono il 26,4% le donne che hanno subito violenza psicologica o economica dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner.

La violenza psicologica è in forte calo rispetto al 2006, quella commessa dal partner attuale diminuisce dal 42,3% al 26,4%. Diminuisce l'incidenza soprattutto di quella meno grave, ovvero non accompagnata a violenza fisica e sessuale (dal 35,9% al 22,4%).

Nel 2014, le violenze psicologiche più gravi (le minacce e l'essere chiuse in casa o l'essere seguite) riguardano l'1,2% delle donne in coppia, per un totale di 200 mila donne, mentre i figli sono stati oggetto di minaccia e ritorsione per circa 50 mila donne (0,3%). Per le donne che si sono separate dall'ex la strumentalizzazione e la minaccia dei figli raggiunge il 3,4%, le violenze psicologiche più gravi il 13,5%.

Una percentuale non trascurabile di donne ha subito anche atti persecutori (stalking). Si stima che il 21,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni abbia subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell'arco della propria vita. Se si considerano le donne che hanno subito più volte gli atti persecutori queste sono il 15,3%. Lo stalking è stato subito anche da altre persone, nel 10,3% dei casi. Complessivamente, sono circa 3 milioni 466 mila le donne che hanno subito stalking da parte di un qualsiasi autore, pari al 16,1% delle donne. Nel corso del solo anno relativo ai 12 mesi prima dell'intervista (nel 2014), le vittime di stalking da parte di ex partner sono 147mila, 1,5% delle donne (11,4% nel caso in cui le donne si siano lasciate dall'ex negli ultimi 12 mesi). Sono 478mila (2,2%) quelle che dichiarano di averlo subito da altre persone. Nei casi di autore diverso da un ex-partner le donne hanno subito stalking da

conoscenti (nel 4,2% dei casi), sconosciuti (3,8%), amici o compagni di scuola (1,3%), colleghi o datori di lavoro (1,1%), dai parenti e dai partner con cui la donna aveva al momento dell'intervista una relazione (entrambi nello 0,2% dei casi). Gli autori di stalking sono maschi nell'85,9% dei casi a fronte di un 14,1% di femmine.

Il 78% delle vittime non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati: solo il 15% si è rivolta alle Forze dell'Ordine, il 4,5% a un avvocato, mentre l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o anti stalking. Tra queste solo il 48,3% delle donne che si sono rivolte a istituzioni o servizi specializzati ha poi denunciato o sporto querela, il 9,2% ha fatto un esposto, il 5,3% ha chiesto l'ammonimento e il 3,3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40,4% che non ha fatto alcunché.

Tra le vittime che non si sono rivolte a istituzioni o a servizi specializzati, una su due afferma di non averlo fatto perché ha gestito la situazione da sola.

I primi dati relativi agli omicidi commessi nell'anno 2023, appena diffusi dal Ministero dell'Interno (Istat 2024), indicano che, in misura stabile, oltre la metà degli omicidi sono attribuiti al partner o all'ex partner della donna uccisa e circa il 20% ad altri parenti; 4 omicidi su 5 avvengono quindi nell'ambito familiare ristretto o allargato (testo disponibile al sito: [istat.it](http://istat.it)).

Come si legge nel Rapporto Istat:

A marzo 2022 la *Statistical Commission* delle Nazioni Unite ha approvato lo *Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as "femicide/feminicide")*. In questo ambito vengono definiti omicidi di genere, comunemente detti femminicidi, quelli che riguardano l'uccisione di una donna in quanto donna. L'Italia ha scelto di aderire a questo framework. Le variabili necessarie per identificare un femminicidio sono molte e riguardano la vittima, l'autore e il contesto in cui ha avuto luogo l'uccisione. Sinteticamente, nella definizione afferiscono tre tipologie di *gender-related killing*: gli omicidi di donne da parte del partner; gli omicidi di donne da parte di un altro parente; gli omicidi di donne da parte di un'altra persona, sia conosciuta sia sconosciuta, che però avvenga attraverso un *modus operandi* o in un contesto legato alla motivazione di genere. Dal 2020, in base alle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno, l'Istat ha iniziato a calcolare il numero dei femminicidi in Italia. Si tratta di un percorso in divenire, dal momento che il database di riferimento diventa sempre più preciso e consente di considerare più informazioni. Nel 2022 i femminicidi presunti sono stati 106 su 126 omicidi di donne (nel 2021 erano 104 su 119 omicidi con una vittima donna, nel 2020 104 su 116): in particolare, le donne uccise nell'ambito della coppia, dal partner o ex partner, sono 61; gli omicidi a opera di un altro parente sono 43, mentre una donna è stata uccisa da un conoscente con movente passionale e una uccisa da sconosciuti, nell'ambito della criminalità organizzata.

A causa principalmente della differenza tra il numero delle denunce presentate e la situazione reale, la fonte amministrativa degli archivi delle Forze di Polizia non può costituire uno strumento conoscitivo esaustivo rispetto al fenomeno generale della violenza sulle donne. In tale contesto si usa tuttavia monitorare l'andamento di alcuni reati che si ritengono maggiormente collegati al fenomeno. Accanto a questi, denominati convenzionalmente come "reati spia" (atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenze sessuali), un'attenzione particolare viene posta anche a reati più specifici (tra cui la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o la costrizione o induzione al matrimonio), che possono però presentare una variabilità più elevata nel tempo in ragione della loro scarsa frequenza.

I dati relativi ai primi tre trimestri del 2023 rilasciati dal Ministero dell'Interno, mostrano, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, una diminuzione quasi identica delle denunce per i tre reati spia. Gli atti persecutori risultano, nei primi nove mesi dell'anno 2023, circa 12.500, in calo del 13%; i maltrattamenti in famiglia sono circa 16.600 e le violenze sessuali si attestano a 4.341 (entrambi in diminuzione del 12%). Questi reati in realtà erano risultati in aumento negli anni precedenti (maltrattamenti e violenze sessuali fino al 2022, stalking fino al 2021). La percentuale di vittime donne tra i denunciati è pari al 74% per gli atti persecutori, all'81% per i maltrattamenti in famiglia e al 91% per le violenze sessuali.

Considerando i dati del 2022, le donne vittime di atti persecutori risultano 12.928, pari a un tasso di 42,8 donne per 100mila. Le denunce di maltrattamenti contro familiari e conviventi con vittima donna sono state 19.963 (65,2 per 100mila donne) e quelle di violenza sessuale 4.986 (16,5 per 100mila donne). L'assenza di un denominatore certo di esposte al rischio cui rapportare gli eventi per le straniere, nonché l'influenza di una possibile differente propensione alla denuncia nelle due collettività italiana e straniera, non consente di trarre conclusioni puntuali sull'incidenza dei "reati spia" distinti per nazionalità.

La classe di età delle vittime in cui l'incidenza dei "reati spia" è maggiore è quella 3.544 anni nel caso degli atti persecutori e dei maltrattamenti familiari (100,1 e 141,4 vittime per 100mila donne della stessa età); per le violenze sessuali è la classe delle giovani di 14-17 anni (89,1 vittime per 100mila ragazze della stessa età). Mentre per i primi due delitti i tassi risultano elevati anche in più classi prossime a quella modale, le denunce di violenza sessuale si concentrano nelle età giovanili.

Sempre nel corso dell'anno 2022 sono state presentate 1.092 denunce per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per circa i due terzi (65,8%) da parte di donne. L'incidenza maggiore per le vittime femminili si registra nella classe di età 18-24 anni (9,3 denunce per 100mila donne). Si sono anche raccolte 12 denunce per costrizione o induzione al matrimonio riguardanti donne, di cui 4 minorenni.

Si segnala inoltre che nel 2022 i controlli effettuati dalle volanti per casi di presunta violenza domestica sono stati 1.608. Tra il 2022 e il 2023 la composizione delle vittime tra i sessi è rimasta inalterata.

Nel 2022 gli accessi delle donne in Pronto Soccorso (PS) con indicazione di violenza sono stati 14.448, in aumento rispetto agli accessi registrati nel 2021 (12.780, +13%). Nel 2020, a fronte di un netto calo degli accessi in Pronto Soccorso dovuti

all'emergenza sanitaria (-39,8%), quelli con indicazione di violenza sono diminuiti con minore intensità (-25,2%).

Nel 2022 gli accessi con indicazione di violenza sono pari a 4,9 accessi per 10mila donne, dato che raggiunge il massimo tra le giovani donne di 18-34 anni (9,7 per 10mila), seguite dalle donne adulte di 35-49 anni (8,0 per 10mila).

Considerando il triennio 2020-2022, al fine di avere dati più stabili, l'analisi per cittadinanza mostra tassi di prevalenza più alti per le donne provenienti dall'Africa occidentale (21,1 accessi per 10mila donne residenti) e dell'America centro meridionale (21,5), seguite dalle donne dell'Africa settentrionale e di quella orientale (rispettivamente 16,6 e 14,4 accessi per 10mila donne residenti), contro le donne italiane (4,1) e dell'Unione Europea esclusa l'Italia (7,5).

Nel 2021 il 60,3% delle donne con accesso al Pronto Soccorso per violenza ha ricevuto un codice verde e il 27,7% un codice giallo (che indica urgenza e urgenza differibile). Rispetto agli anni precedenti la quota di codici gialli è sensibilmente aumentata: nel 2017 era il 12,8% e nel 2020 il 25,1%. Si tratta di un risultato coerente con quanto previsto dalle *“Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza”* secondo le quali, nei casi di violenza alla donna, deve essere riconosciuta almeno una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) così da garantire una visita medica tempestiva (solitamente entro un tempo di attesa massimo di 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. Non sono poche, infatti, le donne che abbandonano il Pronto Soccorso: nel 4% dei casi questo avviene prima della visita medica o durante gli accertamenti, mentre il 3% lascia il Pronto Soccorso dopo la visita rifiutando il ricovero in ospedale.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, i dati elaborati dall'analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) (Istat 2023c) mostrano un miglioramento nella capacità di individuare i casi di violenza da parte di medici e operatori sanitari, oltre a una migliore qualità nei dati. Ciò è visibile dalla maggiore presenza di informazioni legate alla violenza sulle diagnosi principali e secondarie e sulla “causa esterna” che permettono di identificare l'origine del ricovero. Nel 2022 si sono registrati 1.196 ricoveri ordinari di donne con indicazione di violenza, il 19,6% in meno rispetto al 2019, riferiti a 1.093 donne (0,4 ogni 10mila donne): nell'arco di 12 mesi queste donne hanno avuto più di un ricovero riconducibile alla violenza subita (in media 1,1). L'ospedalizzazione femminile riconducibile alla violenza è più elevata per le minorenni e per le giovani di 18-34 anni (rispettivamente 0,59 e 0,65 ricoveri ordinari per 10mila residenti a fronte di 0,40 per il totale), è prossima alla media per le donne adulte di 35-49 anni ed è più bassa dopo i 50 anni di età.

Si osservano forti differenze tra italiane e straniere sia in termini di incidenza sui ricoveri sia di tassi in rapporto alla popolazione: tra le donne straniere i ricoveri ordinari per violenza sono 20,5 ogni 10mila ricoveri totali, a fronte di un valore pari a 3,3 tra le italiane (4,3 il dato medio complessivo); il tasso per le donne straniere è pari a 1,07 per 10mila residenti, 3,7 volte più elevato di quello osservato per le italiane (0,29). I divari si ampliano ulteriormente tra le donne giovani di 18-34 anni: fra le straniere si registrano 43,6 ricoveri ordinari con indicazione di violenza per 10mila ricoveri totali

rispetto ai 10,2 rilevati per le italiane e un tasso 4,4 volte più elevato (1,59 per 10mila residenti rispetto a 0,36).

Tra le cittadinanze, nel triennio 2020-2022 l'ospedalizzazione di donne straniere con indicazione di violenza riguarda maggiormente quelle provenienti dai paesi dell'Africa occidentale (2,94 ricoveri ordinari per 10mila donne residenti) e dell'Africa orientale (2,86), seguite dalle donne dell'America centro meridionale (2,09).

La permanenza media in ospedale per i ricoveri, sempre con indicazione di violenza, risulta invece più prolungata per le donne italiane (6,9 giorni nel triennio) rispetto alle donne straniere (5,5 giorni), in particolare dai 50 anni in poi.

L'analisi delle tipologie di diagnosi di violenza riportate nelle SDO evidenzia che, tra le minorenni, sono più frequenti quelle che corrispondono a maltrattamenti (sindrome del bambino maltrattato, 36,6% nel triennio 2020-2022), lesioni inflitte da altre persone (aggressioni, stupri, ecc.) e problemi genitori-figli (riportati rispettivamente nel 26,7% e nel 16,7% delle schede); tra le adulte emergono le lesioni inflitte da altre persone (66,1% nel triennio 2020-2022), seguite dai maltrattamenti (abusi fisici, psichici, sessuali e trascuratezza).

I ricoveri ospedalieri in regime ordinario con indicazione di violenza sono individuati sia mediante le diagnosi (presenza di almeno uno dei codici ICD-9-CM legati alla violenza, in diagnosi principale o secondaria o quale causa esterna di traumatismo e avvelenamento), sia utilizzando l'informazione relativa alla modalità che ha determinato il traumatismo o intossicazione: "violenza altrui". Nel tempo è aumentata la quota di casi individuati nella SDO per la presenza di almeno una diagnosi riconducibile alla violenza e per l'indicazione della "violenza altrui" nella variabile traumatismi o intossicazioni (da 38,3% nel 2017 a 40,7% nel 2022). Contestualmente è diminuita la percentuale di casi individuati con la sola indicazione di "violenza altrui" (da 26,0% a 24,2%) ed è rimasta sostanzialmente invariata la restante quota di ricoveri con almeno una diagnosi di violenza senza ulteriori indicazioni (35,1% nel 2022).

Nel 2023 le richieste ricevute dal numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, il 1522, sono state 51.713, in significativo aumento rispetto agli anni precedenti (+143% è la variazione rispetto al 2019, +59% rispetto al 2022). L'incremento dei contatti nel 2023 caratterizza tutti i trimestri e risulta particolarmente accentuato, come ogni anno, in corrispondenza dell'ultimo, probabilmente a causa della grande risonanza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre quando, sotto la spinta dei mass-media e dei social, l'utenza è più sollecitata a rivolgersi al servizio. Nel quarto trimestre del 2023, tuttavia, l'incremento registrato è stato particolarmente evidente, probabilmente anche per gli effetti sull'opinione pubblica dell'omicidio di Giulia Cecchetti.

Le persone contattano il 1522 per richieste di aiuto in quanto vittime di violenza o stalking (31,3% delle richieste), ma anche per chiedere informazioni sul servizio svolto dal numero di pubblica utilità (33,5%) e per avere informazioni su Centri Antiviolenza (11,6%). Tra gli utenti del 1522, la percentuale di donne che chiama è pari al 79,7%.

Le vittime che hanno cercato aiuto presso il 1522 sono state 16.283 nel 2023, un numero in aumento rispetto al 2022 (+36,7%); 14.455 sono donne (di queste l'87,2% è italiana).

Il 45,7% delle vittime donne ha un'età compresa tra i 35 e i 54 anni e il 20,5% tra i 25 e i 34 anni; il 41,8% possiede un titolo di studio secondario, il 32,3% è laureata. Il 49,4% delle vittime donne sono occupate, il 3,1% lavora in nero e il 19,9% sono disoccupate o in cerca di prima occupazione. L'inoccupazione è più frequente tra le vittime straniere (circa 5 punti percentuali in più rispetto alle italiane). Fra le inattive, il 9,3% sono studentesse, il 7,1% casalinghe e il 9,2% sono pensionate o ritirate dal lavoro. Le ragazze fino a 24 anni che si sono rivolte al 1522 sono prevalentemente studentesse (51,4%).

L'instabilità economica caratterizza tutte le classi di età: in particolare, tra le donne di 25-54 anni, il 28,3% non ha un'occupazione (disoccupata o in cerca di occupazione) o è una lavoratrice in nero; lo stesso si verifica per il 27,1% delle 55-64enni e il 22,1% delle 18-24enni.

Le donne laureate che si sono rivolte al numero di pubblica utilità sono in prevalenza occupate (78,1%); titoli di studio più bassi caratterizzano maggiormente le casalinghe e le pensionate. Inoltre, il 48,8% delle inoccupate (disoccupate e in cerca di prima occupazione) ha il diploma di scuola superiore e il 18,4% è laureata.

La quasi totalità delle donne che contattano il 1522 ha subito violenza psicologica (12.227 casi, l'84,6%), violenza fisica (8.336 casi, il 57,7%) e minacce (6.391 casi, il 44,2%). Il 78,6% delle vittime rispondenti segnala più tipologie di violenza, che nel 62,7% dei casi subisce da anni e nel 27,9% da mesi. Le donne che hanno subito pochi episodi di violenza (5,2%) o un unico episodio (4,2%) sono residuali. Le casalinghe e le pensionate subiscono da più anni le violenze (83,2% e 79,9% dei casi rispettivamente) anche perché, essendo più grandi di età, presentano più anni di esposizione al rischio di violenza; il dato è comunque al di sopra della media anche per le donne prive di lavoro (70,6%) e per le lavoratrici in nero (71,2%). La situazione è "relativamente" migliore per le occupate e le studentesse che subiscono violenze da minor tempo: prevale la frequenza "da mesi" per il 32,9% delle prime e per il 37,6% delle seconde.

Le studentesse segnalano anche di aver subito più spesso singoli episodi di violenza rispetto alle altre donne (16,6% contro il 4,2% della media), un dato strettamente legato anche al tipo di violenza subita. Le studentesse, infatti, segnalano più di frequente gli stupri, che si caratterizzano come episodi unici. Le violenze sessuali che escono alla luce sono infatti più spesso quelle subite da estranei e conoscenti e meno di frequente quelle che avvengono nel rapporto di coppia (caratterizzate da reiterazione).

La violenza riportata alle operatrici del 1522 è soprattutto una violenza nella coppia: il 53,7% da partner attuali (conviventi o meno), il 22,4% da ex partner e lo 0,6% da partner occasionali. Il 13,5% è vittima di familiari, cosa più frequente tra le donne pensionate e le studentesse, rispettivamente il 37,7% e il 28,4%. In particolare, le più giovani fino a 17 anni di età subiscono violenza dal padre (21,3%) o dalla madre (8,3%); le donne più anziane dai figli (21,8%) e, in misura residuale, dalle figlie (3,6%).

Dalle informazioni raccolte dalle operatrici del 1522 risulta che la maggior parte delle vittime donne dichiara di non aver denunciato la violenza subita (10.322, l'82,1%), mentre il 2,2% ha ritirato la denuncia.

Il servizio 1522 svolge anche un'importante funzione di snodo a livello territoriale per l'attivazione di servizi a supporto delle vittime che vi si rivolgono. Nel 2023 il

75,3% delle donne vittime di violenza è stato indirizzato verso un servizio territoriale di supporto. Di queste il 93% (pari a 10.122 segnalazioni) è stato inviato a un Centro Antiviolenza, il 5,1% (561) alle Forze dell'Ordine (Carabinieri o Commissariato di Polizia) e circa l'1% (100 segnalazioni) alle Case Rifugio.

Dalla rilevazione sull'Utenza dei Centri Antiviolenza (CAV) si contano nel 2022 26.131 donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei Centri.

La decisione di intraprendere un percorso per uscire dalla violenza sembra arrivare a distanza di anni dall'inizio della violenza stessa: per il 41,3% delle donne sono passati più di cinque anni dai primi episodi di violenza subita, per il 33,5% da uno a cinque anni, per il 13,5% da sei mesi a un anno e solo per il 7,1% delle donne il tempo intercorso tra violenza subita e inizio del percorso presso il CAV è inferiore ai sei mesi. Prima di iniziare il percorso con i CAV, il 43,5% delle donne si è rivolta ai parenti per chiedere aiuto, il 31,9% alle Forze dell'Ordine e il 28,4% si è recata al PS o all'ospedale.

Il 17,7% delle donne ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza in situazioni di emergenza, cioè una situazione di pericolo o di rischio per la propria incolumità. Di queste, il 75% subiva violenza da più di un anno e il 38,3% da più di cinque anni.

Le donne che stanno facendo il loro percorso di uscita dalla violenza hanno in prevalenza tra i 40 e i 49 anni (27,5%); seguono le 30-39enni (24,6%). Le donne con meno di 29 anni costituiscono il 18,6% e tra queste le giovanissime sono lo 0,3%. Il 16,3% delle donne è nella fascia tra i 50 e i 59 anni, il 5,6% in quella tra i 60 e i 69 anni, mentre le ultrasettantenni sono il 2,3%. Sono soprattutto donne italiane (64,9% contro il 30,6% di nazionalità straniera), mentre per il 4,5% non è stata indicata la cittadinanza.

Una quota rilevante di donne viveva con i figli quando ha iniziato il percorso (58,9% delle donne) o con il partner (44,6%) o con altri familiari o parenti (17,9%), mentre solo l'11,2% viveva da sola.

Il 61,3% ha un'istruzione medio-alta (43,9% delle donne con un diploma di scuola secondaria di II grado, 17,4% con un diploma di laurea o un dottorato) e più del 50% lavora (il 38,9% ha un'occupazione stabile, mentre il 14,3% lavora saltuariamente). Il 26,1% è in cerca di prima o di una nuova occupazione, il 6,4% è studentessa e il 7,5% casalinga.

Alcune donne presentano situazioni di maggiore fragilità (il 5,6% del totale) legate a dipendenze (da alcool, droga, gioco e psicofarmaci, 3,1%), a situazioni debitorie gravi (1,9%), a precedenti penali (0,6%) e prostituzione (0,5%).

Tra le donne che stanno affrontando il percorso di uscita dalla violenza, il 66,7% ha subito una violenza fisica, il 50,7% una minaccia, l'11,7% ha subito uno stupro o tentato stupro; a queste si aggiunge il 14,4% che ha subito altre tipologie di violenze sessuali quali, per esempio, molestie sessuali, molestie online, revenge porn, costrizioni ad attività sessuali umilianti e/o degradanti. Molto diffusa è la violenza psicologica, che viene subita da quasi nove donne su 10 spesso in concomitanza con altre forme di violenza. Quattro donne su 10 hanno invece subito una violenza di tipo economico. È, infine, minoritaria la percentuale di donne vittime di tratta (0,5%) o che ha subito una qualche forma di violenza prevista dalla Convenzione di Istanbul come il matrimonio

forzato o precoce, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata (nel complesso 2,1%). Analogamente alle donne che chiamano il 1522, queste donne hanno spesso subito più tipologie di violenza: il 33,4% ne ha subite quattro o più e il 26,4% tre.

Per la quasi totalità delle donne (95,6%) le violenze sono riferibili a un solo autore e nel 3,4% dei casi a due. Gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti. Coerentemente con i dati delle altre fonti, è soprattutto il partner a perpetrare le violenze (53%) o l'ex partner (25,3%), mentre nell'11,1% dei casi l'autore è un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 10,5%.

La rilevazione sull'utenza dei CAV permette di fare un breve quadro sulla situazione economica delle donne che stanno seguendo un percorso di uscita dalla violenza. Nel 2022, circa il 60% di queste donne non è autonoma economicamente, valore che corrisponde a più del 90% per quelle in cerca di prima occupazione, a più dell'80% delle disoccupate, studentesse e casalinghe e al 45,4% di quelle che hanno un lavoro precario. Il 40,2% (10.515) ha indicato di avere subito tra le violenze anche quella economica, come per esempio l'impossibilità di usare il proprio reddito o addirittura di non conoscere l'ammontare del denaro disponibile in famiglia; in altri casi invece sono escluse dalle decisioni su come gestire il denaro familiare. Nel complesso, il 74% delle donne presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: non sono autonome economicamente, sono arrivate al CAV con una richiesta di supporto all'autonomia, al lavoro o di natura economica, hanno subito violenza economica o hanno usufruito del servizio di supporto all'autonomia da parte del CAV. Anche dai dati del 1522 emerge un quadro preoccupante: le violenze economiche sono segnalate dal 19,7% delle donne (2.854) che contattano il 1522. Subiscono di più violenza economica le casalinghe (41%), le lavoratrici in nero (32,9%) e le disoccupate (30,6%); per le occupate è pari a 15,9%. Le donne che presentano situazioni economiche più svantaggiate subiscono più di frequente violenza dai partner con cui vivono: in particolare ciò si verifica per le disoccupate (53,7%), le casalinghe (79,5%) e le lavoratrici in nero (52,8%). Il 50,5% delle casalinghe e il 43,6% delle lavoratrici in nero ha inoltre figli minorenni. Per le occupate e le disoccupate o in cerca di prima occupazione, la percentuale è pari rispettivamente a 42,5% e 40,4% (testo disponibile al sito: [istat.it](http://istat.it)).

#### **4. La trasmissione intergenerazionale della violenza**

La trasmissione intergenerazionale della violenza può essere attivata sia perché si è assistito alla violenza tra i genitori, sia perché la si è vissuta direttamente. I figli che assistono alla violenza del padre nei confronti della madre o che l'hanno subita hanno una probabilità maggiore, di essere autori di violenza nei confronti delle proprie compagne e le figlie di esserne vittime.

Uno degli effetti a lungo termine che incidono nella vita futura dei bambini che assistono a violenze domestiche sta proprio nell'imparare a intendere le

modalità di relazione violenta, dominante, aggressiva, minacciosa, totalmente asimmetrica, controllante, come la norma per intraprendere rapporti affettivi in età adolescenziale o adulta. Una sorta di ciclo dell'abuso verticale che vede riproporre gli stessi schemi comportamentali appresi da una generazione all'altra, sia sul versante dell'aggressore, sia su quello della vittima (testo disponibile al sito: [istat.it](http://istat.it)).

La “*social learning theory*” (A. Bandura 1971) è comunemente applicata per spiegare il ciclo intergenerazionale della violenza, suggerendo che i bambini imitano tipicamente i comportamenti aggressivi del modello di riferimento del genitore del loro stesso genere.

Secondo l'OMS la violenza assistita è uno dei fattori di rischio per i maschi di diventare un domani autori di violenza, mentre per le femmine di subirla in età adulta.

In generale dalla letteratura che si occupa dell'argomento (J.M. Gottman, L.F. Katz 1989; C. McNeal, O.R. Amato 1998; J.R. Barner, M.M. Carney 2011; J. Siegel, 2013) risulta che la violenza domestica sia un fattore di rischio nella vita adulta per rapporti di coppia a loro volta improntati alla violenza e l'aver subito e/o assistito a maltrattamenti intrafamiliari è tra i maggiori fattori di rischio per lo sviluppo di comportamenti violenti nell'età adulta.

Tenendo conto che ogni situazione ha le sue caratteristiche e le sue dinamiche specifiche, è utile comprendere le origini di tale trasmissione intergenerazionale della violenza. Bambini testimoni di violenze possono imparare che il modello relazionale vittima-carnefice, che rispettivamente ricalcano la madre e il padre, sia normale. Dunque farà esperienza di tali vissuti traumatici, convenendo a una maggior facilità d'identificazione con la figura dell'aggressore, soprattutto per quanto riguarda i maschi, per strutturare una difesa del sé efficace che dia la possibilità di esercitare potere nelle relazioni e mantenere un legame con il genitore maltrattante. Comune è ad esempio che, dopo le separazioni, i figli, soprattutto se adolescenti, si sostituiscano al padre anche con la messa in atto di comportamenti violenti, coercitivi o di controllo verso la madre (e anche verso i fratelli).

Minori, testimoni di maltrattamenti intrafamiliari, possono anche imparare che esprimere le proprie opinioni, emozioni o sentimenti, che portare un punto di vista diverso può scatenare la violenza, per cui mettono in atto strategie compiacenti e di evitamento tipiche del comportamento delle vittime. Spesso i figli vengono imputati per la loro somiglianza con l'uno o l'altro genitore, con il quale poi si trovano a identificarsi per non disattendere aspettative di uno o dell'altro, oppure cercano di modificare i propri comportamenti e atteggiamenti per essere accettati dall'uno o dall'altro, comportando conflitti interni di lealtà difficili da controllare.

Anche per quanto riguarda maltrattamenti, trascuratezza e adultizzazione dei più piccoli, si possono riscontrare concatenazioni nelle generazioni precedenti, cui l'irresponsabilità e le violenze degli adulti si sono "tramandate" nel tempo, come un'ereditarietà dei modelli genitoriali e dei modelli relazionali e comportamentali che può riversarsi nel presente sottoforma di trauma, le cui origini vanno ricercate nel passato per riuscire a prendere coscienza e modificare gli andamenti futuri.

Il lavoro clinico sui casi ha appurato che uomini violenti oggi, hanno alle spalle violenze subite o assistite nell'infanzia, quando il loro padre teneva comportamenti maltrattanti. È importante dunque poter avviare un lavoro *ad hoc* anche con gli aggressori, per poter avviare un cambiamento nelle modalità relazionali e recuperare per lo meno una capacità genitoriale adeguata che possa manifestarsi in termini positivi con i propri figli.

Dai dati (Istat 2015) emerge chiaramente che i maschi imparano ad agire la violenza, le femmine a tollerarla. Per questo sono essenziali politiche di prevenzione e di sensibilizzazione che facciano comprendere la negatività dei comportamenti di indifferenza e di accettazione rispetto alla violenza nelle famiglie.

I dati dell'Indagine condotta nel 2014 rilevano che i partner delle donne che hanno assistito ai maltrattamenti del proprio padre sulla propria madre sono a loro volta autori di violenza nel 21,9% dei casi (il tasso medio è pari al 5,2%), così come più spesso sono violenti se hanno subito violenza fisica dai genitori, in particolare dalla madre (la violenza da partner attuale aumenta dal 5,2 al 35,7% se picchiato dalla madre, al 30,5% se dal padre).

Dati simili si osservano quando il contesto violento caratterizza la storia delle donne. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali prima dei 16 anni, l'incidenza di violenza fisica o sessuale da adulte raggiunge il 58,4% (contro il 31,5% valore medio), il 64,2% tra le donne che sono state picchiate da bambine dal padre e il 64,8% nel caso abbiano subito violenze fisiche dalla madre.

Le violenze sessuali subite prima dei 16 anni sono pari al 10,6% del totale (considerate sia le forme più lievi sia le più gravi, sia quelle accadute in ambiente familiare che al di fuori della famiglia). Le donne che hanno subito violenza fisica da parte del padre sono il 4,7% di chi ha subito violenza prima dei 16 anni, mentre quelle che hanno subito violenza agita dalle madri costituiscono il 3,3%.

Il numero delle violenze domestiche cui i figli sono stati esposti è salito al 64,8% rispetto al 60,3% del 2006. In particolare, hanno assistito alla violenza raramente nel 16,3% dei casi, a volte nel 26%, spesso nel 22,5% (nel 2006 erano rispettivamente 16,3%, 20,5% e 21,4%). Nel 23,7% dei casi, inoltre, i figli sono stati anche coinvolti nella violenza, (15,9% nel 2006), in particolare l'11% ne è stato vittima raramente (6,7% nel 2006), l'8,1% qualche volta (4,6% nel 2006) e il 4,6% spesso (4,2% nel 2006).

Tra i fattori scatenanti la violenza nella coppia si trovano anche alcuni comportamenti del partner. L'indicatore della violenza dal partner attuale è pari al 5,2% e raggiunge il 41,1% se quest'ultimo ha un atteggiamento di svalorizzazione verso la propria compagna, il 18% se si ubriaca, e in particolare se beve al punto di ubriacarsi qualche volta a settimana (41,6%) o tutti i giorni (89%), o se è violento fisicamente (36,9%) o verbalmente (24%) anche fuori dalla famiglia e se a seguito di questi comportamenti ha avuto problemi con la polizia (50,8%).

Il nesso non è diretto e causale, ma l'assistere a violenza in famiglia aumenta la probabilità di perpetrarla o subirla in età adulta, anche se va specificato che non tutti reagiscono allo stesso modo: il ripetersi del ciclo dipende da una moltitudine di fattori interni ed esterni (testo disponibile al sito: [istat.it](http://istat.it)).

## **5. Gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla violenza contro le donne**

L'emergenza generata dall'epidemia di coronavirus ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne, poiché molto spesso la violenza avviene dentro la famiglia. Le disposizioni normative in materia di distanziamento sociale introdotte al fine di contenere il contagio si sono rivelate, inoltre, un elemento che ha ostacolato l'accoglienza delle vittime.

La pandemia Covid-19 e le misure adottate per il contenimento della sua diffusione (ad esempio il confinamento tra le mura domestiche), così come il dispiegarsi delle conseguenze socio-economiche della crisi innescata dall'emergenza sanitaria, possono aver accentuato il rischio di comportamenti violenti. Molti studiosi e stakeholder hanno parlato di una emergenza nella emergenza, mentre UN WOMEN – l'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne – la definisce una emergenza-ombra legata alla pandemia (*shadow pandemic*) o una crisi nascosta (*shadow crisis*). Alle difficoltà delle donne che subiscono la violenza vanno affiancate, inoltre, le criticità presentate per i minori che vivono nelle situazioni di violenza e le difficoltà amplificate per i gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le donne straniere e con disabilità, o appartenenti a realtà sociali ed economiche svantaggiate (Istat 2021).

Dalla rilevazione sull'Utenza dei Centri Antiviolenza (CAV):

- Sono oltre 15 mila le donne che nel 2020 hanno iniziato il percorso personalizzato di uscita dalla violenza presso i Centri Antiviolenza che aderiscono all'Intesa Stato Regioni.

- Più del 90% delle donne, circa 13.700, si è rivolta a un CAV per la prima volta proprio nel 2020.
- Il 5,6% di queste ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza a marzo e il 15% lo ha fatto tra aprile e maggio, superando le restrizioni previste a causa dell'emergenza sanitaria. Gli interventi in emergenza sono stati infatti più frequenti in questi tre mesi.
- Considerando i casi in cui è presente l'informazione sulla durata della violenza (circa 10.400), emerge che per il 74,2% delle donne, circa 7.700, la violenza non è nata con la pandemia ma pre-esisteva: il 40,6% delle donne subisce violenza da più di 5 anni, il 33,6% da 1 a 5 anni.
- La risposta dei CAV è stata efficiente: al 12,6% delle donne è stato offerto il servizio di pronto intervento e messa in sicurezza, al 14,2% il percorso di allontanamento dalle situazioni della violenza e al 18% il sostegno per l'autonomia. Per rispondere ai bisogni delle donne, i servizi maggiormente offerti dai Centri nel 2020 sono stati l'ascolto (97,1%) e l'accoglienza (82,8%).

Dalle chiamate al numero 1522:

- Nei primi nove mesi del 2021 le richieste di aiuto al "1522" delle vittime tramite chiamata telefonica o via chat sono state 12.305 (15.708 nel 2020 e 8.647 nel 2019).
- I dati evidenziano che le misure restrittive alla mobilità, adottate per il contenimento della pandemia, hanno amplificato nelle donne la paura per la propria incolumità. Nei primi nove mesi del 2020 si è osservato, infatti, un aumento delle segnalazioni di violenza in cui la vittima si è sentita in pericolo di vita per sé o per i propri cari (3.583 contro 2.663 nel 2019). Al contrario, la riduzione delle restrizioni negli stessi mesi del 2021 ha portato a una diminuzione delle segnalazioni di violenza in cui la vittima percepiva pericolo imminente (2.457 nel 2021).
- L'allentamento delle misure restrittive per la pandemia ha avuto anche un effetto selettivo sulle violenze segnalate al 1522. Infatti, sono diminuite, rispetto allo stesso periodo del 2020, le segnalazioni per violenze subite da partner (da 58,6 a 53,4%) e aumentate quelle subite da ex partner e da altri familiari o altri autori esterni alla famiglia.
- La diffusa campagna di sensibilizzazione, messa in atto per non far sentire sole le donne vittime di violenza durante la pandemia, ha portato anche all'emersione nel corso del 2021 di violenze meno gravi rispetto a quelle intercettate dal 1522 nel 2020.

Dalla rilevazione delle denunce alle Forze dell'Ordine e il database sugli omicidi:

- Dai dati delle Forze di Polizia emerge un forte calo delle denunce per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale nei mesi del lockdown e un nuovo aumento nei mesi successivi. La diminuzione delle denunce di maltrattamento è soprattutto legata al maggiore controllo attuato da parte dei partner e dei familiari conviventi, conseguente al confinamento in casa.
- Le misure restrittive contro la pandemia hanno sottolineato le differenze della violenza contro gli uomini e le donne. Le donne sono uccise sempre di più tra le mura domestiche, da partner e parenti, e quindi non hanno tratto giovamento dall'indicazione di restare a casa. Gli uomini sono invece uccisi in prevalenza da persone che non conoscono, da conoscenti e nell'ambito della criminalità organizzata.
- La punta dell'iceberg della violenza, gli omicidi, è comunque stabile nel tempo per le donne (che vengono uccise con armi da taglio, da fuoco, armi improprie e, più frequentemente degli uomini, con le percosse o in altri modi, come l'asfissia e lo strangolamento).

Come le ricerche confermano (Istat 2021; P. Romito, M. Pellegrini, M.J. Saurel-Cubizolles 2021) la pandemia Covid-19 e il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus, hanno avuto un impatto significativo sull'aumento della violenza domestica e sulla fornitura di servizi sanitari, giudiziari e di polizia essenziali per quelle donne che hanno subito o sono a rischio di violenza. L'epidemia Coronavirus ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne, poiché se da un lato la convivenza e il confinamento forzati hanno aggravato situazioni di violenza preesistenti all'interno della famiglia, dall'altro l'emergenza sanitaria ha drasticamente ridotto le possibilità per le donne di formulare delle richieste di aiuto. Le donne hanno riscontato numerose difficoltà nel richiedere aiuto e ottenere quindi i servizi essenziali per il sostegno, sia fisicamente che attraverso linee di assistenza (telefonica e online) poiché essendo costrette a rimanere in casa con il loro maltrattante non hanno avuto la privacy necessaria per procedere. Infatti, in Italia le chiamate alle linee di assistenza sono diminuite drasticamente nel primo periodo di isolamento: una linea telefonica dedicata alla violenza domestica in Italia, ha ricevuto il 55% in meno delle chiamate nelle prime due settimane di marzo perché molte donne trovavano difficile chiedere aiuto durante il lockdown. La violenza contro le donne si è quindi aggravata nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19. I dati emergenti dimostrano che dallo scoppio del virus, la violenza contro le donne e in particolare la violenza domestica, è aumentata. Ad esempio in Francia i casi

di violenza sono aumentati del 30% dopo il lockdown avvenuto nei primi giorni di marzo.

Durante la pandemia globale, la violenza contro le donne si è manifestata in diverse forme. Non solo c'è stato un aumento della violenza domestica, ma anche della violenza online o virtuale, facilitata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Infatti, durante la pandemia le donne hanno usato Internet con maggiore frequenza. UNWomen (2020) sostiene che ci sia stato un incremento nell'uso del web del 70%, poiché a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19, è sorta la necessità di utilizzare piattaforme online per lavoro, scuola e altre attività sociali. Le donne sono state oggetto di violenza online sotto forma di minacce fisiche, molestie sessuali e stalking. Tutto ciò ha comportato delle conseguenze negative nella salute psicologica, sociale e riproduttiva delle donne. Inoltre, dopo aver subito violenza online, le donne tendono a limitare l'uso del Web, proprio per paura di poter subire violenza nuovamente e di conseguenza si privano di servizi online fondamentali.

In conclusione, la pandemia Covid-19 ha aggravato drasticamente il problema della violenza contro le donne, in particolare la violenza domestica e online. L'emergenza sanitaria e il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus hanno avuto una portata significativa sull'aumento della violenza domestica e online. Inoltre, se da un lato la convivenza e il confinamento forzati hanno peggiorato situazioni di violenza già esistenti all'interno della famiglia, dall'altro la pandemia globale ha notevolmente ridotto la possibilità per le donne di formulare delle concrete richieste d'aiuto.

## **6. Le conseguenze della violenza**

Le violenze contro le donne sono gravi, con conseguenze che impattano sulla qualità della vita nel breve, medio e lungo periodo. Ferite, cure farmacologiche, problemi di salute psicologica, non riuscire a svolgere i compiti del quotidiano ne sono solo alcuni esempi.

Secondo un rapporto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine e la South African Medical Research Council, l'abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce un terzo delle donne nel mondo. Il rapporto, dal titolo *Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti*, è il primo studio che analizza sistematicamente i dati sulla diffusione della violenza femminile a livello globale, inflitta sia da par-

te del proprio partner, sia da sconosciuti. La violenza comporta un'esperienza traumatica vissuta da oltre il 35% delle donne in tutto il mondo. Lo studio ha riscontrato che la più comune forma di abuso, che colpisce più del 30% delle donne, viene inflitta da un partner intimo. Lo studio evidenzia, inoltre, il dovere di tutti di lavorare insieme per eliminare ogni forma di tolleranza verso la violenza femminile e per favorire il sostegno offerto alle vittime di questa esperienza. Le nuove Linee Guida promosse dall'OMS hanno come obiettivo principale quello di aiutare i diversi Paesi a migliorare l'approccio utilizzato dal proprio sistema sanitario nell'affrontare casi di abusi.

Il rapporto descrive l'impatto sulla salute fisica e mentale di donne e bambine vittime di atti di violenza. Le conseguenze variano da fratture a gravidanze problematiche, dai disturbi mentali ai rapporti sociali compromessi. La ex direttrice generale dell'OMS, Margaret Chan, affermava:

I dati mostrano che la violenza femminile è divenuto un problema di salute di enormi proporzioni. Abbiamo notato che i Servizi Sanitari Nazionali di diversi Paesi possono e devono fare di più per dare conforto a donne che subiscono atti di violenza fisica e abusi sessuali.

I dati sulle donne vittime di abusi da parte di un partner intimo evidenziano che:

- *morte e lesioni*: lo studio ha riportato che il 38% di femminicidi nel mondo è causato dal partner intimo, mentre il 42% delle donne che hanno subito abusi fisici da parte del proprio compagno ha anche sofferto di lesioni;
- *depressione*: subire un atto di violenza dal proprio partner contribuisce considerevolmente allo sviluppo di disturbi mentali. Le donne sottoposte ad abusi da parte del proprio compagno hanno, infatti, quasi il doppio delle probabilità di soffrire di depressione, in confronto a donne che non hanno subito violenze;
- *abuso di alcol*: le donne che subiscono abusi per mano del proprio partner hanno quasi il doppio delle probabilità di sviluppare problemi con l'alcol;
- *malattie sessualmente trasmissibili*: le donne vittime di abusi da parte sia del proprio partner, che di sconosciuti, hanno l'1,5% di probabilità in più di contrarre infezioni, come la sifilide, la clamidia o la gonorrea. In alcune regioni (come l'Africa subsahariana) hanno l'1,5% di probabilità in più di contrarre l'HIV;
- *gravidanze indesiderate e aborti*: sia la violenza subita dal partner, sia quella da parte di sconosciuti porta spesso a gravidanze indesiderate. Lo studio ha dimostrato che le donne che subiscono abusi fisici hanno quasi il doppio

delle probabilità di avere un aborto, rispetto alle donne che non hanno subito violenze;

- *bambini nati sottopeso*: le donne che subiscono abusi dal proprio partner hanno il 16% di probabilità in più di partorire bambini sottopeso.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità:

La violenza contro le donne rappresenta un problema di salute enorme [...]. A livello mondiale, si stima che la violenza sia una causa di morte o disabilità per le donne in età riproduttiva altrettanto grave del cancro e una causa di cattiva salute più importante degli effetti degli incidenti stradali e della malaria combinati insieme.

Come descrivono P. Romito, M. De Marchi e D. Gerin (2008), le conseguenze della violenza sulla salute possono essere dirette o indirette (se considerate dal punto di vista fisico o psicologico). Le conseguenze dirette di un'aggressione fisica consistono in fratture, lividi e lesioni; in caso di violenza sessuale, c'è il rischio di una gravidanza indesiderata, di una malattia sessualmente trasmissibile o dell'Aids. Le conseguenze indirette sono scatenate dallo stress e mediate dal malfunzionamento del sistema immunitario, e possono colpire qualsiasi organo o funzione. Un'altra modalità attraverso la quale la violenza può compromettere la salute riguarda i comportamenti a rischio: la donna abusata può smettere di mangiare, trascurare la propria salute, non effettuare i controlli sanitari necessari, oppure consumare troppi farmaci, fumare o "automedicarsi" con alcol o droghe. Le donne vittime di maltrattamenti accusano più spesso qualsiasi problema di salute rispetto alle donne che non ne subiscono. Sul piano psicologico, conseguenze dirette di violenze fisiche o sessuali possono essere rappresentate da reazioni di ansia acuta, di dissociazione, o di *numbing* (rallentamento e intorpidimento delle reazioni) e, nei casi più gravi, dalla sindrome post-traumatica da stress. Anche violenze di natura psicologica – scenate, minacce, segregazione in casa – possono scatenare gravi reazioni sul piano psicologico. A medio e a lungo termine, la conseguenza psicologica più frequente è la depressione: numerose ricerche mostrano che le donne maltrattate dal partner hanno un rischio di depressione 4/5 volte maggiore rispetto alle altre donne.

Secondo le ricerche di Campbell (2002), le conseguenze della violenza psicologica, fisica o sessuale del partner sulla salute fisica della donna sono:

- diarrea, stitichezza, nausea, sindrome del colon irritabile;
- mancanza di appetito, bulimia, vomito auto-indotto;
- dolori addominali, di stomaco, ulcere gastriche;

- infezioni urinarie, infezioni vaginali;
- malattie sessualmente trasmissibili;
- Aids;
- sanguinamenti vaginali, dolori mestruali intensi;
- dolori pelvici;
- rapporti dolorosi, mancanza di desiderio sessuale;
- fibromi e isterectomie;
- cefalee, emicranie;
- svenimenti, convulsioni;
- mal di schiena, dolori cronici alle spalle, al collo;
- dolori cronici;
- influenza e raffreddori;
- artrite;
- ipertensione;
- qualsiasi tipo di lesione: contusioni, ematomi, danni oculari, rottura del timpano, fratture, ferite da taglio, bruciate, trauma cranico, lesioni addominali e toraciche.

E le conseguenze della violenza domestica da un partner sulla vita sessuale e riproduttiva della donna (A.L. Coker, M. Sanderson, B. Dong 2004; A.L. Coker 2007):

- difficoltà nell'utilizzare la contraccezione;
- gravidanze non desiderate;
- interruzioni volontarie di gravidanza, soprattutto ripetute;
- aborti spontanei;
- infiammazioni pelviche e infezioni sessualmente trasmissibili;
- rapporti dolorosi, mancanza di desiderio sessuale;
- emorragie in gravidanza;
- per il bambino: peso basso alla nascita.

Per quanto riguarda l'Italia, i dati (Istat 2015) mostrano che più di una donna su tre vittima della violenza del partner ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6%). Nella maggior parte dei casi si tratta di lividi, ma circa il 20% è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate, e più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha avuto danni permanenti.

Tra le donne straniere vittime di violenza da parte del partner, la quota di coloro che riportano ferite raggiunge il 44,5%.

La violenza nella coppia non si ferma neanche durante la gravidanza (11,8%). Per le donne che l'hanno subita in gravidanza in poco meno di 1 caso

su 4 (23,9%) le violenze sono diminuite, mentre per l'11,3% delle donne sono addirittura aumentate e per il 5,7% iniziate.

A seguito delle ripetute violenze dai partner (attuali o precedenti), più della metà delle vittime soffre di perdita di fiducia e autostima (52,7%). Tra le conseguenze sono molto frequenti anche ansia, fobia e attacchi di panico (46,8%), disperazione e sensazione di impotenza (46,4%), disturbi del sonno e dell'alimentazione (46,3%), depressione (40,3%), nonché difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria (24,9%), dolori ricorrenti nel corpo (21,8%), difficoltà nel gestire i figli (14,8%) e infine autolesionismo o idee di suicidio (12,1%).

Per la violenza subita da parte di autori non partner, invece, sono state considerate altre categorie. Molte sono le donne che dichiarano di avere superato l'episodio, il 49,2%, percentuale in aumento tra le donne che hanno subito molestie 57,8%, mentre è pari al 34,1% nel caso la donna racconti una violenza sessuale più grave. Molte riscontrano una maggiore difficoltà relazionale, la paura dei luoghi isolati e del buio, la perdita di fiducia negli uomini, nonché depressione, ansia o shock. Da notare invece un residuale 4,2% dichiara di sentirsi più forte.

Circa il 5% delle donne si è dovuta assentare dal lavoro e una quota simile non è riuscita a svolgere i compiti quotidiani di cura. Molte donne inoltre hanno avuto paura per la propria vita (nel 36,1% dei casi, con una distanza tra italiane e straniere di circa 10 punti percentuali a sfavore delle seconde) e per quella dei figli. Per le violenze da non partner la percentuale è pari al 22,2%.

Un altro aspetto molto importante da considerare è la violenza sulle madri. La violenza sulle madri è un fenomeno diffuso e ancora ampiamente sottovalutato ed è alla base di molti casi di violenza assistita subita da minori. Essa può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi della gravidanza, la salute psico-fisica e la vita stessa sia delle madri che dei bambini. Una madre maltrattata è una madre traumatizzata, infatti, la violenza, soprattutto se protratta nel tempo (traumatizzazione cronica) oltre a danni fisici di vario tipo, può produrre un gran numero di sintomi assimilabili al disturbo da stress post-traumatico. Questi influenzano fortemente la relazione con i figli e le capacità di accudimento e di attenzione verso i loro bisogni. Il maltrattamento continuato nel tempo porta la vittima a isolamento, mancanza di risorse a tutti i livelli e produce una condizione di impotenza che investe anche gli aspetti della genitorialità. I bambini, nelle famiglie dove avvengono maltrattamenti sulla madre, si trovano ad assistere direttamente, indirettamente e/o percependone gli effetti a:

- violenze fisiche;
- violenze psicologiche;

- violenze verbali;
- violenze economiche;
- violenze inerenti all'area della sessualità.

La violenza assistita è una forma di maltrattamento che può determinare effetti a breve, medio e lungo termine e può rappresentare uno dei fattori di rischio per la trasmissione intergenerazionale della violenza. Essa aumenta il rischio di violenza diretta su bambine e bambini e può essere causa di danni fisici ai minori presenti durante gli episodi di aggressione sulla madre (CISMAI 2005).

Come evidenziano i dati pubblicati da Save the Children e Servizio Analisi Criminale (2024) nel 2023 sono stati più di 5000 i minori conviventi coinvolti direttamente o indirettamente in episodi di violenza sulle donne e censiti negli interventi effettuati dalle Forze di Polizia specificamente per “presunte violenze domestiche/di genere”. Nelle richieste di intervento giunte alle Forze di Polizia, oltre 2.100 sono per episodi di presunta violenza subiti direttamente dai minori.

La paura costante, il senso di impotenza e l'incapacità di reagire sono conseguenze che segnano la crescita delle bambine e dei bambini esposti alla violenza. I numeri restituiscono l'immagine di un fenomeno, quello della violenza subita dai minori all'interno delle pareti domestiche, sempre più rilevante nel numero degli eventi e potenzialmente grave per le conseguenze sullo sviluppo psico-fisico dei minori, che rischiano di subirne l'impatto nel corso della vita, anche da adulti. L'impatto psicologico su bambine, bambini e adolescenti coinvolti in questi gravi episodi di violenza è ancora più devastante nei casi di donne che muoiono a causa della violenza per le conseguenze profonde sull'intera sfera di vita degli orfani.

Ecco i principali dati emersi dall'elaborazione:

- Nel 2023 in Italia, le richieste di aiuto e intervento per episodi di “violenza domestica o di genere” subita dalle donne sono state 13.793.
- Nell'ambito degli interventi classificati per “presunte violenze domestiche/di genere” nei quali la presunta vittima è di sesso femminile, solo nell'1,5% dei casi l'autore risulta sconosciuto alla vittima.
- Nel 61,5% dei casi l'autore risulta legato alla vittima da una relazione sentimentale, attuale o passata: in particolare: nel 43,2% dei casi il coniuge/convivente o ex, nel 18,3% dei casi il partner o ex.
- Nell'ambito di tali violenze operate nei confronti della donna da parte di autori legati da relazioni sentimentali, attuali o passate, in due casi su cinque (42%) risultano esserci minori coabitanti.

- Si registrano, inoltre, numerosi casi, ovvero 2.124 di violenza in cui le presunte vittime sono i minori, abbastanza equamente divisi tra i due sessi (51,1% femmine e 48,7% maschi). In più della metà dei casi (52%) si tratta di bambini e bambine di età pari o inferiore ai 10 anni.

Come ha dichiarato Raffaella Milano, Direttrice Ricerca e Formazione di Save the Children Italia:

I dati messi a disposizione dal Servizio Analisi Criminali sono particolarmente significativi per esplorare un fenomeno – quello della violenza subita dai minori all’interno delle pareti domestiche – ancora in larga parte sommerso. È una violenza che ha conseguenze molto gravi non solo per quei bambini e bambine che ne sono vittime dirette, ma anche per quelli che assistono e sono testimoni dei comportamenti violenti perpetrati ai danni della propria madre. Anche la violenza “assistita” lascia infatti ferite profonde difficilmente superabili. [...] rileviamo la necessità di potenziare – nel quadro del nuovo Piano Nazionale Antiviolenza – misure di prevenzione e di rilevazione precoce della violenza domestica e di rafforzare il sostegno di lungo periodo alle vittime (Save the Children e Servizio Analisi Criminale 2024).

E come sottolinea in una recente intervista Petra Filistrucchi:

La violenza assistita è una violenza diretta (ne ha gli stessi effetti), assistere alla violenza domestica rappresenta per i minorenni coinvolti un trauma dello sviluppo, la violenza assistita è determinata da un comportamento attivo di chi agisce violenza (non è solo un effetto collaterale della violenza verso la madre). E diciamoci che premessa della sua rilevazione è il riconoscimento proprio della violenza sulla madre. La radice è quella della violenza maschile, manifestazione dello squilibrio tra generi e strumento di potere e controllo degli uomini sulle donne. Non è un fatto privato, ma il prodotto di una cultura patriarcale e adultocentrica che sostiene e giustifica la violenza e colpevolizza la vittima perché non ha denunciato, perché non ha rotto il silenzio. Pensiamo a come nelle conversazioni sui fatti di cronaca scatti la giustificazione verso di chi ha agito violenza o la ricerca di una patologia o devianza individuale, il dubbio sulla credibilità, l’idea di un concorso di colpa, di una provocazione. Possiamo distinguere in modo forzato due tipi di bambini: disregolati, confusi, congelati nelle proprie emozioni, e bambini che hanno perso la capacità di fidarsi del mondo adulto e la possibilità di sperare nel futuro. Li distinguo forzatamente per provare a riscontrare in bambini aggressivi e irruenti, animati da vissuti di impotenza e colpa che mettono in atto comportamenti aggressivi, raggiungendo una fittizia sensazione di controllo e potere, perfetti adulti in miniatura. O, viceversa, “bambini invisibili”, inespressivi e immobili che si fanno sostegno alle fragilità dei genitori, troppo responsabili e compiacenti, abili intercettatori delle necessità adulte, che non piangono mai o si lamentano in continuazione. Se parliamo di vissuti ed emozioni credo che sia importante dirsi che una protezione insufficiente o tardiva genera sfiducia e sconforto, favorisce l’irrigidimento

degli adattamenti difensivi, l'inasprimento dei comportamenti sintomatici, e rischia di trasmettere messaggi ulteriormente danneggianti e confusivi per i bambini e le bambine testimoni (ma anche per le loro madri) oltre a confermare l'assioma più pericoloso, e cioè che i maltrattanti sono i più forti e che la violenza vince. La violenza domestica produce danni sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, danni che devono essere conosciuti e letti come tali per poterli riparare. Nelle madri la violenza subita, soprattutto se ha acquisito carattere di cronicità, produce e influenza fortemente la relazione con i figli e le funzioni genitoriali. Con questa anche la capacità, anzi, prima ancora la possibilità, di riconoscere l'impatto della violenza sui figli.

Quando arrivano al Centro, con variazioni infinite che qui non possiamo nemmeno citare, ci troviamo dinanzi madri che oscillano tra la fatica di riconoscere l'impatto sui loro figli della violenza che loro hanno subito, ostinatamente convinte che i figli non hanno mai assistito, e la consapevolezza dei traumi che insieme ai figli stanno vivendo e la volontà di risparmiarli almeno a loro.

Uno dei pezzi di lavoro con le mamme è proprio quello di riconoscere l'impatto della violenza e la loro parte di responsabilità in termini di scarsa protezione e disponibilità emotiva. E, contrariamente a quanto si possa pensare, questo lavoro non è affatto colpevolizzante, anzi, fa sentire la donna-madre riconosciuta anche nelle sue difficoltà determinando un effetto di "alleggerimento", di legittimazione delle fatiche e delle ambivalenze nei confronti dei figli. Inizialmente si lavora a partire dai problemi posti nella gestione dei bambini, nei confronti dei quali spesso la madre si sente impotente, insofferente, arrabbiata, aiutando la donna a leggere i loro comportamenti sintomatici, a riconnetterli alla storia di violenza, riconoscendo quanto anche loro hanno subito, e sostenendola nell'evitare quel naturale ma pericolosissimo movimento di equiparazione fra la rabbia dei figli e l'aggressività agita dal padre.

I padri che hanno agito violenza non li incontriamo ad Artemisia, se non alcuni in fasi molto avanzate dei percorsi in quanto collaborativi rispetto alla terapia dei propri figli. Tuttavia, la rappresentazione dei padri circa la violenza assistita la "incontriamo" attraverso la rete di contrasto a cui apparteniamo o attraverso l'esperienza e lo sguardo dei bambini e delle bambine stesse. Il più delle volte è una rappresentazione che minimizza i danni, li nega, si attesta e difende la posizione del "buon padre" (P. Filistrucchi 2024, testo disponibile al sito: [percorsiconibambini.it](http://percorsiconibambini.it)).



# LA RADICE CULTURALE DELLA VIOLENZA

## 1. Gli stereotipi di genere e la cultura sessista

La violenza contro le donne è un fenomeno complesso e per comprenderlo e contrastarlo in modo efficace va considerato il contesto delle norme sociali e culturali in cui si sviluppa.

Alcuni modelli culturali influenzano le opinioni che le persone hanno nei confronti della violenza contro le donne e in particolare quelle relative ai ruoli di genere e ad alcuni stereotipi rispetto alle relazioni familiari.

In termini di discriminazione, la mancanza o difficoltà di accesso a posizioni lavorative di rilievo, le differenze salariali, la rimozione del ruolo delle donne nella storia e il mancato riconoscimento del loro contributo nelle diverse discipline, l'assenza di una politica di conciliazione vita lavoro rivolta a entrambi i sessi che eviti l'attribuzione esclusiva del ruolo di cura alle donne, rendendo loro in tal modo più complesso l'accesso o il mantenimento del lavoro, sono solo alcune delle diverse manifestazioni della disparità sistemica di opportunità in cui incorrono le donne nella società.

L'aspetto sociale e culturale del fenomeno si genera e si propaga attraverso il ricorso agli stereotipi di genere, intesi come meccanismi di categorizzazione rigida e generalizzata di cui ci si avvale per strutturare la rappresentazione di ciò che è maschile e ciò che è femminile. L'uso degli stereotipi di genere conduce a una percezione distorta della realtà, che determina aspettative rigide su uomini e donne, contribuendo a incrementare forme di discriminazione e a promuovere modelli relazionali impari e, in alcuni casi, violenti.

L'immagine della famiglia come luogo della sicurezza, della cura e degli affetti e delle strade cittadine come luoghi del pericolo e del rischio, fortemente radicata nelle nostre culture, ha contribuito al permanere di molti stereotipi sul fenomeno della violenza alle donne. Essi ostacolano un intervento appropriato e rendono ancora più faticoso e difficile per chi la subisce parlarne e chiedere aiuto.

La confutazione degli stereotipi qui presentati si basa sull'esperienza decennale delle Case e dei Centri Antiviolenza e sulle ricerche realizzate negli ultimi vent'anni in molti paesi. Sebbene la maggior parte dei dati provengano dal Nord Europa e dal Nord America, essi vengono confermati nel nostro paese dai gruppi e dalle associazioni di donne che gestiscono le Case e i Centri Antiviolenza e più recentemente da ricercatrici italiane che si occupano del fenomeno a livello locale e nazionale (Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne 1999).

- *Le donne sono più a rischio di violenza da parte di uomini a loro sconosciuti:* i luoghi più pericolosi per le donne sono la casa e gli ambienti familiari; gli aggressori più probabili sono i loro partner, "ex" partner o altri uomini conosciuti: amici, colleghi, insegnanti, vicini di casa.
- *La violenza domestica è un fenomeno poco diffuso:* la violenza domestica è un fenomeno sociale con un alto livello di sommerso: dai dati a nostra disposizione risulta che quasi un terzo delle donne hanno alle spalle storie di maltrattamenti ripetuti. La scarsa disponibilità all'ascolto da parte delle istituzioni e a volte di amici e parenti, la legittimazione sociale della violenza, la mancanza di risorse, la quasi impunità degli aggressori contribuiscono ancor oggi a mantenere sotto silenzio questo fenomeno.
- *La violenza domestica è presente soltanto fra le classi più povere o culturalmente e socialmente svantaggiate:* la violenza domestica è un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e culturale, senza differenze di razza, di religione o di età.
- *La violenza domestica è causata dall'assunzione di alcool o droghe:* l'alterazione dovuta all'alcool o alla droga viene spesso usata come giustificazione della violenza esercitata. Alcolismo e tossicodipendenza non sono mai "causa" diretta della violenza. Il legame fra uso di sostanze e comportamenti violenti, laddove esiste, è molto complesso e mediato da fattori culturali quali il ritenere che l'alcool abbia un effetto disinibente. È stato dimostrato che la maggior parte degli episodi di violenza, quando il partner violento è alcolista, si verifica in assenza di consumo di alcool. Molti alcolisti o consumatori abituali di droghe non sono violenti con le loro partner.
- *La violenza domestica non incide sulla salute delle donne:* la violenza domestica è stata definita dagli esperti della Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico delle donne e di tutti coloro che ne sono vittima. Si stima che uno su cinque giorni di salute persi dalle donne in età riproduttiva sia dovuto a stupro e violenza domestica.

- *La violenza domestica è causata da una momentanea perdita di controllo*: la maggior parte degli episodi di violenza che si verificano all'interno della famiglia sono premeditati. Il concetto di "perdita di controllo" è contraddetto dalla testimonianza stessa degli aggressori: se da un lato essi asseriscono che la violenza sfugge al loro controllo razionale, dall'altro riconoscono che il suo uso è giustificato dal comportamento delle donne e calcolato al fine di ottenere certi effetti su di loro.
- *I partner violenti sono persone con problemi psichiatrici*: credere che il maltrattamento sia connesso a manifestazioni di patologia mentale ci aiuta a mantenerlo lontano dalla nostra vita, a pensare che sia un problema "degli altri". In realtà, solo una percentuale di maltrattatori inferiore al 10% manifesta caratteristiche o sintomi psicopatologici. La grande diffusione della violenza domestica esclude la possibilità che si tratti di un fenomeno interpretabile in termini di patologia o devianza.
- *I partner violenti hanno sempre subito maltrattamenti nell'infanzia*: il fatto di avere subito violenza nell'infanzia non comporta automaticamente diventare violenti in età adulta. La relazione fra questi due fenomeni, quando esiste, va studiata caso per caso. Ci troviamo infatti di fronte sia a maltrattatori che non hanno mai subito o assistito a violenza durante l'infanzia, sia a vittime di violenza che non ripetono tale modello di comportamento.
- *Alle donne che subiscono violenza domestica "piace" essere picchiate, altrimenti se ne andrebbero di casa*: paura, dipendenza economica, isolamento, mancanza di alloggio, riprovazione sociale e spesso da parte della stessa famiglia di origine, sono alcuni dei numerosi fattori che rendono difficile per le donne interrompere la situazione di violenza.
- *Anche le donne sono violente nei confronti dei loro partner*: una significativa percentuale di aggressioni e di omicidi compiuti dalle donne nei confronti del partner si verifica a scopo di autodifesa e in risposta a gravi situazioni di minaccia per la propria sopravvivenza. Salvo il caso degli omicidi, la violenza femminile, quando esiste, si configura in modo diverso e raramente assume le caratteristiche di sistematicità e lesività che caratterizzano il maltrattamento maschile.

Per comprendere le cause della violenza di genere è necessario andare alla radice dei meccanismi che perpetuano stereotipi di genere e asimmetrie sociali. Tradizionalmente, gli individui vengono divisi in categorie binarie (maschi e femmine) in base alle differenze biologiche e, spesso, i termini "sesso" e "genere" sono usati come sinonimi, anche se portatori di significati molto diversi. Il sesso è l'insieme dei caratteri biologici, fisici e anatomici che distinguono maschio e femmina. Il genere si riferisce a differenze socialmente costruite at-

torno alle identità femminile e maschile: non è, quindi, un carattere innato, ma appreso, così come i concetti di mascolinità e femminilità<sup>1</sup>. L'identità di genere riguarda il modo in cui una persona percepisce il proprio genere: infatti, non è scontato che chiunque si identifichi nel genere assegnato alla nascita. Vi è poi il ruolo di genere: comportamenti e attitudini che in un dato contesto storico-culturale sono riconosciuti come propri di uomini o donne. Sono modelli che, inconsapevolmente, apprendiamo sin dall'infanzia e che includono atteggiamenti, doveri, responsabilità, stili relazionali oggetto di aspettative sociali. Oggi, questa ripartizione è messa sempre più in discussione dalle nuove generazioni, che mostrano maggiore consapevolezza dell'arbitrarietà del binarismo<sup>2</sup> (J. Butler 1999).

La cristallizzazione di identità e ruoli di genere porta alla formazione degli stereotipi: immagini e caratteristiche semplificate che vengono attribuite a tutti i membri di un gruppo (come, appunto, uomini e donne) per decodificare meglio la realtà. Gli stereotipi iniziano a radicarsi molto presto e pervadono ogni ambito della vita. Basti pensare ai libri di testo che troviamo sui banchi di scuola. Sebbene si stia sviluppando una maggiore sensibilità in materia, nei manuali non solo la presenza di figure femminili è ancora inferiore (il 59% delle storie ha un uomo protagonista, il 37% una donna), ma sono anche diverse le narrazioni legate a uomini e donne. Mentre i primi sono "coraggiosi", lavorano e vivono in spazi aperti, le seconde sono "dolci" e sbrigano faccende casalinghe.

1. F. Corbisiero e M. Nocenzi (2022) affermano che il concetto di genere si basa sull'assunto che la differenza tra l'identità femminile e quella maschile non debba necessariamente coincidere con la differenza sessuale tra femmina e maschio. In termini sociologici le caratteristiche di genere rappresentano il prodotto di una costruzione culturale perché modellano i fenomeni di vita associata. Perché la cultura è invenzione, questa assume forme diverse in luoghi diversi e cambia nel tempo. L'epoca contemporanea ci mostra quanto sia cambiata la cultura sul genere, allo stesso modo la sessualità umana, piuttosto che essere semplicemente naturale, è tra le dimensioni culturalmente più modellate, regolate, simbolizzate. Questa prospettiva problematizza il fondamento biologico-naturale della differenza sessuale: femminilità, mascolinità, omosessualità, eterosessualità, genitorialità non vengono considerati esclusivamente "stati naturali", ma "dimensioni culturali" che, come tali, non hanno carattere di definitività. In altre parole, l'uso del termine genere in luogo del termine sesso dischiude la possibilità di non limitare più la persona a partire dalla sua struttura biologica, ma in base alle dimensioni di auto-percezione e auto-determinazione.

2. Judith Butler (1999) sostiene che non sia possibile assegnare un'identità solo sulla base del sesso biologico. Non esistono due generi, ma numerose possibilità. La sfida è ripensare l'identità di ogni persona come qualcosa in continuo mutamento che non si lascia ridurre ad alcun modello stereotipato. L'obiettivo è la rottura del binarismo di genere. «Il tentativo ostinato di "denaturalizzare" il genere, in questo testo nasce, credo, da un forte desiderio di contrapporsi alla violenza normativa implicata dalle morfologie ideali del sesso e di sradicare l'assunto pervasivo, che si forma nei discorsi comuni e in quelli accademici sulla sessualità, che l'eterosessualità sia un presupposto naturale» (p. XX).

I risultati delle ricerche, scrive Irene Biemmi, fanno emergere che nei libri di testo per la scuola primaria:

Esiste un mondo popolato da valorosi cavalieri, dotti scienziati e padri severi, ma anche da madri dolci e affettuose, casalinghe felici, streghe e principesse; in questo stesso mondo i bambini sono indipendenti, coraggiosi e dispettosi, mentre le loro coetanee, sono bionde e carine e vestono di rosa, sono educate e servizievoli, a tratti pettegole e vanitose. [...] Nel Duemila la scuola italiana continua a tramandare modelli di mascolinità e femminilità rigidi e anacronistici, sulla base dei quali gli alunni dei due sessi andranno a strutturare le rispettive identità di genere (I. Biemmi 2017).

Gli stereotipi portano spesso a interpretazioni errate, con conseguenze significative sui singoli e a livello sociale. Le materie STEM ne sono un esempio: studi evidenziano che i condizionamenti subiti sin dall'infanzia frenano bambine e ragazze dallo scoprire, coltivare e perseguire le proprie aspirazioni in un campo considerato maschile. È il cosiddetto *dream gap* ("divario dei sogni"), atteggiamento che può manifestarsi a partire dai cinque anni, portandole a dubitare delle proprie capacità e spingendole a scegliere "al ribasso", a evitare di sognare in grande (L. Bian, S. Leslie, A. Cimpian 2017).

Secondo una recente ricerca svolta da Save the Children (2023) tra giugno 2020 e agosto 2023 in Italia, emerge che bambine e bambini compiono delle scelte di studio che sono ancora fortemente influenzate dagli stereotipi di genere e dalle convenzioni sociali, compresi gli orientamenti tradizionali all'interno della famiglia. In Italia, bambine e ragazze sono significativamente sottorappresentate nei settori delle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

La discriminazione e gli stereotipi di genere aggravano ulteriormente la situazione delle bambine e delle ragazze che vivono in povertà educativa, scoraggiando il loro interesse per le materie STEM e trasformandosi in mancanza di opportunità di lavoro e di vita. In questi ultimi anni le discipline STEM hanno assunto sempre maggiore importanza per il loro ruolo cruciale nella società odierna. Tuttavia in Italia, più che in altri Paesi, c'è una frammentazione del sapere con una netta distanza tra le materie scientifiche e umanistiche.

- Bassa percentuale di giovani laureati e laureate in discipline STEM rispetto alla media europea che impoverisce il capitale umano nel nostro Paese.
- Forte aumento delle disparità di genere (gender gap) a causa degli stereotipi sociali, che vede le studentesse rimanere in minoranza nei campi scientifici, che sono quelli che garantiscono maggiore stabilità lavorativa e salari più alti nelle economie odierne.

- Scarsa diffusione di competenze STEM, abilità digitali e conoscenze pratiche tra i giovani che paradossalmente sono sempre più connessi al mondo digitale in cui viviamo, ma non hanno le competenze necessarie.

Un'indagine effettuata da WeWorld (2021) ha indagato la radice culturale della violenza maschile contro le donne in base al grado di persistenza (o meno) di stereotipi di genere, in particolare i quesiti della ricerca erano volti a misurare se, e quanto, gli stereotipi e i comportamenti di genere fossero radicati e (inconsapevolmente) assimilati sin dall'infanzia. I risultati della ricerca hanno evidenziato tre principali differenze tra donne e uomini nelle abitudini agite nel corso dell'infanzia:

- si è riscontrata una maggiore tendenza da parte degli uomini a non giocare con i giochi considerati tipicamente femminili, rispetto all'inverso: più del 70% degli uomini non giocava mai con le bambole, contro il 42% delle donne che non giocava mai con le macchine.
- La quota di uomini che dichiara che da bambino non aiutava mai in casa è il 14%, tre volte quella delle donne (5%), mentre è praticamente la metà quella che dichiara che lo faceva regolarmente, 25% contro 48%.
- Infine, in linea con il noto monito "Boys don't cry" (i maschi non piangono), la quota di uomini che dichiara che da bambino non piangeva mai è più del doppio di quella delle donne: 19% contro 7%.

Tali numeri sono indicativi di come gli stereotipi di genere condizionano non solo le bambine e future donne, con effetti deleteri su quasi tutti gli ambiti di vita, ma anche i bambini, educati sin dall'infanzia a una precisa identità di genere (a cui poi dovranno corrispondere determinate aspettative sociali e comportamenti nella vita adulta). Pensiamo, ad esempio, a espressioni molto utilizzate nel linguaggio comune come "Non fare la femminuccia", "Sono cose da maschi", "Mammo" (al posto di papà) che rafforzano un ideale di virilità artefatto e la netta separazione tra caratteristiche arbitrariamente attribuite agli uomini e alle donne. Un modello che pervade la nostra quotidianità dai primi anni di vita.

Gli ultimi dati emersi dalla ricerca dell'Istat *Stereotipi sui ruoli di genere e immagine sociale della violenza* con riferimento al periodo compreso tra il 2018 e il 2023 evidenziano che:

- si riducono gli stereotipi sui ruoli di genere, ma si allarga la distanza tra le opinioni degli uomini e delle donne. Sono soprattutto le donne ad avere meno stereotipi;

- le persone più anziane e meno istruite hanno opinioni più stereotipate, ma anche questo dato è in diminuzione rispetto al 2018;
- parlare della violenza (31,4%) e condurre iniziative a favore delle donne vittime (15,8%) aiuta a far crescere la consapevolezza della gravità del fenomeno;
- il 48,7% degli intervistati ha ancora almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Il 39,3% degli uomini, infatti, pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole e quasi il 20% pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne;
- emerge una minore tolleranza della violenza fisica nella coppia. Il 10,2% degli intervistati, soprattutto giovani, dichiara però di accettare ancora il controllo dell'uomo sulla comunicazione (cellulare e social) della propria moglie/compagna.

Per quanto riguarda i divari di genere il *Global Gender Gap Report 2023* del World Economic Forum (fornisce uno strumento utile per la comparazione internazionale sulla parità di genere. Lo strumento è basato su quattro dimensioni chiave (la partecipazione e l'opportunità economica, l'istruzione, la salute e il benessere e infine l'empowerment politico) che tracciano e delineano la strada da percorrere per il progresso nell'uguaglianza di genere. Il punteggio globale del divario di genere nel 2023 per tutti i 146 Paesi inclusi in questa edizione è pari al 68,4%, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto all'edizione dell'anno precedente. Al ritmo attuale, ci vorranno 131 anni per raggiungere la piena parità tra i generi, l'anno di raggiungimento dell'uguaglianza di genere previsto rimane quindi lo stesso: il 2154. Secondo il Global Gender Gap Index 2023 nessun Paese ha ancora raggiunto la piena parità di genere. L'Islanda occupa la prima posizione, a seguire Norvegia e Finlandia. In ultima posizione c'è l'Afghanistan.

L'Italia si posiziona al 79esimo posto su 146 Paesi. Il punteggio dell'Italia è peggiorato rispetto all'anno precedente di 13 posizioni. In particolare peggiora la partecipazione e la rappresentanza delle donne in politica, passando dal 40esimo al 64esimo posto. Per quanto riguarda la partecipazione e le opportunità economiche si rileva un lieve miglioramento, dal 110° posto al 104°, ma ancora l'Italia resta nella parte bassa della classifica. Rimangono invece invariati lo score relativo all'accesso all'educazione e il posizionamento nel segmento salute e prospettive di vita.

Per quanto riguarda il mondo degli adolescenti anche qui le ricerche evidenziano la persistenza degli stereotipi di genere legati al maschile e al femminile (Fondazione Libellula 2023; Save the Children 2024). Complessivamente, se i dati raccolti testimoniano una sensibilità e un interesse marcato rispetto

ai temi affrontati nella maggioranza delle ragazze e dei ragazzi interpellati e una apertura al confronto sui temi della violenza tra pari, allo stesso tempo mettono in luce l'esistenza di una considerevole percentuale di adolescenti che tende a "normalizzare" stereotipi di genere e comportamenti abusivi nelle relazioni tra pari. I dati ci rimandano una fotografia della percezione della violenza, della sua diffusione e della resistenza a determinati stereotipi piuttosto chiara: appare evidente sia la sua diffusione, soprattutto online, che la sua normalizzazione. Considerare gelosia, possesso e controllo come ingredienti di una relazione di coppia, giustificarli e allo stesso tempo attribuire una responsabilità alla vittima per la violenza subita sembrano essere processi molto diffusi tra gli adolescenti. Nelle relazioni tra ragazze e ragazzi adolescenti si possono verificare casi di *teen dating violence* ossia comportamenti violenti che avvengono tra due persone che si stanno frequentando e che si basano su potere e controllo e sull'invasione degli spazi e dei tempi di vita personali, quando non sfociano in casi di violenza psicologica o emotiva, fisica e/o sessuale. Un adolescente su tre non riconosce gli atteggiamenti di controllo come una forma di violenza, incasellando invece questi comportamenti come sfaccettature inevitabili di una relazione amorosa. Tra questi comportamenti annoveriamo, per esempio, dire al/la partner che vestiti indossare, chiedere di geolocalizzarsi o controllare di nascosto il suo telefono. Il mito della gelosia come ingrediente fondamentale della relazione è ancora presente: il 30% degli adolescenti interpellati infatti si ritiene molto o abbastanza d'accordo con l'opinione che in una relazione intima la gelosia sia un segno di amore. Questa convinzione risulta radicata soprattutto tra i ragazzi che hanno o hanno avuto una relazione di coppia (38%). Sulla stessa linea, e con poche differenze di genere, si muovono i risultati rispetto al tema del controllo: il 26% ritiene che in una relazione intima possa capitare di chiedere di rinunciare a certe amicizie o contesti che possono infastidire la persona con cui si ha la relazione, mentre una percentuale più limitata ma affatto irrilevante del campione, il 21%, pensa che la condivisione di password di dispositivi e social con la persona con cui si ha una relazione intima sia una prova d'amore. Accettati, o meglio dire normalizzati, sembrano essere anche comportamenti e pratiche come richiedere di geolocalizzare gli spostamenti alla persona con cui si ha una relazione intima (20%) o affermare che in una relazione intima può succedere che scappi uno schiaffo ogni tanto (17%). Elemento da sottolineare è che le percentuali più alte di accordo rispetto a queste pratiche di controllo, possesso e violenza si riscontrano tra le persone adolescenti che hanno o hanno avuto una relazione, in modo abbastanza equiparato tra i generi, e rispetto alle realtà sulle quali esse vengono messe in atto.

Il mondo digitale, si legge nel Report di Save the Children (2024), e in particolar modo quello dei social network, ha cambiato le modalità di socializza-

zione, rendendole molto più veloci e pervasive, e ha inciso anche sulla rappresentazione del sé. Attraverso la narrazione digitale, infatti, si condividono parole, immagini, video che concorrono alla costruzione della propria immagine, che si definisce all'interno di un network. L'onlife<sup>3</sup> ha generato cambiamenti che si riflettono non solo nei modi in cui ci si presenta al mondo e come si condividono i pensieri più intimi, ma anche nel modo in cui ci si informa sul mondo che ci circonda. Tuttavia, se passare il tempo sui social è un'esperienza comune a tutti e tutte, avere delle competenze digitali (intese come insieme di conoscenze e abilità non solo tecniche, ma anche relazionali e comportamentali) non lo è altrettanto. La pervasività del digitale non si traduce direttamente in opportunità educative per tutti e tutte. Nell'onlife le interazioni sociali si svolgono attraverso una molteplicità di piattaforme digitali, influenzando la forma e la frequenza dei legami tra le persone adolescenti, tanto da far evolvere il concetto stesso di amicizia e di connessione, assumendo nuove sfaccettature che spaziano dall'interazione fisica a quella virtuale. Questo continuo intreccio tra il mondo online e quello offline rende le relazioni sociali delle persone adolescenti più complesse e sfaccettate. Tuttavia, questa costante esposizione e interazione digitale può anche generare sfide nella gestione del tempo e nell'autenticità delle relazioni. Le persone adolescenti si trovano a navigare tra queste sfide, dovendo imparare a stabilire confini, a discernere informazioni cruciali dalle distrazioni e a coltivare relazioni significative. In questo contesto onlife, la consapevolezza e la capacità di gestire le dinamiche sociali attraverso diverse piattaforme diventano abilità fondamentali per la loro crescita e sviluppo. Diversi studi hanno indagato quanto le immagini e rappresentazioni nei media (pubblicità, programmi Tv, film, serie) riproducano stereotipi molto polarizzati di maschile e femminile, sostenendo quanto questi possano essere letti sia come potenziali di mutamento sia come strumenti di consolidamento degli stereotipi più tradizionali. L'immaginario di femminilità, ma anche quello di mascolinità, che viene divulgato mediaticamente è ingessato sui più tradizionali stereotipi di genere e talvolta risulta addirittura anacronistico rispetto alla realtà corrente. Un elemento da considerare nell'analisi degli stereotipi è che questi non rappresentano solo un modello, ma anche una "gabbia di aspettative". Le rappresentazioni proposte online aderiscono con estrema difficoltà ai corpi cui sono destinate (basti pensare ai modelli di bel-

3. Il termine onlife è stato coniato dal filosofo Luciano Floridi e dal suo gruppo di ricerca (2015) per descrivere la dimensione relazionale, sociale e comunicativa, vista come frutto di una continua interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva. L'onlife non rappresenta, dunque, una sintesi di un mondo online e offline, ma descrive l'intreccio indissolubile tra i due, che regola le nostre relazioni, il modo di lavorare e interagire nel mondo.

lezza femminile o di virilità maschile), generando un costante sforzo di ricerca di conformità a un modello ideale, ma che, allo stesso tempo, rappresenta la più diffusa (e quasi unica) opzione. Il meccanismo stereotipico non raggiunge solo gli immaginari dei corpi, delle professioni o dei comportamenti, ma determina e regola anche il sistema delle relazioni, come avviene nella narrazione romantica di relazioni basate su possesso e gelosia che nascondono varie forme di violenza. Drammatici episodi di cronaca hanno messo in evidenza non solo come determinati modelli violenti di relazione tra pari siano fatti propri dagli adolescenti, ma anche quanto la loro efferatezza non abbia nulla di meno di quella tra adulti.

Anche i dati emersi dalla ricerca di Action Aid (2023) *I giovani e la violenza fra pari* confermano questa fotografia degli adolescenti:

- 4 su 5 pensano che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole;
- 1 su 5 pensa che l'abbigliamento o un comportamento provocante delle ragazze possa scatenare una violenza sessuale;
- 1 su 5 pensa che non sia violenza toccare le parti intime senza consenso;
- 1 su 3 crede che molte persone si identifichino come non binarie/fluide/trans per una moda del momento.

Gli stereotipi sono quindi ancora presenti, percepiti e agiti dai giovani e dalle giovani adolescenti; fattore che sicuramente concorre alla (ri)produzione della cultura entro la quale prende forma la violenza maschile contro le donne.

Il processo di costruzione di identità e ruoli di genere e, di conseguenza degli stereotipi, parte dal presupposto che donne e uomini siano gerarchicamente ordinati, perpetuando l'esistenza di un'asimmetria sociale basata sulla centralità del potere maschile. Tale predominio è ancora molto radicato, con ripercussioni gravi: discriminazioni e consuetudini culturali influenzano l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, ma anche le differenze di retribuzione, o la partecipazione politica. La rigidità dei ruoli di genere ha effetti negativi anche sugli uomini, soggetti a modelli di mascolinità precaria o tossica. È da questa cultura della prevaricazione che la violenza di genere ha origine e si alimenta. Per violenza di genere si intende quella serie di atti dannosi diretti a un individuo o a un gruppo di individui sulla base del loro genere ed è universalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani.

Storicamente, i ruoli di genere e gli stereotipi che ne sono derivati, hanno prodotto una gerarchia tra gli status di uomo e donna, ancora oggi presente e molto radicata. Difatti, il processo di costruzione dell'identità e dei ruoli di genere parte dal presupposto che donne e uomini siano gerarchicamente ordi-

nati, perpetuando l'esistenza di un'asimmetria sociale. Tale asimmetria sociale, che si regge sulla centralità del potere maschile, fa capo al più ampio concetto di patriarcato o cultura patriarcale che, sebbene in forme diverse, è trasversale a quasi tutte le culture e società. In sociologia, con il termine "patriarcato" (letteralmente "legge del padre") si fa riferimento a un sistema sociale in cui il potere è detenuto dagli uomini, che predominano in ruoli di autorità morale e politica, per privilegio sociale e nel controllo della proprietà privata. Storicamente, dunque, le società patriarcali erano basate sul dominio della figura del padre che esercitava la propria autorità sulla donna e sui figli (UN Women 2021). Per certi aspetti, le nostre società odierne (alcune più di altre) hanno mantenuto questo imprinting: difatti, il privilegio maschile, garantito da tutte quelle strutture di discriminazione e oppressione patriarcale che si sono radicate nei secoli, risulta ancora evidente. A livello generale, si è senz'altro registrato un miglioramento della condizione femminile in molti ambiti di vita, per quanto non eterogeneo a tutti i paesi e a tutte le culture. Nonostante questo, il predominio maschile è ancora molto radicato nella nostra società. Il permanere di questo "retropensiero" comporta conseguenze gravi; la discriminazione e le consuetudini culturali influenzano, ad esempio, l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, ma anche le differenze di retribuzione a parità di impiego, o la partecipazione in ambito politico. Al tempo stesso la rigidità dei ruoli di genere ha effetti negativi sugli uomini, soggetti a modelli di mascolinità tossica. È proprio dalla cultura patriarcale, basata sulla prevaricazione di una categoria sociale a scapito dell'altra e su una rigida interpretazione dei ruoli di genere e dei relativi comportamenti, che la violenza maschile contro le donne ha origine e si alimenta (WeWorld 2021).

Nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, particolare attenzione è stata posta negli ultimi anni agli interventi a sostegno del principio della parità di genere in tutte le sue forme e attività. Come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne: i progressi sono lenti e i divari di genere persistono nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni; nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale. A livello globale, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

Il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze sono tra le priorità stabilite dalle Nazioni Unite nell'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

I traguardi da raggiungere sono:

- 5.1: Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze.
- 5.2: Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo.
- 5.3: Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili.
- 5.4: Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali.
- 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership a ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica.
- 5.6: Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze.
- 5.a: Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali.
- 5.b: Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna.
- 5.c: Adottare e intensificare una politica sana e una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli.

La strategia dell'Unione Europea per la parità di genere ha come obiettivi strategici:

- porre fine alla violenza di genere;
- combattere gli stereotipi di genere;
- colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;
- raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
- far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico fra uomini e donne;

- colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica.

La strategia persegue il duplice approccio dell'inserimento della dimensione di genere in tutte le politiche, combinato con interventi mirati, la cui attuazione si basa sul principio trasversale dell'intersettorialità.

In Italia il Dipartimento per le Pari Opportunità ha approvato nel 2021 la *Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026*, che si ispira alla *Gender Equality Strategy 2020-2025* dell'Unione Europea, con una prospettiva di lungo termine, rappresenta lo schema di valori, la direzione delle politiche che dovranno essere realizzate e il punto di arrivo in termini di parità di genere. La Strategia è una delle priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il riferimento per l'attuazione della riforma del *Family Act*.

Il documento strategico ha cinque priorità: *lavoro, reddito, competenze, tempo e potere*, con obiettivi e target dettagliati e misurabili, da raggiungere entro il 2026. L'obiettivo è guadagnare 5 punti nella classifica del *Gender Equality Index* dell'EIGE:

- *Lavoro*: in termini di partecipazione femminile al mercato del lavoro, qualità e segregazione dell'attività lavorativa in differenti settori, l'Italia si posiziona al 28° (e ultimo) posto in Europa. L'occupazione femminile risulta essere significativamente inferiore a quella maschile, in particolar modo per le donne madri e a causa della crisi pandemica, la situazione si è ulteriormente aggravata. Nel 2020, le donne hanno sperimentato una diminuzione nella partecipazione al mercato del lavoro più accentuata rispetto alla componente maschile.
- *Reddito*: la differenza retributiva di genere in Italia viene stimata intorno al 5% (pari a circa € 946 euro annui di minor stipendio per le donne italiane). Secondo Eurostat, nel 2019, il gender pay gap nel settore privato è stato pari al 17%, pur ridotto rispetto al 2017 quando era del 20,7%. Il divario si acuisce ulteriormente all'aumento delle competenze e della specializzazione (33% per i soli laureati contro il 10% per i non laureati) e in settori tipicamente «maschili» e con livelli retributivi maggiori.
- *Competenze*: in termini di partecipazione all'istruzione, l'Italia si mostra al di sotto della media europea: nonostante infatti le donne siano mediamente più istruite degli uomini (il 54% del totale dei laureati europei e il 59% di quelli italiani è donna, in Italia il voto di laurea medio per le donne è di 2 punti superiore a quello degli uomini), la segregazione degli ambiti disciplinari nel mondo dell'istruzione è un fenomeno ancora significativamente radicato. Se le donne sono il genere di gran lunga più rappresentato tra i lau-

reati nelle discipline di insegnamento, psicologico e giuridico, nei percorsi di studio STEM il divario di genere risulta capovolto, con la componente femminile che si attesta solamente intorno al 27%.

- *Tempo*: in Italia, il tempo dedicato dalle donne a famiglia e casa è significativamente sbilanciato, con l'81% di donne che vi si dedica tutti i giorni contro il 20% degli uomini (in confronto con il 79%-34% in Europa e il 74%-56% in Svezia) e tale fenomeno si è, inoltre, significativamente inasprito in conseguenza al Covid-19.
- *Potere*: la situazione italiana della rappresentanza femminile nelle posizioni di potere e negli organi direzionali di natura politica, economica e sociale è molto migliorata. La presenza femminile risulta superiore alla media europea con la quota di donne negli organi di amministrazione delle società quotate si avvicina al 40% (38,8% nel 2020); nelle società pubbliche le donne ricoprono un terzo delle cariche (33,1% nel 2020) negli organi di amministrazione e controllo, quasi il doppio rispetto al 2014 (17,5%). Rimangono tuttavia significative le discrepanze in posizioni apicali di altra natura.

Sono previste misure di natura trasversale, abilitanti rispetto all'intera Strategia, che accompagnano le misure concernenti le cinque priorità strategiche:

- promozione del gender mainstreaming e del bilancio di genere;
- introduzione della valutazione dell'impatto di genere di ogni iniziativa legislativa;
- sostegno delle fragilità;
- promozione dei principi e degli strumenti del Gender Responsive Public Procurement (GRPP);
- potenziamento delle statistiche ufficiali e rafforzamento della produzione di indicatori disaggregati per genere;
- promozione di un linguaggio che favorisca il dialogo e il superamento di espressioni o manifestazioni sessiste;
- istituzione di un "Patto Culturale" tra il mondo istituzionale e tra questo e la società civile per garantire un'azione collettiva di promozione della parità di genere;
- rafforzamento della promozione di role model per la parità di genere e per il superamento degli stereotipi di genere;
- promozione della Medicina-Genere specifica;
- considerazione dei fattori bloccanti dell'implementazione della parità di genere per l'implementazione della Strategia.

Per quanto riguarda gli obiettivi:

- *Lavoro*: creare un mondo del lavoro più equo in termini di pari opportunità di carriera, competitività e flessibilità e sostenere l'incremento dell'occupazione femminile.
- *Reddito*: ridurre i differenziali retributivi di genere agevolando la partecipazione e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, attraverso il sostegno degli oneri di cura, valorizzando le competenze, assicurando l'equa remunerazione di lavori e occupazioni con equivalente valore socio-economico promuovendo una condizione di indipendenza economica.
- *Competenze*: assicurare uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline del sapere, e in particolare in quelle matematiche e tecnico-scientifiche, rimuovendo barriere culturali e stereotipi di genere, oltre ad assicurare una rappresentanza di genere nel mondo accademico e promuovere al contempo un approccio che punti alla desegregazione competenze di donne e uomini in tutti i settori con una forte connotazione di genere.
- *Potere*: la fotografia italiana della rappresentanza femminile nelle posizioni di potere e negli organi direzionali di natura politica, economica e sociale è significativamente migliorata, principalmente grazie a iniziative quali la Legge Golfo-Mosca. Tuttavia è ancora rilevante la disparità nelle aziende non soggette alla Legge e rimangono significative le discrepanze in posizioni apicali di altra natura.

Le misure previste dalla Strategia saranno attuate dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni e dagli Enti locali, sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento. Saranno altresì stabilmente coinvolte la Conferenza delle Regioni, l'Unione delle Province e dei Comuni. La governance sarà rafforzata mediante l'istituzione di una Cabina di regia inter istituzionale (presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri con funzioni di raccordo tra le diverse Amministrazioni coinvolte) e un Osservatorio Nazionale per l'integrazione delle politiche di genere (istituto presso il Dipartimento per le pari opportunità con funzioni di monitoraggio). Le informazioni alla base del monitoraggio sull'attuazione della Strategia saranno acquisite dal Dipartimento per le pari opportunità, anche mediante un sistema informativo *web based* appositamente sviluppato.

## 2. Il linguaggio

La lingua italiana possiede due generi grammaticali: maschile e femminile. Principio di base è che il genere grammaticale viene assegnato in base al genere biologico del referente, secondo un criterio di tipo referenziale (o semantico). Vi sono pochissime eccezioni a questa regola linguistica. Gli italiani esitano ancora a riflettere nel lessico l'avvenuto percorso di emancipazione femminile che ha portato le donne a ricoprire professioni e ruoli che fino a pochi anni fa erano loro preclusi (M. Dell'Anno 2019).

Termini indicanti professioni e ruoli istituzionali vengono spesso declinati al maschile anche quando il referente è una donna. Questo è un errore grammaticale che non solo pone delle difficoltà interpretative, indebolendo la coesione testuale del discorso, ma ha come effetto sociale quello di oscurare la figura femminile, di far sparire le donne anche quando ci sono. Quest'uso del genere maschile assume un significato sessista e costituisce un'importante discriminazione nei confronti delle donne (C. Cretella, I.M. Sanchez 2014).

Chi utilizza il genere maschile anche con riferimento alle donne di solito adduce tre possibili ragioni (M. Dell'Anno 2019, p. 174):

- l'incertezza circa la correttezza della forma femminile;
- la presunta "bruttezza" della medesima;
- la supposta "neutralità del genere maschile".

Per quanto riguarda la prima delle due affermazioni anche l'Accademia della Crusca ha da tempo affermato che la possibilità di declinare al femminile tali termini è corretta in base alle regole della lingua italiana ed è anzi auspicabile. Non ci sono ostacoli grammaticali quindi all'uso di termini come *architetta*, *chirurga* ecc. Per quanto riguarda la presunta "neutralità" del genere maschile va detto che tale genere viene utilizzato come "inclusivo" quando il genere biologico del referente non è mai specificato e quando si fa riferimento a un gruppo di persone, maschi e femmine. Ma al di fuori di queste due rigide ipotesi previste dalla nostra lingua, il genere maschile non è mai neutro. La questione dell'uso del genere grammaticale maschile per designare le donne che svolgono certe professioni o ricoprono ruoli istituzionali è stata definitivamente chiarita dall'Accademia della Crusca nel 2023 esortando a un *uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile*: si deve fare ricorso in modo sempre più esteso ai nomi di professione declinati al femminile.

Come scrive Cecilia Robustelli (2023):

Al linguaggio viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella costruzione sociale della realtà e, quindi, anche dell'identità di genere maschile e femminile: è perciò necessario che sia usato in modo non "sessista" e non privilegi più, come fa da secoli, il genere maschile né tanto meno continui a tramandare tutta una serie di pregiudizi negativi nei confronti delle donne, ma diventi rispettoso di entrambi i generi.

Oggi la promozione di un linguaggio che favorisca il dialogo e il superamento di espressioni o manifestazioni sessiste, da realizzarsi anche attraverso l'adozione di un protocollo per il linguaggio non sessista e discriminatorio in tutta la Pubblica Amministrazione e nei Pubblici Uffici, rappresenta una delle misure di natura trasversale "abilitanti" rispetto alle cinque priorità strategiche (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) della Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026, «redatta per dare al Paese una prospettiva chiara e un percorso certo verso la parità di genere e le pari opportunità, per tracciare con nitidezza un sistema di azioni politiche integrate in cui troveranno vita iniziative concrete, definite e misurabili» (Presidenza del Consiglio dei Ministri 2021). Si tratta della prima Strategia (Commissione Europea) con queste finalità promossa dal Governo italiano, che con queste misure si uniforma alla Strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'Unione Europea, che riconosce «combattere gli stereotipi sessisti» fra tra i suoi obiettivi principali per porre fine alla violenza di genere, accanto a «colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica». Il processo di riflessione sulla rappresentazione di donne e uomini attraverso il linguaggio si innesta da un lato nelle strategie messe in atto dall'Unione Europea e proiettate verso il futuro, e dall'altro in una storia ormai pluridecennale, innescata dal movimento femminista, per la conquista dei diritti da parte delle donne e il consolidamento delle politiche di parità tra donne e uomini sul piano nazionale e internazionale.

La riflessione sul rapporto fra lingua, differenza sessuale e genere si è sviluppata in Italia a partire dagli anni Settanta-Ottanta sull'onda del movimento femminista statunitense e europeo. A partire dall'articolo di Robin Lakoff (1973) anche la ricerca scientifica prende in esame dapprima la rappresentazione di donne e uomini nella lingua, poi gli stereotipi sessisti, rivelatori della discriminazione fra donne e uomini, a cui segue l'elaborazione di strategie efficaci per modificare l'uso della lingua ed eliminarne il potenziale sessista. Per i concetti di sesso e genere rimane fondamentale l'interpretazione proposta da Gayle Rubin (1975, p. 159) «sex/gender system» is the set of arrangements by which a society transforms biological sexuality into products oh human acti-

vity, and in which these transformed sexual needs are satisfied». Il genere maschile e il genere femminile vengono analizzati in relazione come agenti di una realtà sessuata, eterosessuale, nella quale si configura una relazione di squilibrio, rivelata da modalità di vita asimmetriche e discriminanti a vantaggio del genere maschile e da una iniqua distribuzione del potere. La lingua e il suo uso, il linguaggio, darebbero visibilità e insieme sarebbero strumento di costruzione di questa disparità, incardinata su una struttura maschile e maschilista del mondo. Negli anni Ottanta sarà Alma Sabatini, ad aprire in Italia la discussione con il suo lavoro *Il sessismo nella lingua italiana*, promosso dalla Commissione Nazionale per la Realizzazione della Parità tra Uomo e Donna e pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (A. Sabatini 1987). Alma Sabatini segnalava una serie di differenze nell'uso della lingua per rappresentare le donne, distinte in dissimmetrie grammaticali e semantiche, e forniva le relative "raccomandazioni" per sostituire quelle che si qualificavano come sessiste:

- evitare l'uso di termini di genere grammaticale maschile singolare per indicare donne e uomini (il cosiddetto "maschile non marcato": da alcuni definito *inclusivo* o, meno correttamente, *neutro*);
- evitare l'articolo determinativo prima dei cognomi femminili, perché genere un'asimmetria con quelli maschili;
- accordare il genere degli aggettivi con quello dei nomi che sono in maggioranza o più vicini all'aggettivo;
- usare il genere femminile per i titoli professionali che sono riferiti a donne.

Che si tratti di questioni di genere o di scelte lessicali, c'è un principio che percorre e regge tutta la lingua: la superiorità dell'uomo sulla donna. Mediante la ripetizione inconsapevole di forme linguistiche basate su questo principio si perpetua e si rafforza la posizione di potere dell'uomo e di subalternità della donna nella nostra società e si dà in tal modo quel consenso indispensabile al mantenimento di qualsiasi potere (A. Sabatini 1987, p. 23).

Obiettivo di Alma Sabatini era rimuovere i residui pregiudizi nei confronti delle donne e, partendo dalla constatazione che la lingua non è mai "neutra" né "neutrale", stimolare un cambiamento nel modo di pensare, di agire e di esprimersi.

Nei trent'anni seguenti la riflessione scientifica sull'uso della lingua in relazione alle categorie di sesso e genere si è concentrata sulla ricerca di strategie non sessiste, che evitino quindi disparità nella rappresentazione di donne e uomini, ed è stata sostenuta dall'azione politica internazionale, impegnata nella costruzione di politiche di parità sia per quanto riguardava l'accesso al lavoro

ro, alla formazione e alla promozione professionali, e alle condizioni di lavoro, sia per la diffusione dei modelli socioculturali riconducibili ai due generi maschile e femminile (C. Robustelli 2023). Si veda in proposito la “*Risoluzione del Consiglio del 5 ottobre 1995 concernente l’immagine dell’uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione*” dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 1995), che condivide gli obiettivi strategici che governi, organizzazioni internazionali e società civile devono perseguire per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne, indicati dalla IV Conferenza Mondiale delle donne di Pechino. Fin dagli anni Duemila la società civile si apre al cambiamento. Il mondo della scuola e anche dell’Università si confronta con le proposte per una rivisitazione dei saperi in ottica non discriminante. Il Quarto Programma d’azione (1996-2000) dell’Unione Europea – cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana risponde con la circolare 31 ottobre 1996 n. 1, Modalità per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di studi nel quadro del programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini 1996-2000 – perseguendo l’azione di mainstreaming raccomandata dalla Conferenza di Pechino, mira a integrare la politica europea delle pari opportunità in tutti i settori e le azioni dell’Unione e degli Stati membri, ivi compresa ovviamente l’azione educativa che si svolge nella scuola, nel rispetto delle peculiarità e tradizioni dei singoli Stati. Sulla sua scia nasce il progetto transnazionale POLITE (Pari Opportunità e LIBri di TEsto), che vede fra i suoi partner anche l’Italia, dedicato alle istituzioni scolastiche, che riconosce «la valenza decisiva di un’azione educativa impegnata a dare valore e visibilità ai soggetti, ai percorsi, alle culture, alle competenze di entrambi i generi» (P.E. Serravalle 2000, p. 11), e sottolinea il ruolo svolto dal linguaggio per l’affermazione della cultura delle pari opportunità, obiettivo fondamentale dello sviluppo sociale e dei processi educativi. L’azione governativa varata con questo progetto culminerà con la riforma scolastica del 2015 (Legge 13 luglio 2015, n. 107), che ha sancito l’obbligo per tutte le istituzioni scolastiche di assicurare che il piano triennale dell’offerta formativa attui i principi di pari opportunità, «promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni», attraverso le azioni positive contenute nel Piano nazionale per l’educazione al rispetto (Miur 2017). È significativo che grammatiche scolastiche dell’italiano contemporaneo scritte da linguisti includano oggi, nella parte dedicata al genere grammaticale, anche una riflessione sulla funzione della lingua in rapporto alla rappresentazione di donne e uomini, e sulla formazione e l’uso delle forme femminili. Anche il linguaggio amministrativo e il linguaggio dei media hanno accolto le sollecitazioni all’uso di un linguaggio non discriminante e rappresentativo di donne e uomini.

Per quanto riguarda il primo, le istituzioni italiane sono state sollecitate fin dai primi anni Novanta dal *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche* (Presidenza del Consiglio dei Ministri 1994) che contiene un capitolo sull' *Uso non sessista e non discriminatorio della lingua* con il quale si richiede di intervenire sulla prassi rigidamente maschile del linguaggio istituzionale e amministrativo. Sulla stessa linea si sono poste decine di lavori, che hanno esaminato anche il linguaggio giuridico, come componente fondamentale di quello amministrativo. Nel 2012 viene pubblicato per la prima volta un manuale destinato alle istituzioni, promosso dal Comune di Firenze e dall'Accademia della Crusca: si tratta delle *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* e nel 2023 l'Accademia della Crusca pubblica *Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all'Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione*, fornendo in forma sintetica tutte le indicazioni pratiche per chi opera nel settore del diritto e dell'amministrazione della giustizia e in tutte le istituzioni pubbliche<sup>4</sup>.

4. L'Accademia della Crusca (2023) ha escluso nella lingua giuridica l'uso dell'asterico nelle desinenze (es. car\* amic\*) e l'uso dello *scevà* o *schwa* "ə". La proposta di sostituzione delle desinenze dei nomi di agente con il simbolo corsivo schwa ha, come scrive Cecilia Robustelli (2023), un'ampia circolazione in Italia, soprattutto nelle fasce giovanili e nelle organizzazioni LGBTQIA+ che ne hanno adottato l'uso. Essa è stata proposta in rete nel 2015 da «un'appassionato di temi relativi all'inclusività di genere e linguistica, che, dopo, aver sperimentato di persona le modifiche recentemente utilizzate in lingua inglese per renderla inclusiva, si è reso conto che l'italiano aveva bisogno di un intervento più radicale, a causa della natura riflessiva della lingua stessa e che le soluzioni finora adottate (asterischi, chioccioline, alternanza, uso della u), non erano sufficienti» (L. Boschetto 2015). La filiazione di questa proposta è riconducibile alle pratiche linguistiche adottate dalla rete femminista e transfemminista *Non Una Di Meno*, in un primo tempo nel Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere (2017) aveva proposto l'uso del simbolo @: «la lingua italiana è una lingua sessuata, che già dalla sua grammatica riproduce e istituisce un rigido binarismo di genere (tra nomi, pronomi e aggettivi che cambiano a seconda se maschili o femminili) e una specifica gerarchia, in cui predomina il maschile, presentato come universale e neutro. In questo Piano abbiamo scelto di svelare la non neutralità del maschile utilizzando non solo il femminile, ma anche la @ per segnalare l'irriducibilità e la molteplicità delle nostre differenze. Consapevoli che le lingue mutano e si evolvono, proviamo a rendere il nostro linguaggio inclusivo per avere nuove parole per raccontarci e per modificare i nostri immaginari». In seguito attraverso i social media: «in tutte le nostre forme di comunicazione abbiamo scelto di svelare la non neutralità del maschile utilizzando non solo il femminile, ma anche la @, la ə, l'asterisco per segnalare l'irriducibilità e la molteplicità delle nostre differenze. Consapevoli che le lingue mutano e si evolvono, proviamo a rendere il nostro linguaggio inclusivo per avere nuove parole per raccontarci e per modificare i nostri immaginari» (Non Una Di Meno, Facebook 2022).

Come scrive Graziella Priulla (2019, pp. 11-13)

Le parole sono armi e lasciano segni. La violenza verbale genera violenza negli schemi mentali e nell'immaginario. [...] La cultura machista che alimenta e sostiene la violenza contro le donne è fatta anche di una lunga serie di doppi sensi, risate, scherzi, commenti pesanti, luoghi comuni pruriginosi che affollano le conversazioni anche domestiche, anche scolastiche. Bambini e adolescenti sono esposti a un diluvio di lessico sessuomane e a un bombardamento di immagini, atteggiamenti e discorsi espliciti sulla sessualità, ma sono senza guida, in balia di informazioni molteplici che recepiscono per lo più in modo parziale e distorto. La maggioranza dei giovani italiani, nonostante i precoci esordi, l'apparente disinibizione e il turpiloquio diffuso, ignora le regole principali della sessualità consapevole, si muove alla cieca, è afflitta da convinzioni approssimative o sbagliate. I tabù sono ben lontani dall'essere rimossi. Il linguaggio ci avvelena solo se glielo consentiamo. Interrogarci sugli automatismi verbali collusi con il potere e la violenza, contrastare le cristallizzazioni provando a chiederci quale prospettiva sottintendono, sottrarci a inerzie linguistiche apparentemente innocue, non cedere alla pigrizia di rifugiarsi nelle frasi fatte e negli stereotipi sono sani esercizi di dissenso che dovremmo sforzarci di praticare il più possibile, pratiche concrete di smarcamento. Questo è il terreno in cui si gioca – nell'infinita varietà dei percorsi individuali – la qualità della vita degli uomini e delle donne: anche tramite una revisione del linguaggio coltiviamo la speranza che si affermi una nuova civiltà delle relazioni nella vita quotidiana, lontana tanto dalla logica antica del patriarcato quanto da quella recente del mercato; una società con pari opportunità e pari diritti, modalità sentimentali sostenibili, nuovi modelli genitoriali. Non porre a tema, attraverso una critica educativa, le culture e i linguaggi degli stereotipi sessisti, di fatto li legittima. Alla lunga può arrivare ad aprire la strada alla barbarie.

Concluderei con le parole di Michela Murgia (2021):

Se si è donna in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti dovremmo anche dire "farmacisto". Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scappare di più, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto e soprattutto di stare zitta.

### 3. Il ruolo dei media

Raccontare la violenza di genere non è semplice né scontato. Le parole che si scelgono per descrivere le storie e ricostruire i fatti non sono neutre; al contrario, ogni narrazione può contestare o confermare luoghi comuni e stereotipi.

Come sottolineato nella Convenzione di Istanbul, il fenomeno della violenza contro le donne ha radici culturali basate su rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, ha carattere strutturale, in quanto basata sul genere, e rappresenta uno dei meccanismi sociali attraverso cui le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. La natura del fenomeno, quindi, è fortemente determinata da stereotipi, pregiudizi, discriminazioni di genere. Questo si evince anche dalla narrazione della violenza sulle donne, che è ancora pervasa da stereotipi ricorrenti sulla stampa, nei media così come anche nel linguaggio delle sentenze dei tribunali.

Nella Convenzione nell'art. 17:

[Si chiede che] le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

È quindi opportuno riflettere su come tali indicazioni siano implementabili nel nostro Paese in relazione ai media, ma soprattutto rispetto all'informazione di giornali, telegiornali, speciali e programmi d'informazione tramite stampa, tv e web. Perché se è vero che la percezione della violenza è uno dei nodi fondamentali, l'informazione che – a differenza di fiction o della pubblicità – si pone come “oggettiva”, influenza in maniera diretta la percezione di quel problema come fosse *super partes*. Un'informazione che, qualora non venga data in maniera corretta, può procurare anche distorsioni e danni gravi, in quanto nella formazione dell'opinione pubblica, dell'immaginario collettivo e nel sostegno degli stereotipi comuni, l'informazione ha un ruolo fondamentale.

Pierre Bourdieu nel 1998 nel suo libro *La domination masculine* parla di *violenza simbolica*, una forma di violenza che si esercita in modo invisibile, essenzialmente attraverso le vie puramente simboliche della comunicazione e della conoscenza. Questo è il meccanismo per cui le vittime spesso non denunciano o non percepiscono la gravità della violenza subita: si tratta di una questione che coinvolge donne e uomini, la violenza simbolica ha bisogno prima di tutto di essere riconosciuta. L'intero sistema dell'informazione e della produzione culturale, scrive Laura Misiti (2020) gioca un ruolo fondamentale nel-

la rappresentazione della violenza contro le donne e nella formazione dell'opinione comune sulla violenza contro le donne. Sul linguaggio e sui messaggi veicolati dai media (compresi i social network) si è sviluppata molta attenzione. In generale le analisi sull'informazione giornalistica indicano che le spiegazioni che vengono fornite dell'aggressività degli uomini contro le donne sono connesse al tema della incontrollabilità razionale: cioè l'amore offusca la razionalità e l'istintività, la malattia dell'uomo variamente declinata giustifica una serie di comportamenti, dal raptus agli assalti, alle obnubilazioni. Il troppo amore può far stare talmente male da portare alla violenza: questo è il retropensiero che governa la lettura del fenomeno. La televisione fa anche peggio perché utilizza le immagini e, anche nelle trasmissioni che si occupano di femmicidi, c'è una morbosità che porta a volte a giustificare il comportamento dell'uomo violento. Spesso la parola raptus è ancora utilizzata anche nelle statistiche. Siamo lontani, semanticamente e simbolicamente, dal comprendere la trama e le radici profonde del fenomeno. Con l'uso di queste parole-scorciatoia che attraggono, semplificano e danno una giustificazione, siamo tutti assolti: «quella cosa è lontana, succede perché sono matti, malati, esasperati, poveri».

Scrive Luisa Betti (2013)

Quando ho cominciato a monitorare l'informazione italiana con un "occhio di genere", e occupandomi già di violenza su donne e minori, ho visto che malgrado in Italia l'80% della violenza fosse violenza domestica e malgrado la maggior parte degli autori di femmicidio fossero membri maschi della famiglia italiana (mariti, fidanzati, ex o partner respinti), di cui solo il 10% con problemi psichici accertati, si parlava sempre di "raptus, infermità mentale, gelosia, delitto passionale, stress dovuto al lavoro o alla perdita del lavoro", e si tracciava un profilo della donna che ricalcava stereotipi comuni, quasi a suggerire una complicità della donna stessa la quale, avendo provocato, tradito, esasperato, respinto l'uomo, si era ritrovata uccisa. Quando si trattava di un'uccisione dopo una lunga serie di maltrattamenti gravi in famiglia, nei giornali spesso il titolo riportava un'attenuante psichiatrica dell'autore e di solito il background culturale nell'illustrazione dei fatti, richiama agli stereotipi femminili.

Citando il Rapporto Ombra presentato dalla Piattaforma Cedaw a New York nel 2011:

I media spesso presentano gli autori di femmicidio come vittime di raptus e follia omicida, ingenerando nell'opinione pubblica la falsa idea che i femmicidi vengano per lo più commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi di aggressività improvvisa. Al contrario, negli ultimi 5 anni meno del 10% di femmicidi è stato commesso a causa di patologie psichiatriche o altre forme di malattie e meno del 10% dei è stato commesso per liti legate a problemi economici o lavorativi.

Il modo in cui vengono raccontate le molestie nella cronaca giornalistica scrive Michela Murgia (2021, p. 105):

È intriso della cultura dello stupro<sup>5</sup> che agisce tutte le volte che le molestie verbali vengono definite “complimenti”, le molestie online “messaggi hot”, l’insistenza non gradita “corteggiamento”, le molestie fisiche “carezze”, le allusioni sessuali “battute” e i video intimi diffusi in rete per vendetta “filmati hard”.

Ci sono moltissimi errori che vengono fatti sui media quando si parla di violenza di genere. Il primo e più evidente è l’associazione con l’amore, e quindi ecco i famosi titoli che parlano di “amore passionale” o “delitto passionale”. Si romanticizza e sostanzialmente si trasforma il femminicidio, o lo stupro, in una specie di favola nera. Un altro errore è quello di andare sempre alla ricerca di un movente che giustifichi l’atto, così che la violenza, per come viene raccontata, sembra la conseguenza delle scelte della vittima. Questo ovviamente significa distribuire in modo non corretto le responsabilità e regalare un alibi a chi ha commesso la violenza. Poi ancora si parla con molta enfasi sia della gelosia che della separazione, descritta come un evento traumatico voluto dalla donna, e si costruiscono interi articoli sui pareri dei familiari di lui o dei famosissimi vicini di casa. Si può dire, quindi, che nel racconto di un femminicidio o di uno stupro contano moltissimo le opinioni e molto meno le notizie. Infine, un ulteriore errore è utilizzare espressioni che fanno pensare a una fatalità (il famoso “raptus”) e associare il movente a una patologia, facendo riferimento a qualcosa che porta l’aggressore fuori da sé. Spesso si descrive l’aggressore in un modo che porta chi legge a provare empatia per lui e, anziché assumere il punto di vista della vittima, si assume, anche emotivamente, il punto di vista dell’aggressore. In questo modo si colpevolizza la donna e si mitigano le responsabilità del reato. Quando si descrive una rapina, ad esempio, a nessuno viene in mente di raccontarla dal punto di vista del rapinatore, nei casi di violenza di genere invece i giornali assumono in pieno la narrazione di chi presumibilmente ha commesso il reato e la mettono direttamente nel titolo, spesso l’unica parte che le persone leggono. C’è, quindi, un fenomeno di vit-

5. La “cultura dello stupro” viene teorizzata per la prima volta nel 1975 nel documento intitolato *Rape Culture*, poi ripresa da Buchwald, Fletcher e Roth (1993) che la definiscono come «un complesso di credenze che incoraggiano l’aggressività sessuale maschile e supportano la violenza contro le donne. Questo accade in una società dove la violenza è vista come sexy e la sessualità come violenta. In una cultura dello stupro, le donne percepiscono un *continuum* di violenza minacciata che spazia dai commenti sessuali alle molestie fisiche fino allo stupro stesso. Una cultura dello stupro condona come normale il terrorismo fisico ed emotivo contro le donne. Nella cultura dello stupro sia gli uomini che le donne assumono che la violenza sessuale sia un fatto della vita, inevitabile come la morte o le tasse».

timizzazione secondaria<sup>6</sup> che trasferisce parte della colpa di una violenza alla persona che l'ha subita. Avviene, ad esempio, quando le vittime di stupro sono ritenute corresponsabili sulla base di valutazioni fatte sulla loro vita privata, usate anche per motivare sentenze o difese in tribunale che sono condiscendenti verso gli autori delle violenze. Tutto questo nonostante la ricerca sulla vita privata e sulle condotte sessuali passate della vittima sia vietata da norme internazionali (S. Bichicci 2022).

Una recente ricerca dell'Università degli Studi della Tuscia, in partnership con l'Associazione Differenza Donna ONG e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ambito del progetto *STEP – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle Forze dell'Ordine e nel discorso dei media* (F. Saccà 2021) ha analizzato la rappresentazione sociale della violenza di genere proprio attraverso lo studio di articoli di giornale e sentenze di tribunale.

La ricerca ha analizzato un totale di 16.715 articoli nell'arco temporale di 3 anni, dal 2017 al 2019. I reati presi in considerazione sono stati la violenza domestica, la violenza sessuale, l'omicidio/femminicidio, la tratta e la riduzione in schiavitù di esseri umani e lo stalking.

I risultati evidenziano:

- la sovrarappresentazione di fenomeni minoritari di violenza rispetto a quanto corrisponde effettivamente nella realtà. Il reato più frequente registrato dalle procure è dato dai maltrattamenti familiari (51,1%), il secondo dallo

6. La *vittimizzazione secondaria* è una rappresentazione di quello che è accaduto che assegna alla vittima una parte della colpa o tende a mettere chi ha subito violenza in una luce negativa, contestandogli alcuni comportamenti o scelte. A esserne colpite sono le donne che hanno subito violenza e i loro figli/e e si realizza in particolare nei procedimenti giudiziari. L'articolo 18 della Convenzione di Istanbul la individua come forma di violenza agita dalle istituzioni che, in quanto espressione della società, possono essere portatrici di pregiudizi e stereotipi di genere alla base della violenza, con la tendenza a colpevolizzare la vittima (*victim blaming*). «La colpevolizzazione della vittima consiste nel ritenere la vittima di un crimine o di altre sventure parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto. Questo ribaltamento della realtà è doppiamente grave: travisa la rappresentazione collettiva dei fenomeni e, ancor più, riverbera sulla percezione della realtà della vittima inducendola ad autocolpevolizzarsi. Per descrivere il fenomeno e le sue ricadute si parla di vittimizzazione secondaria (o post-crime victimization) proprio a dire che le vittime di crimini subiscono una seconda aggressione, questa volta da parte delle istituzioni (magistratura, classe dirigente, media, opinione pubblica variamente intesa). È un meccanismo subdolo che agisce in maniera spesso inconsapevole sia per chi lo compie sia per chi lo subisce. Inoltre, si tratta di un processo circolare che si autoalimenta nel tempo: la rappresentazione di un episodio di violenza condiziona ancor più la percezione travisata del successivo evento traumatico e così via» (Ordine degli Psicologi della Lombardia, testo disponibile al sito: [www.opl.it](http://www.opl.it)).

stalking (30,7%), il terzo dalla violenza sessuale (17,1%), il quarto dal femminicidio (0,7%) mentre, all'ultimo posto troviamo la tratta/riduzione in schiavitù (0,4%). Tra i casi di violenza riportati dalla stampa ci viene restituito un quadro in cui il reato più diffuso e problematico è lo stalking con ben il 53,4% degli articoli, seguito dai casi di omicidio/femminicidio (44,5%). Solo al terzo posto, con il 14%, troviamo casi di violenza domestica che invece rappresentano la larga maggioranza dei reati contro le donne. Proprio la violenza domestica può generare un altro drammatico fenomeno, quello della violenza assistita da parte dei minori che vivono all'interno del nucleo familiare;

- uno squilibrio nella rappresentazione del colpevole. Se raggruppiamo in un cloud le parole che emergono dagli articoli di giornale analizzati, l'uomo – insieme ai suoi reati – quasi scompare. La narrazione è incentrata sulla vittima, la donna, e riporta spesso su di lei un linguaggio colpevolizzante. Il fenomeno è definito *victim blaming* e consiste nel ritenere la vittima responsabile di quanto le è accaduto, sia in maniera diretta (es. come era vestita, cosa aveva fatto per farlo arrabbiare) che in maniera indiretta (es. analizzando stili di vita e comportamento della donna);
- la soggettività negata alle donne. Le donne non sono quasi mai protagoniste, ma diventano oggetto passivo del racconto. Spesso vengono chiamate solo per nome, come a sottolineare uno status di carattere filiale e di mancata indipendenza;
- il *bias* sulla violenza maschile. Se le parole sono importanti perché classificano la realtà, l'uso di termini come “raptus”, “lite familiare” o “dramma della gelosia” non possono in alcun modo descrivere il fenomeno della violenza sulle donne. Eppure continuano ad essere utilizzate indiscriminatamente da tutti i tipi di testate, negando in tal modo il carattere ricorsivo della violenza contro le donne, che lungi dall'essere un episodio di perdita di controllo, si manifesta piuttosto come un esercizio continuo di prevaricazione.

In base a quanto emerge dalle analisi di questa ricerca, in generale la rappresentazione sociale della violenza tende ad attenuare o omettere le responsabilità degli uomini protagonisti di episodi e reati di violenza. Gli stereotipi e i pregiudizi, quando si radicano nei testi delle sentenze o sulle pagine dei giornali, contribuiscono a perpetuare una rappresentazione sociale della violenza che mistifica il fenomeno riducendo le responsabilità degli aggressori.

Il 19 febbraio 2024 a Ginevra, il Comitato CEDAW ha espresso le sue osservazioni conclusive sull'Ottavo rapporto ufficiale trasmesso dal governo italiano nel marzo 2022. Il rapporto ha ripreso in molti punti le contestazioni contenute nel Rapporto Ombra trasmesso il 29 gennaio 2024 da 32 organizzazioni della società civile e 4 esperte coordinate da D.i.Re donne.

Nel rapporto ufficiale del comitato molti i punti contestati.

Pur accogliendo con favore le misure adottate dall'Italia per eliminare gli stereotipi di genere nei programmi televisivi di informazione e intrattenimento – ha detto Ana Peláez Narváez, Presidente *ad interim* del CEDAW – il Comitato è tuttavia preoccupato per la persistenza del sessismo e degli stereotipi di genere a livello sociale e istituzionale. Il Comitato è stato inoltre turbato dai discorsi di odio contro le donne e le ragazze LGBTI e le donne e le ragazze con disabilità. Ha invitato l'Italia ad accelerare l'adozione di una strategia globale per eliminare gli stereotipi sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società, e a garantire le sanzioni imposte dall'Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nei casi di utilizzo di un linguaggio discriminatorio nei confronti delle donne e di discorsi di odio.

Tra le altre criticità la mancanza di una chiara definizione di discriminazione di genere, l'assenza nel codice penale del reato di femminicidio, la scarsità di risorse per i Centri Antiviolenza, la preparazione non omogenea a livello regionale degli operatori delle Forze dell'Ordine, della giustizia, nella sanità nell'approccio alla violenza di genere con il rischio della vittimizzazione secondaria, la mancata tutela del diritto all'aborto, la discriminazione delle donne migranti, politiche insufficienti di empowerment femminile per superare la discriminazione economica, la sottorappresentazione nelle istituzioni politiche e elettive delle donne, nonostante la novità sottolineata di una premier donna, il permanere di stereotipi nell'istruzione che allontanano ancora le ragazze dalle materie STEM.

Proprio sugli stereotipi il rapporto fa riferimento ai media: pur considerando con favore la delibera dell'Agcom sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei media audiovisivi e il potere assegnato sempre all'Autorità di sanzionare i discorsi d'odio, il Comitato rileva:

- la persistenza del sessismo e degli stereotipi di genere a livello sociale e istituzionale e la mancanza di informazioni sull'applicazione delle sanzioni;
- discorsi di odio contro donne e ragazze lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali e donne e ragazze con disabilità, anche nello spazio digitale;
- la mancanza di salvaguardie contro gli stereotipi di genere associati ai sistemi biometrici, di sorveglianza e di profilazione algoritmica utilizzati dalle autorità di polizia nella lotta al crimine.

Le raccomandazioni allo Stato italiano del CEDAW sono quindi di:

- rafforzare le misure normative esistenti e accelerare l'adozione di una strategia globale con misure proattive e sostenute per eliminare gli stereotipi

sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società, stanziare adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie per la sua attuazione in collaborazione con le regioni, e garantire la valutazione delle sanzioni imposte dall’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) nei casi che riguardano l’uso di un linguaggio discriminatorio nei confronti delle donne e i discorsi di odio;

- adottare misure risolutive per contrastare i discorsi di odio contro le donne e le ragazze LGBTQIA+ e le donne e le ragazze con disabilità e promuovere l’uso di un linguaggio sensibile al genere nei media, anche ritenendo le piattaforme di social media responsabili dei contenuti generati dagli utenti;
- mettere in atto adeguate salvaguardie per prevenire gli stereotipi di genere associati ai sistemi biometrici, di sorveglianza e di profilazione algoritmica da parte delle autorità di polizia nella prevenzione e nell’investigazione dei crimini e adottare misure per eliminare i pregiudizi algoritmici legati all’intelligenza artificiale e ai servizi algoritmici.

Il CEDAW, tra l’altro, a proposito del contrasto ai discorsi d’odio, critica la mancata approvazione della legge Zan e invita a colmare il vuoto legislativo riproponendo la legge, che prevede di istituire il reato di discriminazione e violenza basata sul sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità.

Nel Rapporto Ombra delle associazioni è stato messo in luce come «Lo Stato italiano non ha seguito un approccio sistemico e strutturale nel colmare il gender gap. Non ha implementato politiche o strategie di investimento riguardanti il caregiving, il lavoro, l’empowerment, lo status economico, la segregazione verticale e orizzontale delle donne, gli stereotipi e la violenza contro le donne». Inoltre si sottolinea come «La partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica è ostacolata dall’assenza di un approccio sistematico di contrasto degli stereotipi di genere, che vengono fortemente veicolati anche dai media». Nel capitolo sui media e gli stereotipi tra gli altri problemi evidenziati (vittimizzazione secondaria nel racconto della violenza di genere, permanenza dei manel nonostante molte iniziative che promuovono un’equa rappresentanza di genere nei panel, la necessità di utilizzare un linguaggio non sessista, il gender gap nelle redazioni) si raccomanda tra l’altro di rendere obbligatoria per i giornalisti e le giornaliste una formazione avanzata e specializzata sul giornalismo sensibile al genere nei casi di violenza contro le donne e sugli stereotipi di genere.

In Italia il Gruppo di lavoro Pari opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha elaborato l’articolo 5 bis *Rispetto delle differenze di genere* del *Testo unico dei doveri del giornalista* che è entrato in vigore il 1°

gennaio 2021. Si tratta di poche e semplici indicazioni. Prevede che nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, il giornalista:

- prestare attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;
- si attenga a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole, all'essenzialità della notizia e alla continenza;
- non alimenti la spettacolarizzazione della violenza;
- non usi espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;
- assicurarsi, valutato l'interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

Queste le parole di Silvia Garambois (2024), ex presidente di GiULiA<sup>7</sup> giornaliste durante l'audizione dalle commissioni Cultura e Trasporti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo del *Testo unico dei servizi di media audiovisivi* (TUSMA):

Secondo noi è inoltre necessario l'utilizzo di un linguaggio rispettoso delle donne, a partire da un uso della grammatica e delle sue declinazioni al maschile e al femminile che riconosca ruolo e impegno sociale delle donne: “nascondere” l'eccellenza femminile con un utilizzo improprio della lingua italiana comporta, a nostro modo di vedere, un'ulteriore discriminazione per il raggiungimento di quella parità effettiva indicata dalla nostra Costituzione. Per il raggiungimento di un obiettivo paritario, valorizzando l'eccellenza femminile nei media radio e tv, ci sembra che sarebbe di sostanziale supporto un richiamo in questo senso all'art. 4 del Testo, articolo in cui si approfondiscono i temi del pluralismo e della libertà degli utenti, e dove si sottolineano temi familiari a noi giornaliste e giornalisti come la necessità di “obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione. Per quel che riguarda l'attenzione alla violenza contro le donne, tema che purtroppo rimane prioritario, la stessa AgCom nel suo regolamento richiama quanto scritto dal Parlamento europeo nel 2018 nella “Risoluzione sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione Europea”, ovvero che “l'erotizzazione della violenza e l'oggettualizzazione delle donne nei media si ripercuotono negativamente sulla lotta per l'eliminazione della violenza” nei loro confronti. AgCom tra

7. GiULiA (acronimo di: *Giornaliste Unite Libere Autonome*), nata nel 2011, è un'associazione di rilievo nazionale fra giornaliste professioniste e pubbliciste. Nota anche come *Giulia Giornaliste*, l'associazione si pone due obiettivi principali, sui media e nei media: modificare lo squilibrio informativo sulle donne anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile; battersi perché le giornaliste abbiano pari opportunità nei luoghi di lavoro, senza tetti di cristallo e discriminazioni.

l'altro denuncia come "i programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere espressioni verbali o para-verbali, immagini o elementi grafici suscettibili, in maniera diretta o indiretta, da istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana. [...] Le proposte di emendamenti al TUSMA per una corretta rappresentazione delle donne sui media radio e tv e per il contrasto alla violenza sulle donne sono: all'art. 4 comma 1, si suggerisce di aggiungere: "valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, anche linguisticamente, per una più aderente rappresentazione della realtà, per contrastare una segregazione tematica delle donne e per favorire il riconoscimento sociale di effettiva parità"; all'art 42 (misure di tutela) si suggerisce di aggiungere: "(tutelare) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, evitando stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona; prestando attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza; evitando espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso; con una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte" (S. Garambois 2024, testo disponibile al sito: [giulia.globalist.it](http://giulia.globalist.it)).

Nel gennaio 2024 ha iniziato la sua attività l'*Osservatorio indipendente sui media* contro la narrazione tossica della violenza di genere nato dalla collaborazione tra mondo della ricerca e giornalismo, con il compito di monitoraggio e decostruzione degli stereotipi presenti nel racconto giornalistico di femminicidi e stupri, molestie e linguaggio d'odio, attraverso tre azioni:

1. il monitoraggio quotidiano del racconto giornalistico della violenza di genere nelle principali testate nazionali e locali;
2. la costruzione di uno spazio pubblico di discussione quotidiana volto a decostruire le rappresentazioni stereotipate della violenza di genere;
3. l'organizzazione periodica di attività di formazione sulla corretta rappresentazione della violenza di genere rivolte alle professioniste e ai professionisti del mondo dell'informazione, nonché agli studenti universitari e delle scuole secondarie.

#### **4. Il sessismo nei tribunali**

Con la decisione del 27 maggio 2021, nella causa *J.L. c. Italia* (ricorso n. 5671/16), la Corte Europea dei Diritti Umani ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare),

poiché la sentenza della Corte di Appello di Firenze in un processo per stupro aveva stigmatizzato la vittima attraverso giudizi deplorabili, non lineari e comunque irrilevanti sulla sua vita privata.

Il caso riguardava un procedimento penale contro sette uomini che erano stati accusati di aver commesso violenze sessuali contro la ricorrente e che sono stati assolti dai tribunali italiani (episodio definito dalla stampa italiana come lo “stupro della Fortezza da Basso”).

La Corte di Strasburgo, nel pronunciarsi sul ricorso, ha stabilito che i diritti e gli interessi della ricorrente ai sensi dell’art. 8 CEDU non fossero stati adeguatamente protetti alla luce del contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Le autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente dalla *vittimizzazione secondaria* durante il procedimento, di cui la redazione della sentenza è parte integrante della massima importanza, soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico.

In particolare, i giudici europei hanno ritenuto arbitrari e del tutto ingiustificati i commenti riguardanti la bisessualità della ricorrente, le sue relazioni romantiche e le relazioni sessuali occasionali prima degli eventi che sono emersi in corso di dibattimento, talvolta senza alcun rapporto con i fatti.

In altre parole, secondo la Corte Europea non è tollerabile che la situazione personale della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale e finanche la sua scelta dell’abbigliamento, così come lo scopo delle sue attività artistiche e culturali, potessero essere rilevanti per la valutazione della sua credibilità e della responsabilità penale degli imputati. Se ne conclude che le suddette violazioni della *privacy* e dell’immagine della ricorrente non erano giustificate dalla necessità di salvaguardare i diritti di difesa degli imputati.

Ma vi è di più: nella sentenza di Strasburgo si legge a chiare lettere che il linguaggio e le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’Appello di Firenze sono il frutto di pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che rischiano di non proteggere in maniera effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante il quadro legislativo interno sia teoricamente soddisfacente.

Sul punto, la Corte EDU ha ribadito che il processo penale e le relative sanzioni svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza nei confronti delle donne e nella lotta alla disuguaglianza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nei loro provvedimenti, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, anche attraverso un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario.

Una sentenza che suona come uno schiaffo doloroso al sistema paese, e che tuttavia sembra quanto mai necessario, posto che ancora oggi è prassi, tanto comune quanto ignobile, quella di impostare il processo per stupro come un processo contro le donne, in un tentativo maldestro di sviare strategicamente l'attenzione del collegio giudicante dall'imputato alla vittima.

È triste dover constatare che a oltre quarant'anni dalle parole di condanna di questa prassi pronunciate dall'Avvocata Tina Lagostena Bassi, nel documentario *Processo per stupro*<sup>8</sup> del 1979, il nostro paese si trovi ancor oggi in una condizione incredibilmente comparabile a quella denunciata allora:

Questa è una prassi costante: il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così, è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. [...] Una donna ha il diritto di essere quello che vuole, e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza, ed è una cosa diversa (T. Lagostena Bassi 1979).

La Corte di Strasburgo ritiene che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte italiana configurano pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e che rischiano di ostacolare la protezione efficace dei diritti delle vittime della violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente. La Corte è convinta che l'azione penale e le misure sanzionatorie svolgano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro le disuguaglianze tra generi e ritiene pertanto essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie e di esporre le donne alla vittimizzazione secondaria utilizzando un linguaggio tale da scoraggiare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario.

8. Nei processi per stupro la vittima si trasforma in imputata, perché una donna onesta non può subire violenza sessuale. Era la morale comune in Italia, nel 1978, e lo stesso valeva anche in tutto il resto del mondo occidentale: a testimoniare, le donne riunite alla Casa delle donne di Roma, dove si svolgeva il convegno internazionale *Violenza contro le donne*. Emerse con forza il fatto che una donna, se chiamava davanti a un giudice colui o coloro che le avevano usato violenza sessuale, diventava lei stessa oggetto del processo con domande sulla sua vita personale, sulla sua sfera intima, sui suoi comportamenti e sulla sua rettitudine morale. Una realtà, questa, nascosta dietro le porte chiuse dei tribunali e tra le carte dei processi, ma scritta sulla pelle delle vittime. A rompere il silenzio, il 26 aprile 1979, fu un documentario trasmesso in seconda serata su Rai 2: *Processo per stupro*. Prodotto da sei giovani donne registe e programmiste della Rai, la pellicola dura 63 minuti e riprende lo svolgimento in tutte le sue parti di un processo per stupro, svoltosi nel 1978 presso il tribunale di Latina.

E ancora il Comitato CEDAW il 18 luglio 2022 pubblicava la decisione resa nel caso F.c. Italia (148/2019) riconoscendo che gli stereotipi e i pregiudizi sessisti diffusi nei tribunali italiani violano il principio dell'uguaglianza delle donne davanti alla legge, accogliendo il ricorso dell'Associazione Differenza Donna. Il Comitato ha ribadito che laddove non c'è consenso c'è sempre violenza sessuale; pertanto, il reato deve essere modificato e devono essere adottate misure di prevenzione di stereotipi sessisti che pregiudicano l'uguaglianza delle donne dinanzi alla legge.

L'Italia ha violato gli articoli 2 (b)-(d) e (f), 3, 5 e 15 della CEDAW nei confronti di una donna che, già vittima di violenza domestica, aveva subito uno stupro da un agente delle Forze dell'Ordine incaricato delle attività di indagini in corso sui maltrattamenti subiti dall'ex marito. Il Comitato ha ritenuto che il trattamento riservato alla donna prima dalla corte d'appello di Cagliari e poi dalla Corte di Cassazione «non ha garantito l'uguaglianza sostanziale della donna vittima di violenza di genere».

Il trattamento riservato alla donna dall'autorità giudiziaria nasconde infatti, secondo il Comitato, «una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e delle complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso di fiducia e l'impatto dell'esposizione ai traumi successivi».

Secondo il Comitato, inoltre, sono state ignorate le vulnerabilità e le esigenze specifiche della donna vittima anche di violenza domestica.

Il Comitato dinanzi alla difesa articolata dallo Stato italiano, che ha rivendicato «sforzi significativi per implementare iniziative sulla parità di genere», ha sottolineato che se non si riconosce l'esistenza degli stereotipi sessisti e non si intraprendono azioni determinate per rimediare ai pregiudizi diffusi, qualsiasi modifica legislativa è vana, in quanto inaffidabile «per cambiare la realtà delle donne, che sono vittime in modo sproporzionato di violenze e abusi, che possono lasciare cicatrici (a volte invisibili) per tutta la vita e a livello intergenerazionale».

Il Comitato sottolinea che le sentenze di assoluzione nel caso di specie si sono basate su:

Percezioni distorte e su miti e convinzioni preconcepite, piuttosto che su fatti rilevanti, che hanno indotto la Corte Regionale e la Corte Suprema di Cassazione a interpretare o ad applicare in modo errato le leggi, minando così l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario e producendo un errore giudiziario e la *rivittimizzazione* della donna.

Il Comitato CEDAW ha ricondotto le violazioni al fatto che gli stereotipi sessisti prosperano in sede giudiziaria in ragione di una legislazione, come quel-

la italiana, che non identifica chiaramente il consenso come elemento centrale e determinante della violenza sessuale. I pregiudizi e gli stereotipi sessisti hanno lasciato spazio a interpretazioni contrastanti e dannose, basate su norme e preconcetti culturali che hanno negato alla donna un accesso paritario alla giustizia, non hanno assicurato l'adeguata protezione, ma l'hanno ripetutamente sottoposta a discriminazioni e ri-traumatizzazioni.

Il Comitato ha raccomandato, come misura specifica nei confronti della donna, l'integrale riparazione del danno morale e sociale a lei cagionato a causa dell'omessa riparazione e protezione anche in quanto vittima di violenza domestica. Sono sati riconosciuti, inoltre, i danni specifici conseguenti all'accettazione degli stereotipi e i miti basati sul genere da parte dell'autorità giudiziaria di merito e della Corte di Cassazione.

Il Comitato ha deliberato anche misure di ordine generale che lo Stato deve adottare con urgenza e che riguardano la risposta legislativa e giudiziaria del nostro ordinamento dinanzi alla violenza di genere e sessuale.

Tra queste sono indicate la formazione adeguata e regolare sulla CEDAW, sul Protocollo opzionale e sulle raccomandazioni generali del Comitato, in particolare sulle raccomandazioni generali nn. 19, 35 e 33, per i giudici, gli avvocati e il personale addetto all'applicazione della legge.

È stato raccomandato inoltre di fornire programmi di formazione specifici per la magistratura, per l'avvocatura e le Forze dell'Ordine, il personale medico e tutte le altre parti interessate, con la finalità di far comprendere le dimensioni legali, culturali e sociali della violenza contro le donne e della discriminazione di genere.

Il Comitato raccomanda di sviluppare, implementare e monitorare strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere, che approfondiscano i danni prodotti dagli stereotipi e pregiudizi mediante ricerche basate sull'evidenza e l'identificazione delle migliori pratiche.

Ulteriore raccomandazione del Comitato, è quella di predisporre un sistema di monitoraggio e analisi delle sentenze delle tendenze del ragionamento giudiziario, predisponendo anche meccanismi di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria.

Ciò significa che magistratura, avvocatura e tutti coloro che agiscono nella qualità di agente statale (Forze dell'Ordine, servizi sociali, personale socio-sanitario ecc.) e fanno ricorso a stereotipi e pregiudizi sessisti nel loro operato, ne debbano rispondere.

Infine, l'Italia riceve la raccomandazione di modificare il reato di violenza sessuale eliminando ogni riferimento a condotte di violenza o minaccia e di garantire la centralità del *consenso* della vittima «come elemento determinante» del delitto.

L'onere della prova del consenso deve essere posto, inoltre, a carico dell'imputato che, nell'invocare la difesa, deve dimostrare «la convinzione fondata di un consenso affermativo da parte della donna».

L'Italia entro sei mesi avrebbe dovuto procedere all'implementazione delle raccomandazioni e procedere alla riparazione specifica dei danni causati alla donna promotrice del caso e alla riparazione generale. Nessuna iniziativa invece è stata adottata.

Le più recenti sentenze in tema di violenza di genere e sessuale così come il trattamento discriminatorio riservato in generale alle donne sia dinanzi ai tribunali penale sia dinanzi a quelli civili dimostrano che in Italia non v'è giustizia giusta per le donne (testo disponibile al sito: [differenzadonna.org](http://differenzadonna.org)).

Il sessismo nei tribunali c'è ancora, riguarda oggi soprattutto le sentenze. Le motivazioni, come uno specchio della società, sono impregnate di pregiudizi sessisti ai danni delle donne e questo non fa che perpetuare la vittimizzazione secondaria, la minimizzazione, la banalizzazione e la normalizzazione della violenza maschile sulle donne. In alcune sentenze è come se la violenza fosse la reazione a un comportamento delle donne. La verità è che non si accettano le conquiste di libertà e i diritti delle donne. La violenza di genere è il prodotto di una ribellione delle donne (testo disponibile al sito: [differenzadonna.org](http://differenzadonna.org)).

Anche i dati delle ricerche evidenziano ancora molte criticità.

La già citata ricerca dell'Università degli Studi della Tuscia, in partnership con l'Associazione Differenza Donna ONG e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ambito del progetto *STEP – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle Forze dell'Ordine e nel discorso dei media* ha analizzato la rappresentazione sociale della violenza di genere proprio attraverso lo studio delle sentenze.

Per analizzare il linguaggio relativo alle violenze sulle donne nei tribunali sono state esaminate 283 sentenze, su un arco temporale che va dal 2010 al 2020.

L'analisi è stata incentrata su alcuni focus principali:

- *La testimonianza della vittima.* Per conferire maggiore solidità alle testimonianze delle donne vittime di violenza vengono spesso utilizzati dei “marker di credibilità” (ad esempio emotività, fragilità, pudore ecc.) che da una parte valorizzano la testimonianza della vittima, dall'altra riproducono una rappresentazione stereotipata della donna e delle relazioni di genere.

- *Il frame della litigiosità.* La relazione violenta viene descritta all'interno del frame della "coppia litigiosa", anche dai giudici e dalle Forze dell'Ordine. Questo tende a spostare il focus da quello che è il vero problema: la violenza domestica. Come accade anche in gran parte del linguaggio della stampa, anche nei tribunali si tende a parlare di liti famigliari anziché di violenza domestica. Questo rischia di sottintendere una dimensione di reciprocità in cui entrambi i membri della coppia giocano un ruolo attivo all'interno della dinamica. Tuttavia, mentre nel conflitto, per quanto aspro, esiste una parità di potere relazionale tra i due soggetti coinvolti, nelle situazioni di violenza uno dei due agisce violenza sull'altro, l'obiettivo è la dominazione.
- *L'impeto d'ira.* Se il termine "raptus" non ricorre quasi mai nelle sentenze, resta il frame narrativo dell'impulso quasi incontrollabile che spinge l'uomo alla violenza ("impeto d'ira", "scatti d'ira" ecc.). Anche in questo caso, quindi, si nega il carattere strutturale e ricorsivo della violenza.
- *La gelosia.* Il frame della gelosia è radicato nella società ed è spesso questa a introdurlo nell'aula del tribunale. La gelosia, intesa come forma di amore, è ancora uno degli stereotipi più diffusi e radicati nella società. Tuttavia, nelle situazioni di violenza quello che si manifesta è un esercizio di potere e di controllo su quella che è considerata dal maltrattante, a tutti gli effetti, una proprietà: la donna perde il diritto alla propria individualità, non è più soggetto nella relazione, ma diventa oggetto di possesso. Anche in questo caso il giudizio non sempre riesce a sottrarsi dal riprodurre e legittimare questo *bias* sociale.
- *Assenza della Convenzione di Istanbul.* Tranne alcune eccezioni tra i casi analizzati, manca il riferimento alle due principali fonti per il contrasto alla violenza di genere: la Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (CEDAW), e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

In conclusione, come scrive Paola Di Nicola Travaglini (2021):

La produzione giuridica, è, innanzitutto, una produzione culturale: stabilisce i valori su cui poggia la struttura della convivenza civile. Una sentenza non si limita a stabilire la regola del caso concreto, dando torto o ragione, ma stabilisce anche qual è l'ordine sociale, ritenuto legittimo, in nome dello Stato. La magistratura con l'attività interpretativa dà forma alla realtà ed esprime la parola pubblica sino a renderla un modello che si impone nei confronti di tutti. Se l'istituzione replica pregiudizi culturali li rende regola giuridica, se li decostruisce rompe assetti millenari aprendo nuove prospettive.

È una scelta che presuppone consapevolezza, formazione e capacità di visione. In questa difficile e delicata operazione un ruolo cruciale è svolto dal linguaggio, massima forma di espressione del potere perché, come dicono le linguiste, esiste solo ciò che è nominato e l'utilizzo di una parola al posto di un'altra legge o deforma la realtà, legittima un assetto di valori e assegna precise identità. Se il movente di un femminicidio viene individuato in un raptus di gelosia, se l'intervento delle Forze dell'Ordine per violenza domestica viene definito lite familiare, se lo stupro viene qualificato come impulso sessuale irrefrenabile, se la ritrattazione di una vittima è ridotta a scelta di un amore malato, il fenomeno criminale è banalizzato, naturalizzato, romanticizzato, quindi ridimensionato e giustificato, infine impunito. La narrazione della violenza di genere, come di qualsiasi tipo di reato, deve essere oggettiva e fondata su fatti, non su pre-giudizi e atteggiamenti moralistici e compassionevoli. Utilizzare un linguaggio emozionale in una sentenza, enfatizzando lo stato emotivo di un uomo che esercita violenza (era frustrato, esasperato, amareggiato, geloso, ecc.) costituisce, di per sé, una scelta che sposta l'attenzione dalla descrizione di un dato di realtà, cioè l'atto criminale (botte, insulti, denigrazioni, umiliazioni, morte), al suo travisamento frutto soltanto della scala valoriale di chi indossa la toga (uomo o donna) tanto da imporne il suo modello soggettivo. Descrivere un uomo che violenta una donna come mosso da un impulso sessuale significa spostare la responsabilità dal suo autore a una natura incoercibile di cui non è padrone; descrivere un uomo che uccide la compagna come mosso da gelosia significa depotenziare e naturalizzare la violenza come frutto prevedibile e genuino di un sentimento; descrivere un uomo che picchia o insulta la moglie come mosso dall'ira avalla il ruolo del padre-padrone che non può essere contraddetto. In questo modo la famiglia diventa un luogo di pulsioni unilaterali e non di relazioni paritarie, un territorio di caccia e di affermazione di un uomo in cui nessuna donna deve porre argini, esprimere dissenso e autonomia, esercitare minimali diritti di libertà: pena violenze e morte. E quando tutto non può essere taciuto, perché a terra c'è un corpo senza vita, arriva un altro strumento potentissimo di neutralizzazione della responsabilità maschile: il delirio di Otello, il raptus, la perdita di controllo, la cieca passione. Patologie e sentimenti debordanti e non atti volontari e premeditati. Il nero si tinge di rosa, il romanticismo dell'emozione in nome del popolo prende il sopravvento sulla realtà di quella morte e di quella violenza. Di quel reato. L'imputato si trasforma magicamente in una vittima fragile e predestinata di una donna che lo ha ferito con la sua libertà; di un contesto culturale e sociale che pretende la sua re-azione, altrimenti non è un uomo; di un ego smisurato che è centro di tutte le cose dalla notte dei tempi. Non è un caso che ci chiamiamo umanità, da homo. Come sono, invece, le donne che subiscono violenza nei nostri processi? Esagerate, calcolatrici, contraddittorie, bugiarde, pazze. Se denunciano c'è dietro qualcosa. Chissà a cosa mirano. Chi denuncia una truffa, una rapina, un furto è creduto, non si dubita della sua parola. Le vittime di violenza, invece, non solo sono le uniche vittime di reato a cui non si crede, a priori, ma vengono anche colpevolizzate per non avere evitato quella violenza. Perché non è fuggita? Perché non ha cambiato numero di telefono? Perché non si è trasferita? Perché non lo ha lasciato? Perché lo ha lasciato? Perché è andata alla festa? Perché ha bevuto? Perché è uscita di sera? Perché non si è fatta accompagnare? Perché ha sorriso?

Sarebbe più veloce chiederle: “Perché esiste?”. La condotta di un uomo violento non viene mai letta come un’azione, ma sempre come una re-azione. Se ci chiediamo a cosa, scopriremo che la violenza nasce perché una donna si è sentita libera e questo non le è consentito, fa crollare il mondo, tuttora costruito sulla sua soggezione. Uscire con le amiche o decidere di lasciare un uomo violento è un atto eroico, in Italia e nel mondo. Può portare persino alla morte. Il passaggio di responsabilità dall’autore di un crimine alla sua vittima, passaggio che silenziosamente serpeggia ogni volta che apprendiamo di uno stupro o di un femminicidio, avviene anche attraverso un altro inconsapevole meccanismo giuridico: ciò che per il codice penale aggrava un reato, tanto da aumentarne in astratto la sanzione si trasforma nel suo contrario fino a escluderla o alleviarla. Pensiamo alla condizione di ebbrezza della vittima di uno stupro: è un’aggravante per chi ne approfitta, eppure capita di leggere sentenze (in Italia e nel mondo) in cui quella stessa ubriachezza, che annienta qualsiasi volontà di re-azione (questa sì), viene confusa con un implicito consenso e porta all’assoluzione. Oppure pensiamo alla gelosia, parola non menzionata nel codice penale, che da decenni viene interpretata dalla Corte di cassazione come aggravante (rientrando tra i motivi futili che muovono la condotta delittuosa), ma che, specialmente nei femminicidi, viene illogicamente recuperata, da alcuni giudici di merito, per ridurre la pena e legittimare gli argomenti usati dagli imputati che si descrivono come illusi e traditi dalla donna che hanno ucciso. Si tratta di un’inversione logico-giuridica che non trova spazio per nessun’altra aggravante e per nessun altro reato. Ecco svelata la falsa neutralità dell’interpretazione, che nulla ha a che vedere con l’applicazione del diritto, ma è solo figlia della scala valoriale del singolo giudice che, con il sigillo dello Stato, universalizza i pre-giudizi e genera un’aspettativa di tolleranza sociale rispetto alla violenza. Se questo avviene è solo perché ciascuno di noi, in ogni contesto, è ingabbiato/a in una struttura culturale in cui le donne vanno svilite, la loro capacità va ridimensionata, il loro lavoro vale meno, le loro ambizioni vanno soffocate, la loro parola va ridicolizzata, la loro presenza va occultata, la loro storia va denigrata, la loro libertà va punita. E se tutto questo vive e cresce nelle nostre case e nei nostri luoghi di lavoro, con battute, modelli e complici omertà, non può che replicarsi drammaticamente nelle aule di giustizia che ne costituiscono il riflesso o la cassa di risonanza. La sfida è che uomini e donne di questo tempo, a partire dalle istituzioni, riconoscano e poi decostruiscano stereotipi culturali millenari che alterano la realtà e i fatti, per restituire una parola pubblica fondata su una nuova imparzialità (P. Di Nicola Travaglini 2021, testo disponibile al sito: [27esimaora.corriere.it](https://www.27esimaora.corriere.it)).

## GLI STRUMENTI CONTRO LA VIOLENZA

### 1. I percorsi di uscita dalla violenza: i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio

I Centri Antiviolenza sono luoghi di donne che accolgono donne che subiscono violenza da parte degli uomini (L. Kelly 2008). I Centri Antiviolenza cominciano a organizzarsi a partire dagli anni '70 traendo origine dai movimenti delle donne, dall'esperienza del femminismo che per primo pose l'accento sulle caratteristiche sociali del fenomeno della violenza. Il primo Centro Antiviolenza nacque a Londra nel 1971 grazie alla sua fondatrice Erin Pizzey (1977) con l'obiettivo di «spingere le donne a riunirsi fuori dalle loro case, a parlare di ciò che le opprimeva, e a organizzarsi in modo da cambiare queste cose» (p. 16).

La riflessione tra donne a partire dalle proprie vite, le esperienze vissute, il partire da sé, mettendo in discussione ruoli tradizionali e aspettative ancorate alle differenze di genere, ha rappresentato la base per la nascita e la costruzione di nuovi spazi di relazione tra donne. I Centri Antiviolenza avviano un percorso e la loro storia sulla consapevolezza della natura strutturale della violenza alle donne. Proprio l'esperienza del movimento delle donne, i gruppi di autocoscienza, il femminismo e le sue articolate riflessioni teoriche hanno contribuito all'affermazione che la storia di ciascuna donna, della singola esperienza riguarda tutte e tutti e cambiare le condizioni delle donne nella società produce cambiamenti che riguardano tutte e tutti. Nascono così le prime Case Rifugio<sup>1</sup>, perché nei gruppi di autocoscienza femminista il fenome-

1. Le Case Rifugio sono state concepite per offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza del (ex) partner, che spesso aumenta nel periodo in cui la donna tenta di separarsi. È un luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la propria autonomia. Le Case Rifugio offrono protezione alle donne maggiorenni con o senza figli/e, italiane e straniere, che subiscono violenza accogliendole presso strutture ad indirizzo segreto. Nelle Case Rifugio lavo-

no della violenza in famiglia, da parte dei partner, risultava il dato comune e dominante. Diventava un bisogno e un desiderio quello di rifugiarsi in luoghi protetti, al riparo dalla violenza per ricominciare a ricostruire la propria vita libera dalla violenza. Una vera e propria sfida al potere assoluto, secolare e immutabile degli uomini e del loro dominio esercitato in famiglia, ritenuta pilastro e nucleo della società. Queste prime esperienze – mogli, compagne si allontanano da casa per fuggire dalla violenza scegliendo di vivere con altre donne – hanno rappresentato la possibilità di sovvertire l'ordine preesistente, dato per scontato e assodato, immutabile: la natura patriarcale della struttura economica culturale e sociale.

In Italia bisognerà aspettare gli anni '90 per vedere la nascita dei primi Centri Antiviolenza nelle città di Bologna, Milano e Roma (Casa delle donne 2007; C. Cretella 2011; S. Zaccaria 2022).

A Bologna, in particolare, nel 1985 nasce il *Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne*, collettivo che ha dato origine alla *Casa delle donne*, presso il Centro di documentazione delle donne a Bologna. In seguito a ricerche e studi sulla violenza alle donne, il gruppo si è orientato verso la realizzazione di un Centro Antiviolenza e una Casa Rifugio per donne maltrattate (Casa delle donne 2007):

- per la considerazione che la violenza maschile sulle donne – e in particolare quella intrafamiliare che ne costituisce la parte preponderante – rimaneva invisibile alle istituzioni e alla società;
- per la riflessione sui limiti di un discorso contro la violenza alle donne condotto prevalentemente sul piano dei diritti e arenatosi – allora – intorno al progetto di legge contro la violenza sessuale. Si rilevava, cioè, l'incapacità del sistema penale di rispondere alla domanda di giustizia e di sicurezza delle donne e l'impossibilità di delegare a una legge penale il problema della libertà e autonomia delle donne;
- per il desiderio di realizzare un luogo dove le donne che subiscono violenza potessero rivolgersi liberamente, sapendo di essere comprese e aiutate, secondo la pratica, gli strumenti teorici e le modalità di intervento già da tempo collaudate dai Centri Antiviolenza e Case Rifugio d'oltralpe;
- utilizzare il documentario *Processo per stupro* mandato in onda dalla RAI, nel 1979, per fare formazione e sensibilizzazione sull'argomento.

rano operatrici esperte e un'educatrice per le/i bambine/i che offrono loro sostegno emotivo e pratico in un delicato momento di passaggio e di cambiamento. Viene garantito inoltre approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità al fine di sostenere coloro che non hanno alcuna fonte di reddito.

Nel 1989 l'Associazione Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne si è costituita formalmente come libera associazione senza scopo di lucro, con statuto depositato con atto notarile il 25 marzo 1989 e sede legale presso il Centro di documentazione delle donne a Bologna. La Casa delle donne per non subire violenza ha aperto ufficialmente i battenti nel 1990, in seguito alla stipula, da parte dell'Associazione Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, di una convenzione triennale con il Comune e la Provincia di Bologna che ne finanziava l'attività. Da quel momento, in meno di un decennio, in Italia, sono nati 70 Centri Antiviolenza, riunitisi per la prima volta a Ravenna nel 1996 dove emerse la necessità di redigere una piattaforma di pratiche politiche condivise. E fu sempre da Ravenna che partì la necessità di mettersi in rete, di formalizzare la costituzione della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, per darsi forza, rendersi visibili e avere la capacità di incidere sulle Istituzioni per rispondere ai bisogni e ai desideri delle donne.

Nel tempo i Centri Antiviolenza si sono progressivamente diffusi in molte città d'Italia ed è stato grazie al lavoro svolto dalle associazioni che li gestiscono che si sono potute approfondire le tematiche relative al fenomeno della violenza contro le donne e sviluppare dei metodi d'intervento specifici, da parte di operatrici formate, basati su principi specifici che tengono prioritariamente conto della condizione della donna che chiede aiuto (S. Zaccaria 2022).

Nel 2006, 57 organizzazioni hanno redatto la Carta della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza e delle Case delle donne<sup>2</sup>, documento politico che ha preceduto l'elaborazione dello statuto e che sta alla base della costituzione formale della Rete. Nel 2008 è nata *D.i.Re – Donne in rete contro la violenza*, la prima associazione italiana nazionale di Centri Antiviolenza non istituzionali e gestiti da donne. L'Associazione nazionale basa il suo operato sull'esperienza delle realtà locali e ha lo scopo di costruire un'azione politica nazionale che sappia promuovere il cambiamento culturale fondamentale per il contrasto e il superamento della violenza maschile sulle donne.

2. Questo documento rappresenta il punto di partenza per la condivisione di obiettivi e principi comuni delle associazioni, cooperative, gruppi di lavoro che gestiscono Centri Antiviolenza e Case delle Donne. Lo scopo è quello di individuare quei punti che, nel rispetto delle differenze, identifichino alcune finalità comuni e condivise per lo sviluppo di interventi e azioni nel campo della violenza alle donne e alle/ai bambine/i. Proposito di questa Carta è quella di creare un insieme di principi in cui tutti Centri e le Case si possano riconoscere nel rispetto delle differenze, delle realtà locali, della propria storia politica e di nascita. Si intende rafforzare le singole associazioni, le reti regionali già esistenti e costituire una base comune per la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza (testo disponibile al sito: [www.direcontrolviolenza.it](http://www.direcontrolviolenza.it)).

Le azioni di D.i.Re sono orientate a rendere visibile il fenomeno della violenza maschile sulle donne, modificando nella società la percezione della sua entità e gravità per collocarlo tra crimini contro l'umanità, attraverso:

- azioni per la visibilità della metodologia e dell'attività dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio nazionale;
- iniziative per diffondere conoscenza del fenomeno della violenza;
- progetti di ricerca, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio.

L'associazione nazionale D.i.Re è interlocutrice delle istituzioni nazionali e internazionali, anche per l'elaborazione o la modifica della normativa relativa ai diritti delle donne, forte del proprio patrimonio di conoscenze, di elaborazioni ed esperienze acquisite in tanti anni dai Centri Antiviolenza.

A livello europeo nel 1994 nasce *Wave (Women Against violence Europe)*<sup>3</sup> una rete di oltre 170 ONG femminili europee che lavorano per la prevenzione e la protezione di donne e bambini dalla violenza.

A livello mondiale nel 2008 nasce la rete *Global Network of Women's Shelters*, in occasione della prima World Conference of Women's Shelters tenutasi a Edmonton, in Canada

un gruppo di partecipanti alla conferenza ha espresso la forte convinzione che fosse necessaria un'entità internazionale che rappresentasse le nostre voci. La conferenza è stata seguita da un incontro a Ottawa l'anno successivo. Erano presenti rappresentanti di tutti i continenti del mondo. In quell'occasione è stata istituita quella che oggi è la Rete globale delle Case Rifugio per donne. I partecipanti hanno concordato la visione, l'obiettivo e i valori fondamentali. I partecipanti hanno anche concordato sulla necessità di dare voce alle Case Rifugio, alle donne e ai loro figli nell'arena internazionale. Le Case Rifugio sono state ignorate per troppo tempo nelle discussioni sulla prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne. Poiché gran parte del nostro lavoro viene svolto in luoghi sicuri e segreti, era importante unirsi a livello globale per diventare più visibili e parlare con una voce globale. Abbiamo iniziato a parlare delle nostre esperienze, scambiandoci conoscenze e competenze da diverse parti del mondo. E lo facciamo ancora... (testo disponibile al sito: [gnws.org](http://gnws.org)).

3. «WAVE is network of over 170 European Women's NGOs working towards prevention and protection of women and children from violence. We build the capacity of our members, advocate for better legislation, conduct research and raise awareness on violence against women and girls» (testo disponibile al sito: [wave-network.org](http://wave-network.org)).

I Centri hanno offerto, in tutti questi anni, servizi alla società, aiutando le donne a riconoscere la violenza nelle relazioni, sostenendole nel percorso di uscita dalla violenza e per l'affermazione dell'indipendenza e della libertà. I Centri hanno costruito progetti con le donne trasformando così il servizio in azione politica di cambiamento dell'intera società. Attenti a rispondere ai bisogni di donne e bambini/e, vittime della violenza maschile e attivi e tenaci nel sollecitare le istituzioni a mettere al centro della loro agenda politica azioni contro la violenza, i Centri italiani, in tutti questi anni, hanno dibattuto su come creare servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne.

I servizi che i centri offrono sono (testo disponibile al sito: [direcontrolavio-  
lenza.it](http://direcontrolavio-<br/>lenza.it)):

- Accoglienza telefonica e online. In genere il primo contatto avviene telefonicamente: il telefono è un mezzo molto efficace per superare il senso di vergogna connesso alla violenza e permette di rimanere anonime. È utile per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni.
- Colloqui di accoglienza. Sono finalizzati all'analisi della situazione e dei bisogni, alla strutturazione del percorso di uscita dalla violenza. L'intervento è di carattere relazionale o psico-sociale, non terapeutico e consiste in un percorso di colloqui, a cadenza periodica e di durata variabile, in base alle esigenze della donna. I colloqui di accoglienza vengono stabiliti e fissati con la donna secondo tempi e modalità condivise. Hanno l'obiettivo di aprire uno spazio alla donna per parlare di sé, per elaborare il suo vissuto di violenza e superare il danno da trauma. La metodologia prevede che ogni azione, dall'attivazione di servizi, alle possibili denunce, separazione, o qualsiasi altra azione, venga intrapresa solo con il consenso della donna e che si lavori sempre per il suo vantaggio secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e anonimato e del non giudizio. Alla donna non vengono offerte soluzioni precostituite, ma un sostegno specifico e informazioni adeguate, affinché possa trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione.
- Informazioni e consulenza legale di primo livello con le avvocate che collaborano con il Centro.
- Consulenza psicologica, nel caso in cui le operatrici con la donna ne rilevino la necessità.
- Accompagnamento nella ricerca di una soluzione abitativa.
- Accompagnamento nella ricerca di un inserimento lavorativo, come consulenza, uno sportello lavoro, aiuto nella ricerca del lavoro e nella formazione.
- Affiancamento nella fruizione dei servizi, nelle procedure amministrative-burocratiche, nel percorso giudiziario.

- Gruppi di sostegno e di auto-aiuto.
- Interventi specifici per le donne migranti e per le donne vittime di sfruttamento sessuale e tratta.
- Ospitalità nelle Case Rifugio, per un periodo di emergenza. Qualora vengano rilevate necessità e bisogni la donna viene accolta per periodi sempre definiti in luoghi riservati e protetti. Gli appartamenti o case possono essere sia a indirizzo segreto oppure sono strutture che garantiscono alle donne coi loro figli/e incolumità fisica in quanto luoghi sicuri.
- Progetti con i/le figli/e delle donne vittime di violenza assistita. Le donne molto spesso hanno figli che a loro volta sono vittime di violenza diretta o assistita. I Centri mettono a punto dei percorsi di riparazione del danno per i bambini e per le donne come “madri”, in quanto la violenza danneggia fortemente anche la relazione madre-bambino. Molto spesso i bambini all’interno del centro fanno percorsi eccellenti di elaborazione del danno, sperimentano altri modelli di pensiero e di comportamento, stabiliscono un forte rapporto di fiducia e alleanza con la madre, unico genitore protettivo, poi subentra lo scontro con la realtà giudiziaria dove, per legge, nei casi di separazione l’affido è condiviso. Nei casi di violenza non dovrebbe essere così; in Italia molto spesso si confonde la violenza con il conflitto e nella separazione viene contemplato l’affido congiunto al padre violento, il quale poi usa il bambino per continuare a maltrattare ed esercitare potere e controllo sull’ex partner. La violenza alle madri e ai bambini non si ferma con la separazione.

Il Centro è un luogo di transito verso l’autonomia e la crescita personale, un luogo per sottrarsi alla violenza, è un luogo di avvicinamento alla libertà. La violenza a quella donna non è un episodio senza ritorno, ineluttabile: dare fiducia per avere fiducia e costruire insieme il percorso di uscita. La donna che vi si rivolge ai Centri è soggetto agente, attrice principale del suo percorso di uscita della violenza, un percorso che la porta a riprendere in mano la sua esistenza. L’equipe del Centro struttura con lei, e non per lei, un progetto di ridefinizione, riorganizzazione della propria vita; mai si sostituisce a lei. L’ aiuto fornito alla donna non è di tipo assistenziale. La sola assistenza, infatti, anche se fornisce risposte immediate, lascerebbe la donna in una situazione passiva. I Centri aiutano la donna a ritrovare il coraggio e la forza per costruirsi un progetto di vita futura concreto che tuteli la sua salute psicofisica e quella dei suoi figli. Un lavoro che parte dall’analisi della propria storia personale, dei sensi di colpa, del vissuto di violenza al fine di riacquistare un livello di autostima e assertività tali che le permettano di gestire e superare le difficoltà. Da qui inizia il percorso verso l’autodeterminazione femminile, fuori dalla violenza di genere.

I servizi offerti alle donne hanno un taglio fortemente “*gender oriented*”, adeguato ai bisogni delle donne per il superamento del trauma, la loro protezione, il supporto con adeguate professionalità nel percorso di costruzione di un nuovo progetto di vita per sé e per i loro figli/e. Fondamentale riconoscersi in principi comuni, basati su una lettura sociale del fenomeno della violenza contro le donne, inteso come frutto di un costrutto culturale, quindi non necessariamente collegato a una patologia individuale del maltrattatore o della donna, bensì conseguenza della disparità di potere tra uomini e donne.

Alle donne e ai loro figli/e minori i Centri garantiscono:

- spazi e servizi dedicati e adeguatamente protetti, che non sono usati per altri scopi o altri tipi di utenza; non sono presi in carico gli autori della violenza;
- sostegno specifico per uscire dalla violenza, per superare le esperienze traumatiche, riconquistare autonomia e autodeterminazione e porre le basi per una vita indipendente e autonoma;
- gratuità, anonimato e riservatezza. La gratuità consente l’accesso a tutte le donne, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche. Tutte le operatrici, le volontarie e le tirocinanti, inoltre, si impegnano a rispettare l’anonimato e la riservatezza delle informazioni personali relative alle donne e ad attenersi all’obbligo morale di seguire i principi ispiratori dell’intervento.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione.

A seguito della ratifica della Convenzione da parte dell’Italia nel 2013 i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema di protezione delle donne vittima di violenza.

Nella seduta del 14 settembre 2022 della Conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l’*Intesa*<sup>4</sup> tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio (testo disponibile al sito: [statoregioni.it](http://statoregioni.it)).

4. INTESA 14 settembre 2022 Intesa, Repertorio atto n. 146/CU Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

### *Articolo 1. Definizione:*

- I Centri Antiviolenza, di seguito denominati CAV, erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.
- I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
- I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.
- I CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta a operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.
- I CAV sono gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, da:
  - associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
  - enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'art. 3;
  - soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

### *Articolo 2. Requisiti strutturali e organizzativi:*

- L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve es-

sere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

- Il CAV, accreditato secondo appositi Registri/Albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24h su 24 e collegato al 1522 nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO). Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni aggiornano e rendono pubblici i registri/albi con cadenza almeno semestrale.
- Il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno 5 giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o online) tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi.
- Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne.
- Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.
- Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

### *Articolo 3. Operatrici:*

- Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento). Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.

- Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali e avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori e iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
- Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).
- Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.
- Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

*Articolo 4. Servizi minimi garantiti:*

Il CAV deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi:

- Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza.
- Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente.
- Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.
- Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base e i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato.
- Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti.
- Raccordo con le Case Rifugio anche ai fini dell'inserimento.

Il CAV, previo consenso della donna, si raccorda:

- con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;
- con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;
- con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.

*Articolo 5. Percorso di accompagnamento:*

- Il CAV assicura, a ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.
- Il CAV si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
- Il CAV utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.

*Articolo 6. Lavoro in rete:*

- Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.
- Il CAV in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:
  - a) Partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa.
  - b) Promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole.

- c) Contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.
- L'individuazione del CAV o dei CAV di riferimento della rete territoriale tiene conto del radicamento e dell'esperienza maturata a livello territoriale. Non possono far parte della rete i CAV non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa e non riconosciuti dalle Regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi regionali e/o procedure di accreditamento regionale.
- Il CAV assicura collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

*Articolo 7. Flusso informativo:*

- I CAV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'Istat e dalle Regioni.

E rispetto alle *Case Rifugio*:

*Articolo 8. Definizione:*

- Le Case Rifugio, di seguito denominate “Casa” o “Case”, sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le Case Rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio e alla fase del percorso di fuoriuscita:
  - a) per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
  - b) per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;

- c) per l'accompagnamento verso la semi-autonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.
- Le Case Rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, sono gestite da:
  - a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
  - b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi delle professionalità di cui all'art. 10;
  - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
- Le Regioni e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa.
- Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.
- Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore quale la co-progettazione, la co-programmazione e il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di promuovere il radicamento delle Case Rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.
- Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo, laddove previsto, devono:
  - a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
  - c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
  - d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

### *Articolo 9. Requisiti strutturali e organizzativi:*

- La Casa è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni.
- La Casa deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti.
- La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna e al progetto personalizzato predisposto.
- La Casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio e i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
- L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV e i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semi-autonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.
- Al fine dell'inserimento delle Case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni aggiornano e rendono pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.

### *Articolo 10. Operatrici:*

- La Casa, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.
- Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

- La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.
- La Casa deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.
- Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane e alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.
- Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

*Articolo 11. Servizi minimi garantiti:*

- La Casa garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/ ai loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.
- La Casa, in collaborazione con il CAV e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
- La Casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
- La Casa deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.
- La Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza e in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di ri-

ferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.

- La Casa deve possedere la Carta dei servizi.
- La Casa facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

#### *Articolo 12. Flusso informativo:*

- Le Case Rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'Istat e dalle Regioni.

#### *Articolo 13. Obblighi per i CAV e le Case Rifugio:*

- I CAV e le Case Rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.
- I CAV e le Case Rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.

L'Istat ha iniziato, dal 2017, a rilevare dati attinenti al Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri Antiviolenza (CAV) e analoga rilevazione sulle Case Rifugio, nel 2020 la rilevazione statistica sull'Utenza dei Centri Antiviolenza e la diffusione dei dati del numero di

pubblica utilità (1522) contro la violenza e lo stalking. Queste rilevazioni sono realizzate in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio e con le Regioni.

La Legge n. 53 del 2022 *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere* prevede specificatamente che l'Istat conduca queste Indagini sulle caratteristiche dell'utenza dei Centri Antiviolenza, ivi inclusa la relazione autore-vittima, la tipologia di violenza subita, la presenza di figli e le tipologie di assistenza fornita.

L'Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità rendono disponibile, tramite uno specifico sistema informativo, un quadro integrato e tempestivamente aggiornato di informazioni ufficiali sulla violenza contro le donne in Italia. L'obiettivo è fornire notizie e indicatori statistici di qualità che offrano una visione di insieme su questo fenomeno attraverso l'integrazione di dati provenienti da varie fonti (Istat, DPO, Ministeri, Regioni, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri Antiviolenza, Case Rifugio e altri servizi come il numero di pubblica utilità Antiviolenza e Stalking 1522).

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico delle donne vittime di violenza. Si tratta di servizi specializzati, come abbiamo visto, che lavorano sulla base di una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul.

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio sono diventati ormai un punto di riferimento nelle politiche di contrasto alla violenza e soggetti fondamentali nella creazione di reti fra le diverse agenzie. Questo lo si può constatare anche nella normativa nazionale che per la prima volta nel 2015, successivamente rinnovato nel 2017 e ancora nel 2021 ha approvato il *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne*, riconoscendo un ruolo prioritario proprio ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio. Il Piano è articolato su 4 assi (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, assistenza e Promozione) in analogia alla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

L'obiettivo del "*Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*" è volto a continuare a dare impulso all'azione di Governo per rispondere a bisogni che attengono ai molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza: la prevenzione, la protezione delle vittime, la punizione degli uomini che agiscono la violenza, la formazione e l'educazione di operatori e popolazione, l'informazione e la sensibilizzazione, l'azione sugli uomini maltrattanti, la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple, l'autonomia lavorativa, economica e abitativa e la diffusione dei luoghi dedicati alle donne.

Attraverso l'azione strategica e operativa del Piano, il Dipartimento per le Pari Opportunità è chiamato a fornire risposte positive e concrete agli obiettivi strategici prioritari per il triennio 2021-2023 e individuare strutture, interventi e risorse adeguate a contrastare il fenomeno della violenza di genere, mettendo in campo iniziative efficaci ed efficienti, in continuità con quanto realizzato nell'ambito dei precedenti Piani strategici.

## 2. I Centri per uomini autori di violenza

È acquisizione sempre più diffusa che la violenza di genere non può essere rubricata semplicemente come un "problema delle donne". Né si può ridurre in maniera semplificata il fenomeno alla coppia oppositiva donne vittime/uomini devianti. Essa richiama una serie di questioni che afferiscono alla sfera privata e pubblica tra cui ineluttabilmente la questione maschile, in primis in termini di responsabilità. Non certo quella di difendere le donne, quanto piuttosto di guardare a sé stessi, dentro sé stessi, partendo dal presupposto che si tratta di una vicenda, tragica, che data la portata e generalità del fenomeno li concerne, anche come singoli individui appartenenti al genere maschile nella sua universalità (A. Bozzoli *et al.* 2012, p. 1).

La necessità di guardare alla violenza contro le donne in tutte le sue articolazioni, comprendendo il complesso nodo degli autori, è l'ottica fatta propria da diversi organismi internazionali. Un tema preso in carico esplicitamente dal Consiglio d'Europa nella Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza là dove si sollecitano gli Stati membri ad attuare "Programmi di intervento" volti ad aiutare gli autori della violenza per diventare consapevoli delle loro azioni e assumerne la responsabilità. A questo proposito la Raccomandazione invita alla costituzione di Centri specializzati nel trattamento di uomini violenti, gestiti da ONG con il sostegno delle istituzioni, che operino in maniera sinergica e coordinata con gli interventi volti alla tutela e la protezione delle donne. Lo stesso Parlamento Europeo il 5 aprile 2011 approva una Risoluzione sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione Europea in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI) in cui

Si ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi e aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa.

La convenzione di Istanbul (2011) all'art. 16 recita:

Le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

Negli Stati Uniti il primo progetto pionieristico fu *Emerge* fondato nel 1977 a Boston e, in seguito alla pubblicazione del volume di Edward W. Gondolf e David M. Russell *Man to man: A Guide for Men in Abusive Relationships*, si cominciò a sperimentare un modello complessivo di intervento completamente nuovo che prendeva le distanze dalla terapia familiare e di coppia. Non ci fu solo uno spostamento dell'attenzione dalle vittime agli aggressori, ma si evidenziò che ci si trovava di fronte a una questione che interrogava la società e gli uomini nella loro normalità, abbandonando quella immagine dei violenti come eccezionalità del genere maschile, magari malata che piace ancora oggi molto alla cronaca. La questione divenne piuttosto come leggere la violenza, magari immateriale e sottile, nel comportamento maschile, nelle "normali" relazioni uomo donna. Insomma un quadro di riferimento che porta alla luce, a partire da una presa di parola degli uomini su sé stessi, l'esistenza di una "questione maschile" da molto, troppo tempo oscurata (A. Bozzoli *et al.* 2012).

Nella letteratura scientifica internazionale si fa strada la categoria della violenza domestica come fenomeno con caratteristiche specifiche, *gender based violence*, caratterizzato da rapporti di potere e di controllo del partner, esercitati tramite violenze psicologiche, economiche, senza mettere in secondo piano quelle fisiche e sessuali. Una definizione non meramente teorica poiché ha implicazioni nello sviluppo delle politiche, nella realizzazione di strategie e programmi di intervento.

Anche in Europa emerge un'attenzione specifica al tema della violenza contro le donne. In Norvegia nel 1987 viene avviato, in stretta collaborazione con le associazioni femministe, il programma ATV (*Alternative To Violence*), un intervento che si pone non come semplice prosecuzione di quanto già si stava realizzando negli Stati Uniti, ma come ricerca di un'impostazione più capace di cogliere la specificità della cultura norvegese. Il panorama si arricchisce nel corso degli anni di molte iniziative sia da parte della società civile che delle istituzioni, come testimoniano i numerosi progetti presentati durante la Conferenza che si tenne a Strasburgo nel 2004 su *Il trattamento terapeutico degli uomini autori di violenze all'interno della famiglia*. Né gli organismi internazionali si dimostrano sordi al disvelamento della violenza di genere che emerge grazie alle iniziative sorte nella società civile, spesso supportate da piani e norme dei governi, tanto è vero che numerosi sono i documenti, le prese di posizio-

ne, le raccomandazioni a tale proposito, in alcune delle quali si fa esplicito riferimento alla urgenza di azioni rivolte, oltre che alle vittime, agli autori al fine di interrompere il ciclo della violenza.

L'Italia rimarrà assente a lungo dal panorama internazionale sul versante degli *offenders*. Nel nostro Paese qualcosa ha iniziato a muoversi già nel secolo scorso a partire dagli anni più intensi del movimento femminista, ma è rimasto sotto traccia e ha riguardato piccoli gruppi più o meno di autocoscienza maschile. Negli anni '80 e '90 singoli studiosi hanno promosso la traduzione di testi sulla questione maschile e iniziato a introdurre anche nel nostro Paese la conoscenza dei *men's studies*, appropriandosene progressivamente e calandola nella realtà italiana sul piano della riflessione e dell'azione. Negli anni '90 nascono, a partire dai temi del "maschilismo imperante", del patriarcato dominante, dell'identità maschile, del rapporto uomo-donna in tutte le sfere della vita quotidiana le prime associazioni di uomini ("Gruppo Uomini", "Uomini in cammino", "Il cerchio degli uomini"). Discutere tra uomini appare come una vera e propria "rivoluzione personale", senza che ciò rappresenti «una fuga dal dialogo con le donne». L'attenzione è da subito puntata sul «genere maschile responsabile della violenza-oppressione verso le donne», «per condividere esperienze, vissuti ed emozioni su tematiche inerenti la questione maschile, quali i profondi mutamenti sociali in corso e il significato dell'essere uomini oggi con la cultura patriarcale fortemente in crisi, se non proprio in via di estinzione». Da questi presupposti, nel dicembre del 2004, si è costituita l'Associazione Cerchio degli Uomini con le finalità di favorire lo sviluppo della comunicazione tra uomini, promuovere un atteggiamento maschile consapevole, contribuire al passaggio da una società basata sulla logica della prevaricazione e dell'annullamento delle differenze, a una post-patriarcale, improntata alla consapevolezza e valorizzazione delle differenze e al riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne oltreché tra religioni e culture diverse. L'associazione si occuperà attivamente di disagio maschile e in maniera specifica di autori di violenza.

Il 2006 rappresenta una tappa importante: poiché la questione degli autori di violenza di genere assume per la prima volta rilevanza pubblica e nazionale, iniziando a trovare una qualche attenzione anche da parte dei media. Nello stesso anno c'è una presa di parola maschile sul tema con la pubblicazione dell' "*Appello nazionale contro la violenza sulle donne*"<sup>5</sup>, scritto da alcuni promotori e controfirmato, in pochi mesi, da un migliaio di uomini in ogni parte d'Italia. È la rottura di un silenzio che "rende complici".

5. *La violenza contro le donne ci riguarda: prendiamo la parola come uomini*, Appello pubblicato il 19 settembre 2006 sui quotidiani *il manifesto* e *Liberazione*.

Una presenza nella sfera pubblica che diviene ancora più evidente con la nascita, nel 2007, dell'Associazione nazionale Maschile Plurale<sup>6</sup>. Nello Statuto dell'Associazione, all'articolo 3, c'è un riferimento preciso al tema della violenza, là dove si afferma di volersi impegnare «pubblicamente e personalmente per l'eliminazione di ogni forma di violenza di genere, sia fisica che psicologica» (A. Bozzoli *et al.* 2012).

Nel 2009 a Firenze nasce il *Centro di ascolto uomini maltrattanti* (CAM), è il primo centro a essere nato a livello nazionale per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive. Il Centro si propone di svolgere attività di supporto agli uomini autori di violenza, attività di sensibilizzazione e formazione e divulgazione scientifica. Nel 2014 il CAM ha avuto una rapida espansione costituendosi in sezioni su territori diversi, attualmente consta di una sezione a Ferrara, Cremona, nel Nord della Sardegna e a Roma. Nell'Ottobre del 2014 il CAM e la ASL Firenze hanno siglato una convenzione per un nuovo sistema di integrazione e co-progettazione fra i servizi pubblici e privati e, su promozione del CAM nasce nel 2015 *l'Associazione Relive, Relazioni libere dalle Violenze*, che raccoglie in Italia gruppi di lavoro ed esperienze. Una rete nazionale per combattere la violenza di genere, in particolare la violenza domestica.

Solo infatti con un impegno comune, finalizzato alla realizzazione di progetti di lavoro condivisi, di ricerche innovative nel campo di lavoro con autori di violenza, di continuo aggiornamento teorico-tecnico sul "terrorismo nell'intimità", di attivazione e scambio di buone pratiche, è possibile oggi fronteggiare un fenomeno complesso, qual è la violenza domestica, nei suoi diversi aspetti culturali, sociali e clinici (testo disponibile al sito: [associazionerelive.it](http://associazionerelive.it)).

Nel 2011 a Modena nasce il primo centro LDV – *Liberiamoci dalla violenza. Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini autori di violenza*, la prima struttura pubblica in Italia che accompagna al cambiamento gli uomini

6. L'Associazione nazionale Maschile Plurale è stata costituita a Roma nel maggio del 2007, si occupa di promuovere una cultura che superi il patriarcato e una società liberata dal maschilismo e dal sessismo. Agisce soprattutto nell'ambito della comunicazione, dell'educazione, della formazione e dell'attivismo politico su questi temi, partecipando alla costituzione e alla crescita di reti che promuovono la valorizzazione delle differenze. Maschile Plurale è una Rete di uomini con età, storie, percorsi politici e culturali e orientamenti sessuali diversi, radicati in una rete di gruppi locali. L'idea dell'Associazione è nata dopo la pubblicazione di un Appello nazionale contro la violenza sulle donne, scritto da alcuni uomini della Rete nel settembre del 2006 e controfirmato in pochi mesi da un migliaio di altri uomini di ogni parte d'Italia. I componenti di Maschile Plurale sono impegnati da anni in riflessioni e pratiche di condivisione e di autocoscienza che mettono in discussione i modelli patriarcali interiorizzati, spesso anche al fianco del movimento delle donne ([maschileplurale.it](http://maschileplurale.it)).

ni autori di violenza contro le donne. I centri per uomini maltrattanti attivi in Emilia-Romagna sono cresciuti negli anni complessivamente a 16 di cui 7 a gestione pubblica (Centri LDV di Bologna, Modena, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini) e 9 gestiti da enti del privato sociale.

In Italia, rispetto alle innovazioni legislative in materia ricordiamo:

- la legge n. 119 del 15-10-2013 che all'art. 5 istituisce un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», il quale persegue diversi obiettivi tra cui quello citato al punto "g": «promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva»;
- la legge 69 del 2019 detta anche Codice rosso che all'art.6 recita: «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati»;
- la *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere* approvata il 25 maggio 2018 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio osserva che: «*Coloro* che agiscono violenza contro le donne tendono ad atti aggressivi sempre più gravi e, in assenza di un intervento, recidivano nell'85 per cento dei casi; di conseguenza, coloro che riescono a ritrovare autonomamente senza aiuti un equilibrio dopo un primo episodio di violenza sono una minoranza esigua. [...] Per raggiungere l'obiettivo di interrompere i comportamenti violenti, i servizi resi dai Centri per gli uomini autori di violenza devono rappresentare, nel quadro di un sistema di intervento basato su strategie di lavoro di rete, un valore aggiunto a disposizione dell'approccio integrato alla violenza maschile contro donne»;
- Il disegno di legge del Senato n. 1770 del 26 marzo 2020 recita: «Gli strumenti volti al supporto e alla protezione delle vittime di violenza sono infatti assolutamente necessari, ma non sufficienti. Il terribile fenomeno della violenza contro le donne deve essere analizzato, se si vuole davvero debellare, guardando anche all'altro lato della medaglia, ovvero ai soggetti maltrat-

tanti; l'assunzione di responsabilità della violenza e il riconoscimento del suo disvalore rappresentano il primo passo verso un processo di risocializzazione dell'autore del reato».

Nella seduta del 14 settembre 2022 della Conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l'*Intesa*<sup>7</sup> tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV).

Il testo approvato è stato definito seguendo le indicazioni del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023. Il documento tiene altresì conto, oltre che delle indicazioni della Convenzione di Istanbul e delle raccomandazioni del GREVIO, anche delle sollecitazioni e indicazioni formulate dalla Commissione Femminicidio del Senato nell'ambito della *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime*, approvata in Commissione il 16 febbraio 2022 e in Aula il 25 maggio 2022.

L'*Intesa* costituisce un rilevante elemento di novità, in quanto consente di dotare il settore di una disciplina specifica e di regolamentare l'accreditamento e la definizione degli standard di qualità dei servizi erogati, al fine di evitare che possano operare realtà senza la dovuta esperienza e qualifica.

#### *Art. 1. Definizione:*

1. I Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d'ora in poi definiti CUAV, sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie.
2. I CUAV appartengono al sistema dei servizi antiviolenza pubblici e privati e lavorano tra loro in stretta sinergia.
3. Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e interrompere i com-

7. Intesa 14 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022).

portamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto.

4. I CUAV hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalità relazionale e di risoluzione del conflitto, così come l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.
5. In conformità con quanto esplicitato nel Preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, i programmi per gli autori di violenza si basano sulla convinzione che sia possibile intraprendere un cambiamento, poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento appreso e una scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.
6. I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole situazioni, si orientano secondo i seguenti obiettivi:
  - assumere la responsabilità della violenza agita, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);
  - sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;
  - sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi;
  - promuovere una riflessione critica sulla identità maschile e sull'idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne.

L'obiettivo principale dei CUAV, in linea con la Convenzione di Istanbul, è quello di prevenire e interrompere la violenza, anche al fine di evitare la reci-

diva. In tale direzione i CUAV sono chiamati ad attivare programmi integrati rivolti ai soggetti autori di violenza, incoraggiandoli ad adottare comportamenti non violenti, avendo sempre riguardo, così come previsto dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul, ad assicurare priorità alla sicurezza e ai diritti umani delle vittime, in stretto raccordo con i servizi specializzati di sostegno a queste ultime.

I CUAV potranno operare all'interno di un sistema di risposta alla violenza coordinato a livello territoriale ("lavoro in rete"). In questo quadro, il contributo degli operatori specializzati sarà cruciale per garantire l'efficacia degli interventi. In tale ottica, l'équipe del CUAV deve essere formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere.

I CUAV dovranno assicurare una serie di prestazioni minime, tra le quali "colloqui di valutazione iniziali" finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma; la "valutazione in itinere", volta a indagare le attitudini e la motivazione degli autori di violenza al fine di evitare i cosiddetti "accessi strumentali"; la "presa in carico" vale a dire l'attivazione dei programmi; le "attività di prevenzione primaria" dirette a prevenire la violenza attraverso interventi di sensibilizzazione e di formazione.

L'Intesa prevede, inoltre, che sia esclusa in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul.

Nell'ottica di favorire, così come richiesto dalla Commissione Femminicidio, i controlli sulla correttezza della procedura relativa al cosiddetto contatto partner, l'Intesa si ispira alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2014 sull'importanza di informare le vittime in merito ai contenuti e ai limiti del programma intrapreso dall'autore, come anche sui rischi di manipolazione e sull'eventuale interruzione anticipata del programma. Ciò, esclusivamente con l'obiettivo di informare le donne circa possibili rischi per la loro sicurezza.

Il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa sui CUAV costituirà condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici.

Inoltre, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dalla legge di bilancio 2022 e costituito con decreto della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia del 12 aprile 2022, si prevede di attivare una linea di intervento volta al monitoraggio dell'Intesa e alla valutazione dell'impatto derivante dall'implementazione dei programmi di recupero, anche nell'ottica della revisione dei requisiti prevista dall'art. 12 dell'Intesa stessa.

Rispetto all'operato dei CUAV, l'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali nell'ambito del *Progetto VIVA – Analisi e valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne*, frutto di un accordo di collaborazione tra l'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i risultati della seconda *Indagine nazionale sui centri per uomini autori di violenza (CUAV)*. L'indagine sui centri per uomini maltrattanti rappresenta la seconda fase del progetto Viva che dal 2017 realizza studi e ricerche volte a indagare e valutare le misure di policy e le pratiche di intervento tese a prevenire e contrastare questo fenomeno.

Oggetto della rilevazione sono i Centri a cui hanno accesso gli uomini che desiderano (o sono stati indirizzati a) intraprendere un percorso di cambiamento e responsabilizzazione rispetto alle condotte violente agite nei confronti delle partner (P. Demurtas, A. Taddei 2023).

Nei cinque anni che separano la prima e la seconda indagine nazionale si osserva un forte dinamismo dei Centri dedicati al trattamento degli autori di violenza. Se nell'ambito della prima indagine sono stati mappati 54 Centri, al 31 dicembre 2022 il totale dei CUAV è pari a 94. Considerando anche le sedi secondarie, le quali hanno in comune con le principali la struttura amministrativa e spesso il personale, la loro presenza è più che raddoppiata, passando da 69 a 141 punti di accesso totali sul territorio. La maggiore concentrazione è osservabile nelle regioni settentrionali, in particolare in Emilia-Romagna e Piemonte (14 CUAV in entrambe le regioni), Lombardia (9 CUAV) e Veneto (8 CUAV). Tra le regioni meridionali, la Puglia si caratterizza per il maggior numero di centri e, rispetto al 2017, si sottolinea il dato positivo della nascita del primo CUAV in Calabria. Rimangono ancora sprovviste di CUAV tre regioni, ovvero Val d'Aosta, Molise e Basilicata. Le possibilità di accesso degli uomini autori di violenza a un percorso di cambiamento variano ancora notevolmente a seconda del territorio.

L'ingresso al centro avviene raramente in maniera spontanea, modalità che accomuna solo il 10% degli uomini presenti nel 2022. Facendo riferimento a un gioco di parole delle operatrici e degli operatori intervistati, più che spontanei questi ingressi si configurano come "spintanei", essendo solo in rari casi l'esito di una decisione autonoma degli uomini, i quali più spesso vengono spronati a intraprendere questo percorso dalla propria partner o dalla cerchia sociale più prossima. La decisione di fare ingresso in un CUAV deriva per il 32% degli uomini da consigli e raccomandazioni formulate dai professionisti con cui sono entrati in contatto, generalmente avvocati. Il 20,3% è stato inviato al CUAV dall'autorità giudiziaria, il 13,3% dal

questore e il 24,5% da altri operatori dei servizi specializzati e generali presenti sul territorio.

Rispetto al 2017, la seconda indagine nazionale ha evidenziato:

- una diminuzione nell'incidenza degli accessi spontanei (passata dal 40% al 10%) e degli invii dei servizi territoriali (passati dal 34% al 19%);
- un aumento nella proporzione degli invii da parte dei professionisti (passati dal 10% al 32%), dell'autorità giudiziaria (dall'11% al 20%) e del questore (da 0,2% al 13%).

Da un lato, gli invii dei servizi territoriali, gli ammonimenti del questore e i meccanismi di connessione con il sistema della giustizia penale introdotti a livello normativo, favoriscono l'ingresso di uomini che difficilmente avrebbero scelto in maniera autonoma di intraprendere un percorso di responsabilizzazione e consapevolezza rispetto alle condotte violente agite; dall'altro lato questi ingressi, mossi per lo più da una motivazione di tipo strumentale, richiedono alle operatrici e agli operatori dei CUAV di improntare l'intervento ai fini dello sviluppo di una reale motivazione al cambiamento. Non sempre gli uomini portano a termine i percorsi concordati. Sono state infatti registrate interruzioni anticipate nel 75% dei CUAV, in alcuni casi a seguito di una decisione concordata con l'equipe e più spesso senza alcun preavviso. Si deve inoltre sottolineare che, nel corso del 2022, ben 13 CUAV sono stati frequentati da 70 ragazzi con una età inferiore a 18 anni.

Secondo le linee guida del Consiglio d'Europa, il lavoro dei programmi rivolti agli autori di violenza deve essere orientato in maniera prioritaria a garantire la sicurezza e il benessere delle (ex) partner e dei loro figli, prevenendo la reiterazione delle condotte violente agite nei loro confronti. Considerando la violenza come una scelta e al contempo come un comportamento appreso che, in quando tale, può essere modificato, i CUAV sono chiamati a adottare un modello ecologico di intervento e metodologie in grado di incidere sui fattori che a diversi livelli possono produrre una resistenza al cambiamento. Coerentemente con quanto previsto dalle linee guida internazionali, i CUAV conferiscono particolare importanza alle seguenti finalità di trattamento: sostenere la responsabilizzazione rispetto alla violenza agita e alle sue conseguenze, fornire strumenti per la gestione non violenta dei conflitti, promuovere processi di cambiamento nelle dinamiche relazionali che generano la violenza, accompagnare processi di gestione della frustrazione e della rabbia, accrescere la capacità riflessiva.

La reazione dei Centri Antiviolenza, nei riguardi della creazione dei CUAV, non è stata, però di approvazione unanime. Non mancano infatti critiche. Il

13 settembre 2022 la “Rete Nazionale Antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza” (D.i.Re) ha espresso alla Conferenza Stato-Regioni «preoccupazione per l’approvazione di un testo che – presentato in forma non emendabile – non considera le necessarie osservazioni di chi da oltre 30 anni lavora al fianco delle donne per contrastare la violenza maschile» (testo disponibile al sito: [direcontrolaviolenza.it](http://direcontrolaviolenza.it)).

Stessa preoccupazione hanno lamentato Fondazione Pangea Onlus, Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa, UDI (Unione Donne in Italia), Rete antiviolenza Reama, Associazione Nosostras e UIL che hanno inviato una richiesta ufficiale alle Ministre Bonetti e Gelmini e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la convocazione urgente di un tavolo di revisione per modificare il documento sui requisiti minimi previsti per i CUAV. Tutte hanno espresso molte perplessità, chiedendo la modifica di quelli che ritengono i punti critici del documento:

Quel documento [...] verrà approvato in assenza di una reale consultazione e discussione sul documento finale non consentendo la possibilità di un vero confronto con chi da anni lavora e si spende per contrastare la violenza di genere. Sono molte perplessità e i punti critici di cui chiediamo la modifica: mancato rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul in termini di protezione della donna e dei minori rispetto al percorso di autonomia dal maltrattante, sbilanciamento tra CAV e CUAV nell’erogazione dei finanziamenti in relazione all’impegno richiesto di tempo e al numero degli accessi effettivi avuti solo per dirne alcuni. Denunciamo il rischio della mediazione familiare, fatta passare all’art. 6 come “Sicurezza della vittima” a protezione per le donne, ma che, in realtà, lascia aperto uno spiraglio di “contatto con il partner” maltrattante che non può sussistere nei casi di violenza come richiesto dalla Convenzione di Istanbul. Chi si occupa di sostegno alle vittime di violenza sa quanto il contatto con l’uomo maltrattante sia pericoloso. L’art. 6 infatti può essere male interpretato e si rischia che una donna, se rifiuta il contatto con il partner violento, sia considerata ostativa dalle autorità competenti in sede investigativa, giudiziaria o da assistenti sociali e settore sanitario. Una donna che con fatica decide di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, vuole essere accolta, creduta e protetta per poter raggiungere la sua libertà. Non deve essere forzata ad avere contatti con l’autore della violenza che negli anni ha abusato di lei e dei figli, o con i CUAV. Conseguentemente neanche un centro antiviolenza o una casa rifugio devono essere costrette a condividere informazioni con associazioni per uomini maltrattanti se viene valutato un rischio per la donna e i suoi eventuali figli. Crediamo che lo Stato non possa essere ostativo dei percorsi di protezione e autonomia dalla violenza delle donne e dei loro figli. Questo documento sui CUAV lo è. Non sono i CUAV che si devono occupare della sicurezza delle donne e della protezione dei minori, ma i Centri Antiviolenza. Sarebbe opportuno, invece, che questo documento definisca la responsabilità dei CUAV nei confronti dei percorsi che svolgono con gli uomini maltrattanti e che ne rispondessero rispetto alla loro reale effi-

cazia sia per numero di accessi che per i risultati raggiunti sul lungo periodo. Per questo chiediamo subito di essere convocate intorno a un tavolo di revisione dei criteri per evitare l'approvazione di un documento che minerebbe l'autonomia del percorso di uscita della violenza delle donne e il lavoro dei Centri Antiviolenza (testo disponibile al sito: [direcontrolaviolenza.it](http://direcontrolaviolenza.it)).

### 3. Il Sistema Sanitario Nazionale

Uno dei luoghi in cui più frequentemente è possibile intercettare le vittime di violenza è il Pronto Soccorso. È qui che le vittime, a volte inconsapevoli della loro condizione, si rivolgono per un primo intervento sanitario.

Nel 2022 sono stati 14.448 gli accessi in Pronto Soccorso con indicazione di violenza (+13% rispetto al 2021), 17,4 accessi su 10.000 accessi totali. Se rispetto al 2021 c'è stato un aumento in termini assoluti (+13%), in termini di tasso ogni 10.000 accessi c'è stata una lieve flessione (da 18,4 a 17,4), dovuta non a una riduzione della violenza, ma a un aumento degli accessi per altre cause. Le giovani donne di 18-34 anni sono state le più colpite (9,7 accessi per 10.000 residenti), seguite dalle donne adulte di 35-49 anni (8,1 per 10.000) (Istat 2023a)<sup>8</sup>.

Gli accessi in Pronto Soccorso con indicazione di violenza sono individuati sia attraverso l'informazione relativa al problema principale registrato (casi che riportano la modalità "violenza altrui") sia mediante le diagnosi (presenza in diagnosi principale o secondaria di almeno uno dei codici ICD-9-CM indicati di seguito).

Nel processo di analisi, la tipologia di violenza presunta ricevuta dall'as-

8. Nell'ambito di due Accordi triennali tra l'Istituto Nazionale di Statistica e il Ministero della Salute, sottoscritti il 20 novembre 2019 e il 4 maggio 2023 e finalizzati a contribuire ad alimentare la Banca dati sulla violenza di genere, sono stati analizzati i dati relativi agli accessi al Pronto Soccorso, rilevati con Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in Emergenza-Urgenza (EMUR), per approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza di genere. Il Sistema informativo EMUR è stato istituito con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 e ss.mm. La predetta fonte consente la rilevazione e il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza sia da parte del Sistema 118, sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività di Pronto Soccorso (PS). Relativamente alle attività del Pronto Soccorso, i principali contenuti informativi rilevati e trasmessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute sono i seguenti: struttura erogatrice, dati relativi all'accesso e alla dimissione dell'assistito, diagnosi e prestazioni erogate, sesso ed età, cittadinanza, modalità di arrivo, triage post visita medica, esito trattamento. Le predette informazioni registrate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza vengono trasmesse al NSIS con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

sistita è individuata attraverso le diagnosi codificate con la classificazione ICD-9-CM di seguito indicate:

- *sindrome del bambino maltrattato* (ICD-9-CM = 995.5): abuso di minore emotivo/psicologico/non specificato, Trascuratezza di minore (nutrizionale), abuso sessuale su minore, abuso fisico di minore, altro;
- *adulto maltrattato* (995.80 ≤ ICD-9-CM ≤ 995.85): maltrattamento di adulto, abuso emotivo/psicologico di adulto, abuso sessuale di adulto, trascuratezza di adulto (nutrizionale), altro;
- *anamnesi di violenza* (ICD-9-CM = V15.41, V15.42): anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica, anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva;
- *problemi coniugali* (ICD-9-CM = V61.11, V61.12): abuso da parte del coniuge o del partner, abuso sul coniuge o sul partner;
- *problemi genitori-figli* (ICD-9-CM = V61.21, V61.22): maltrattamento del bambino, abuso sul bambino da parte del genitore;
- *osservazione per sospetta violenza* (ICD-9-CM = V71.5, V71.6, V71.81): osservazione successiva ad asserita violenza carnale o seduzione, osservazione successiva ad altra lesione volontaria, osservazione per sospetto di abuso e trascuratezza;
- *lesioni inflitte da altre persone* (E960 ≤ ICD-9-CM ≤ E966, E968): combattimento, rissa, stupro; aggressione con sostanza caustica o corrosiva, con avvelenamento, con impiccagione e strangolamento, con affogamento, con armi da fuoco ed esplosivi, con strumento tagliente e pungente, Altro;
- *esecutore di abuso* (ICD-9-CM = E967): padre, patrigno o fidanzato; madre, matrigna o fidanzata; consorte o partner; altro parente (figlio, fratello, nonno); altra persona specificata (non familiare); badante; persona non specificata.

Secondo i risultati dell' "Indagine conoscitiva sull'attuazione del percorso di assistenza sociosanitaria, all'interno dei Pronto Soccorso, per le donne vittime di violenza" promossa dal Ministero della Salute nel periodo giugno-settembre 2023, in Italia circa l'80% delle strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso hanno attivato il "Percorso per le donne che subiscono violenza". Il percorso protetto garantisce cura, sicurezza e orientamento ai servizi antiviolenza per le donne e per i figli minorenni. Si stima che il 19% delle vittime che inizia un percorso di uscita dalla violenza lo fa al momento dell'accesso al Pronto Soccorso.

L'analisi Istat (2023c) sui dati relativi ai ricoveri ospedalieri, rilevati con il flusso della Scheda di dimissione ospedaliera (SDO), evidenzia che:

- nel 2022 sono stati registrati 1.196 ricoveri ordinari di donne con indicazione di violenza, il 19,6% in meno rispetto al 2019, riferiti a 1.093 donne: nell'arco di 12 mesi queste donne hanno avuto più di un ricovero riconducibile alla violenza subita (in media 1,1).
- Rispetto al complesso dei ricoveri ordinari di donne (esclusi i ricoveri per parto), l'incidenza di quelli con indicazione di violenza è circa pari a 4,8 per 10.000 fino al 2019, si è ridotta a 4,2 nell'anno della pandemia per poi risalire a 4,4 nel 2021 e 2022.
- Nel 2022 l'ospedalizzazione femminile riconducibile alla violenza è più elevata per le minorenni e per le giovani di 18-34 anni (rispettivamente 0,59 e 0,65 ricoveri ordinari per 10.000 residenti, rispetto a 0,40 per il totale), è vicina alla media per le donne adulte di 35-49 anni e più bassa dopo i 50 anni di età.
- Tra le minorenni le diagnosi di violenza più frequenti corrispondono ai maltrattamenti (sindrome del bambino maltrattato 36,6% nel triennio 2020-2022), seguono le lesioni inflitte da altre persone (aggressioni, stupri, ecc.) con il 26,7%, i problemi genitori-figli riportati nel 16,7% delle schede. Tra le donne adulte le lesioni inflitte da altre persone sono di gran lunga i codici di diagnosi riportati più di frequente (66,1% nel triennio 2020-2022), seguiti dai maltrattamenti (abusi fisici, psichici, sessuali e trascuratezza) con una percentuale pari al 23,6%, oltre 4 punti percentuali più elevata del triennio pre-Covid.
- Tra le minorenni l'esecutore indicato in oltre la metà dei casi è il padre o patrigno (era il 31,5% nel 2017-2019), mentre la madre o matrigna è indicata nel 4,5% dei ricoveri con indicazione dell'esecutore della violenza. Tra le donne adulte il partner è dichiarato come esecutore nel 39,2% dei ricoveri con indicazione del responsabile della violenza (era il 34,4% nel triennio pre-Covid) e il padre o patrigno nel 8,8% di questi ricoveri.
- Tra le bambine e le ragazze con meno di 18 anni oltre il 20% dei ricoveri ordinari con diagnosi di violenza è riconducibile all'abuso sessuale e al maltrattamento. Tra le donne adulte il maltrattamento è passato dal 4,8% del periodo pre-pandemia al 6,3% del triennio post pandemia. In aumento anche l'abuso sessuale (dal 5,1% al 6,2%) e soprattutto lo stupro (dal 2,8% al 5,2%).

In Italia il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle donne, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni e i servizi finalizzati alla prevenzione, all'individuazione precoce e all'assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale. In particolare per la tempestiva e adeguata presa in carico delle donne vittime di violenza che si rivolgono al Pronto Soccorso sono state adottate dal 2017 le *Linee Gui-*

da nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (DPCM 24 novembre 2017) che forniscono alle aziende sanitarie e ospedaliere gli strumenti operativi per riconoscere la violenza e identificare tutti i suoi aspetti e protagonisti, supportare la vittima, stimare il rischio per la sua tutela, documentare con precisione la violenza, informare e indirizzare la vittima ai soggetti della rete.

Poiché spesso, però, la violenza rimane nascosta, al fine di individuarne il più rapidamente possibile i segni è importante rafforzare le competenze degli operatori socio-sanitari che entrano in contatto con le vittime, mediante specifici programmi di formazione.

Il Ministero della Salute riconoscendo come cruciale la formazione del personale sanitario e socio-sanitario per la prevenzione della violenza, ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) due Progetti CCM (2014, 2019).

Con il Progetto CCM 2014, primo percorso formativo *blended* (Formazione A Distanza – FAD, e incontri *de visu*): “Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali” sono stati formati operatori socio-sanitari di 28 Pronto Soccorso presenti in quattro regioni italiane (Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia). L'intero percorso *blended* è stato portato a termine da 636 professionisti, pari al 73,3% di coloro i quali si erano iscritti (868).

Con il secondo corso FAD associato al Progetto “Implementazione di un programma di formazione a distanza (FAD) per operatori socio-sanitari dei Pronto Soccorso (PS) italiani, mirato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere” (2019) sono stati raggiunti tutti i 651 Pronto Soccorso italiani. Sono stati coinvolti complessivamente 26.347 professionisti, di questi il 67% (pari a 17.637) ha terminato il corso FAD.

Il 24 febbraio 2022 nell'ambito delle iniziative finanziate dal Ministero della Salute, è stato lanciato inoltre il Progetto IPAZIA CCM 2021 “Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione di operatrici e operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare riguardo agli effetti del Covid-19”. Il progetto ha l'obiettivo di estendere la formazione a operatori e operatrici dei servizi socio-sanitari della rete di assistenza sanitaria territoriale.

Al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno è stata

9. Il progetto Ipazia Ccm 2021, di durata biennale e coordinato dalla Regione Toscana con la partecipazione delle Regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Puglia e Basilicata, ha l'obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza e supporto a donne e minori vittime di violenza, attraverso la formazione di operatrici e operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare riguardo agli effetti del Covid-19.

approvata la Legge 5 maggio 2022, n. 53 recante “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere” che all’articolo 4 prevede che tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di Pronto Soccorso, abbiano l’obbligo di fornire i dati e le informazioni relative alla violenza contro le donne. L’articolo prevede anche che il flusso informativo EMUR Pronto Soccorso sia integrato con le informazioni utili e necessarie per la rilevazione della violenza di genere contro le donne, assicurando l’individuazione della relazione tra autore e vittima e rilevando anche: la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

La violenza sulle donne è un problema di salute pubblica di assoluta pertinenza sanitaria e diagnosticarne gli effetti per offrire una risposta competente non è un sovrappiù, ma un obiettivo essenziale (M.L. Bonura 2016).

#### **4. Le Forze dell’Ordine**

Le Forze dell’Ordine hanno un ruolo centrale nella risposta alle vittime di violenza. Possono intervenire in emergenza giungendo a casa o negli altri scenari della violenza su chiamata della donna o su segnalazione di altre persone oppure possono ricevere la donna nella propria sede e raccogliere la sua denuncia. In entrambe i casi, spesso le Forze dell’Ordine rappresentano la prima istituzione con cui le donne parlano di quello che hanno subito. Il compito fondamentale delle Forze dell’Ordine è garantire la sicurezza e attivare tutti i passaggi necessari a dar seguito all’azione penale nei confronti di chi ha commesso un reato e a tutelare le vittime. Inoltre, le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di procedere all’arresto del violento in flagranza di reato e possono, nell’immediato, accompagnare le donne che ne hanno bisogno in strutture di accoglienza. La conoscenza delle dinamiche della violenza, un atteggiamento facilitante e l’uso di strumenti adeguati sono fondamentali per realizzare pienamente la protezione delle vittime. È importante che la donna percepisca la possibilità di un ascolto attento a una chiara condanna della violenza maschile anche quando non è, al momento, intenzionata a fare denuncia o a raccontare la propria situazione (M.L. Bonura 2016).

Soprattutto quando l’intervento delle Forze dell’Ordine avviene su sollecitazione di terzi, come vicini allarmati da grida o rumori, le reazioni della donna

che ha appena subito un'aggressione dal partner possono essere le più diverse e variare a seconda degli effetti prodotti dallo shock della violenza e del momento di elaborazione del problema in cui si trova. Possono prevalere dubbi e confusione oppure una scelta decisa sul che fare; un atteggiamento fermo e consapevole di fronte alla violenza oppure ambiguità e contraddizioni come tentativi di negare, minimizzare e anche giustificare il comportamento del partner. Questo può produrre frustrazione e senso di impotenza in chi deve intervenire con il compito di proteggere chi è vittima e si trova in una situazione a rischio di nuove violenze oppure rabbia e incredulità nei confronti della donna che può sembrare totalmente asservita alla volontà del partner, soprattutto se le chiamate dei vicini o della donna stessa si fanno numerose, senza che la situazione si presenti in alcun modo cambiata, almeno apparentemente, senza che la donna decida mai di denunciare. Di fronte a una donna che si presenta a volte arrabbiata e aggressiva anche nei confronti dei tutori della legge, oppure incapace di articolare un discorso, o più preoccupata di trovare giustificazioni al comportamento violento del partner, può essere difficile uscire dal luogo comune del "litigio domestico" o della solita "baruffa fra coniugi" in cui lo scambio di insulti e minacce avviene su un piano di reciprocità. Le dinamiche stesse della violenza domestica, la scarsa conoscenza del fenomeno, della sua gravità e diffusione, la mancanza di strumenti adeguati di intervento hanno contribuito a rendere di fatto impuniti la grande maggioranza degli episodi, a volte gravi, a dare agli autori un senso di impunità e ad aumentare l'impotenza delle vittime. Ciascun agente deve essere consapevole che il suo intervento nelle situazioni di violenza domestica è importante. Può accadere infatti che egli sia il primo soggetto esterno a cui la donna si rivolge per chiedere aiuto. Questo significa che la sua risposta condizionerà, a volte in modo determinante, la percezione della donna che quanto le è accaduto sia effettivamente una violazione del suo diritto alla propria integrità psicofisica sanzionato dalla legge; una violazione che può trasformarsi in situazioni ancora più gravi e non un episodio insignificante; condizionerà inoltre la sua percezione della possibilità o meno di trovare aiuto all'esterno. Gli agenti responsabili del pronto intervento (112 e 113), in particolare, sono una figura chiave per dare alla vittima di violenza domestica una risposta positiva. Un'azione ferma nei confronti dell'uomo violento aiuta a ridurre il ripetersi delle aggressioni. Una risposta professionale e di supporto alla vittima aumenterà la probabilità che gli episodi di violenza vengano denunciati. L'offerta di aiuto o di intervento non deve essere condizionata dal fatto che lei faccia o meno una certa cosa, come ad esempio denunciare (Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne 1999).

Come si legge nelle Linee Guida per le Forze dell'Ordine (SOS Donna 2008), le Forze dell'Ordine rappresentano il primo anello di un potenziale e

positivo percorso di uscita dalla violenza. Esprimere con chiarezza una posizione contro la violenza, astenendosi dai tentativi di riconciliazione della coppia, così come fornire adeguate e corrette informazioni sui diritti e sulle forme di sostegno alla donna che subisce maltrattamenti, rappresentano un segnale chiaro e di stimolo, fondamentale per la scelta di interrompere il circuito della violenza. L'operatore delle Forze dell'Ordine rappresenta una figura chiave per dare una risposta positiva, competente e di supporto alla donna; ciò aumenterà la probabilità che essa denunci gli episodi di violenza. La donna potrà, infatti, essere aiutata a considerare ciò che le è accaduto come un reato, una violazione del suo diritto all'integrità psicofisica sancito dalla legge. Per questo è importante anche durante la "crisi" lasciarle tutti i riferimenti telefonici e gli indirizzi dei Centri Antiviolenza e dei servizi che possono aiutarla a uscire da questa situazione. Non sempre la denuncia rappresenta l'unico e decisivo passo per uscire da una vicenda di maltrattamento. Ogni situazione va valutata singolarmente, ci sono donne che denunciano e poi ritrattano, manifestando grosse difficoltà a uscire dalla relazione violenta: così come donne che non hanno mai denunciato il proprio partner e che tuttavia hanno portato a termine, adeguatamente supportate, un progetto di cambiamento della propria vita.

I motivi per cui una donna esita a denunciare possono essere:

- avere paura di ritorsioni da parte dell'autore che spesso minaccia l'esecuzione di tali atti;
- temere di dovere affrontare il maltrattatore faccia a faccia nel corso del processo;
- provare sentimenti di imbarazzo o di vergogna e anche la paura di non essere credute;
- può accadere che la donna continui a vivere o a vedere l'autore delle violenze, il quale esercita forme di controllo e di ricatto su di lei e i propri/e figli/e che spesso dipendono ancora economicamente da lui. I precedenti tentativi della donna di lasciare l'autore delle violenze non abbiano trovato l'adeguato sostegno e abbiano avuto l'effetto di portare a un'ulteriore escalation di violenza oltre che aumentare la sfiducia nell'efficacia dell'intervento penale;
- la donna può subire diverse pressioni a non denunciare da parte dell'ambiente familiare, anche attraverso false informazioni come il rischio di perdere la potestà sui figli o di danneggiarli a causa delle denunce sul padre;
- la donna può avere verificato i "limiti" dell'intervento delle Forze dell'Ordine che non hanno adeguati strumenti giuridici di tutela della donna (ad es.: ordini di allontanamento, possibilità di arrestare il coniuge violento).

Il contatto con la donna può avvenire in diversi modi. Resta chiaro che se c'è pericolo imminente di vita/salute della donna la prima azione è inviare una pattuglia sul posto e la seconda è consigliare alla donna di uscire in casa e di cercare un rifugio da un vicino e attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine. Se invece telefona dalla strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o entrare in un negozio o in un luogo affollato.

La necessità di garantire la sicurezza della donna e del minore all'interno della famiglia deve rappresentare una priorità dell'intervento delle Forze dell'Ordine. È fondamentale individuare le risorse statiche e dinamiche per minimizzare l'impatto negativo di eventuali violenze fisiche o psicologiche future e attivare i vari servizi. Per valutare l'entità del rischio a cui sono esposti la donna e i minori occorre registrare non solo la pericolosità insita nell'ultimo episodio di violenza, ma quella relativa alla dinamica violenta considerata nel suo complesso. È necessario procedere a una valutazione del rischio in quanto la violenza interpersonale è un problema sociale oltre che individuale e perché la possibilità di valutare il rischio di recidiva è un passo avanti per prevenire l'escalation di violenza. Il rischio è specifico al contesto. La gestione del rischio è fondamentale per la sicurezza della vittima.

Come scrive Romito,

La qualità – appropriatezza, tempestività, efficacia e anche umanità – delle risposte istituzionali alle donne vittime di violenza è cruciale nel determinare la possibilità della loro liberazione. L'agentività della donna, il suo ruolo attivo sono infatti necessari per uscire dalla violenza, ma non sono sufficienti. Una denuncia dev'essere accolta e il procedimento deve avere un seguito, le misure cautelari devono essere stabilite e applicate, le visite padre-figli devono essere sospese o avvenire in protezione, le donne devono essere prese sul serio e credute (P. Romito *et al.* 2021, p. 170).

Anche se negli ultimi anni le Forze dell'Ordine si sono date diversi strumenti per intervenire meglio e più prontamente, accade ancora oggi, che le donne non si sentano sufficientemente tutelate. Secondo i Centri Antiviolenza, per esempio, il primo contatto con gli agenti continua a essere vissuto come frustrante e ulteriormente colpevolizzante (nel senso che produce un ulteriore senso di colpa per quanto successo). I problemi sono diversi e non hanno una facile soluzione: riguardano sia il modo in cui gli agenti intervengono e interagiscono con le donne che hanno subito violenza sia la qualità e quantità della loro formazione. Le iniziative adottate negli ultimi anni da polizia e carabinieri per affrontare la violenza contro donne sono state varie: alcune per lo più simboliche – campagne di sensibilizzazione sul tema e pagine informative sui

siti – altre legate alla prevenzione della violenza e a strumenti che permettono agli agenti di intervenire più prontamente (testo disponibile al sito: *ilpost.it*).

La Polizia di Stato, per esempio, ha messo a punto il Protocollo Zeus, redatto nella Divisione Anticrimine della questura di Milano nel 2018 e poi ripreso in altre regioni italiane. È un accordo tra la questura e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) che ha lo scopo di aiutare chi ha condotto violente, che viene invitato a prendere contatto (o con strutture simili, in alcune regioni) per fare un percorso gratuito “di riflessione”. Il Protocollo Zeus ha ampliato strumenti già esistenti. Dal 2021 la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri sono anche dotati di SCUDDO, una app che permette agli agenti che intervengono sul luogo di una lite o di una violenza di accedere a un database digitale in cui sono registrati, se ci sono stati, i precedenti interventi anche quando non sia stata presentata una denuncia formale. Scudo serve a tenere controllati i comportamenti delle persone potenzialmente violente e prevenire altre aggressioni. Una funzione simile hanno anche il Protocollo LIANA (Linea Interattiva Assistenza Nazionale Antiviolenza)<sup>10</sup> e il Protocollo EVA (Esame Violenze Agite)<sup>11</sup>.

10. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri utilizzeranno questo protocollo quando le rispettive pattuglie interverranno per casi di violenza di genere, violenza domestica e stalking. Tutti gli interventi riguardanti questo tipo di reati saranno registrati in un modulo comune alle due Forze di Polizia che confluirà in una unica banca dati denominata “Pitagora”. In questo modo sarà possibile unificare, confrontare e omogenizzare i dati di Polizia e Carabinieri rendendo immediata la verifica dell’esistenza di precedenti interventi nella stessa abitazione, o su richiesta della stessa vittima, anche quando all’intervento non sia seguita una formale denuncia o querela. Le donne che subiscono reati di questo tipo possono accedere a uno speciale programma di tutela che consente di collegare il loro numero di telefono presso la centrale operativa della Polizia di Stato che risponde al numero di emergenza 113. Così, in caso di chiamata d’emergenza da quel numero, l’operatore del pronto intervento rileverà che la chiamata in entrata proviene da una vittima di violenza domestica e, all’atto della risposta, avrà sul monitor tutte le informazioni sulla vittima e sul suo aggressore. Compariranno sul monitor i dati essenziali ma anche quelli di geolocalizzazione, per garantire un immediato intervento anche nel caso in cui la vittima sia stata aggredita e non in grado di dare ulteriori indicazioni.

11. Il Protocollo EVA della Polizia di Stato è un acronimo di Esame Violenze Agite. Il protocollo ha codificato in linee guida le Best Practice per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento degli addetti al controllo del territorio, attraverso la elaborazione di una “*Processing Card*” composta di schede che i poliziotti devono compilare e inserire negli archivi informatici di polizia quando intervengono a seguito di segnalazione di violenza di genere. Da questo archivio, la Sala Operativa può trarre informazioni essenziali quando invia la volante sul posto: informazioni su chi ha richiesto l’intervento, sull’eventuale presenza di armi censite all’interno dell’abitazione, su eventuali precedenti di polizia a carico delle persone coinvolte, tutte utili per tutelare al meglio sia la vittima che gli operatori. La seconda fase, molto delicata, riguarda l’approccio. I poliziotti, adeguatamente formati, devono intervenire con delicatezza, ascoltare le parti in luoghi separati dell’abitazione, verificare l’eventuale presenza di bambini e capire se questi hanno assistito all’evento; l’equipaggio intervenuto deve osservare i luoghi e annotare ogni minimo particolare al fine di focalizzare ogni singo-

Sono state sviluppate anche altre app per facilitare le richieste d'aiuto, come la app YouPol<sup>12</sup> ed è stata potenziata la fase della formazione degli agenti: è stato inserito il tema della violenza contro le donne nei programmi formativi delle scuole di polizia, e sono nate iniziative in collaborazione con i Centri Antiviolenza. Secondo le operatrici e le avvocate dell'Associazione D.i.Re, che riunisce un'ampia rete di Centri Antiviolenza sul territorio nazionale e che da anni fa formazione alle Forze dell'Ordine, la partecipazione degli agenti è cresciuta: «La volontà delle Forze dell'Ordine di migliorare il modo in cui gestiscono la violenza contro le donne esiste», ha detto Elena Biaggioni, avvocata dalla rete D.i.Re. Un altro discorso è capire quanto funzionino tutti questi strumenti. Le esperienze quotidiane delle donne che si rivolgono alle Forze dell'Ordine in casi di violenza mostrano l'esistenza di molti problemi (testo disponibile al sito: [ilpost.it](http://ilpost.it)).

Alcuni problemi nascono da errori fatti dalla polizia giudiziaria (di cui possono far parte sia poliziotti che carabinieri) quando raccoglie una denuncia formale. Capita che chi raccoglie la denuncia dia alle donne informazioni errate su come potrebbe evolvere un eventuale processo, per esempio dicendo loro che esiste il rischio di perdere i figli e scoraggiandole così a procedere. Capita anche che gli agenti sconsiglino alle donne di sporgere denuncia e le invitino a

lo elemento utile. In caso di lesioni, ovviamente, si richiede l'intervento di personale sanitario; molto utile potrebbe rivelarsi anche raccogliere informazioni dai vicini di casa o nel quartiere. Vengono "schedati" tutti i casi, anche quelli che non sfociano in una denuncia. Una delle finalità del progetto EVA, infatti, è quella di lasciare traccia, per costruire una memoria storica che serva a monitorare il fenomeno e ad agevolare la scelta di una valida strategia di contrasto che può anche prevedere l'adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti del reo (arresto obbligatorio in flagranza o, eventualmente, adozione in via di urgenza di altra misura cautelare per i reati di "maltrattamenti contro familiari e conviventi").

12. L'app YouPol è realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica. Con questa app durante la segnalazione, sarà possibile allegare non solo immagini ma anche video e file audio, in modo che l'operatore della Polizia di Stato possa avere un quadro completo di cosa sta accadendo e intervenire in maniera ancor più tempestiva. Un'importante novità riguarda l'introduzione della chat che può essere attivata dalla sala operativa ricevente, sulla quale possono essere scambiati, in tempo reale, messaggi e file multimediali, come normalmente accade in un'applicazione di messaggistica istantanea. Al fine di tutela i segnalanti, che spesso possono essere vittime stesse del reato, è stata inserita la possibilità, per chi segnala, di nascondere l'attività svolta con l'app. Questa nuova funzionalità è stata pensata principalmente per le vittime di violenza di genere. Nascondendo l'attività svolta, non rischiano di essere scoperte se qualcuno si impossessa del loro dispositivo elettronico per "curiosare". La geolocalizzazione tramite l'applicazione è oggi possibile a doppio senso. Il segnalante può essere localizzato dalla sala operativa, ma, allo stesso tempo, ha la possibilità di vedere quale sia l'ufficio di Polizia a lui più vicino. È possibile effettuare la segnalazione anche in forma anonima e si può chiamare direttamente dall'app il NUE 112 o, dove non presente, il 113 della Questura.

risolvere la questione in famiglia, confondendo conflitto e violenza, non prendendo sul serio la loro volontà, e assumendosi compiti che non gli competono. L'invito a risolvere privatamente la questione è espressamente citato come un tipo di intervento da evitare da diverse linee guida (Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura, tra le altre, oltre che di procure locali). Invitare la donna a risolvere privatamente la questione significa non dare alla violenza domestica una rilevanza pubblica.

Un altro errore frequente è quello di fare domande alla donna alla presenza dell'uomo accusato di aver compiuto la violenza, anziché ascoltare le due parti in luoghi separati della casa.

Altri problemi riguardano il linguaggio e la mancanza di empatia con cui le Forze dell'Ordine interagiscono con le donne che hanno subito violenza, sostengono i Centri Antiviolenza. A volte è il tono inquisitorio con cui si chiedono le cose a rendere l'incontro frustrante, e ulteriormente colpevolizzante. Elena Biaggioni spiega che

Spesso non è questione di fare le domande sbagliate: le domande vanno fatte, ma l'intenzione con cui vengono poste trapela, e la colpevolizzazione si avverte: se io chiedo "perché ti ha dato un pugno?" posso voler sapere cosa è successo, o posso voler sapere cosa hai fatto per meritartelo: la differenza, dice, sta nel modo in cui gli operatori di polizia stessi si pongono nei confronti della persona che hanno davanti. Per questo, una formazione fatta di protocolli e linee guida non basta: quello che manca, tra le altre cose, è una conoscenza profonda della stessa violenza contro le donne come fenomeno e come dinamica: spesso gli agenti non sanno come funziona il "ciclo" della violenza – cioè come nasce e che fasi attraversa, e come si alternano queste fasi tra loro – e soprattutto come viene vissuta la violenza dalla donna, e che impatto e conseguenze ha su di lei. Capita quindi che si spazientiscano, se la donna esita o cambia idea, che la incalzino, senza preoccuparsi di rispettarne i tempi, e in sostanza la volontà [...]. A monte c'è anche un enorme lavoro da fare sull'immaginario e sulla cultura delle Forze dell'Ordine, come sugli altri soggetti che entrano in contatto con le donne che subiscono violenza. È un lavoro che non può essere slegato da quello più profondo e radicale, sugli stereotipi di genere e su come questi definiscono non solo l'immagine della donna, ma anche tutti i ruoli e le funzioni sociali all'interno della società (testo disponibile al sito: [ilpost.it](http://ilpost.it)).

## 5. Il Servizio Sociale

Nel Titolo II Principi generali della professione del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale (2023) principio 12 si legge: «l'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione».

Ne Titolo IV Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona, Capo I Rispetto dei diritti della persona, numero 28, si legge:

L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge.

Il Servizio Sociale territoriale può essere considerato l'elemento catalizzatore per promuovere il cambiamento sociale e culturale perché:

- una famiglia dove la donna è oggetto di violenza propone ai figli un modello relazionale che facilmente verrà reiterato;
- promuovere il cambiamento di questo tipo di cultura rientra tra i compiti e gli obiettivi del Servizio Sociale. L'assistente sociale del territorio più di altri/e operatori/trici ha la possibilità di contribuire a fare emergere il problema della violenza sulle donne: gli interventi di assistenza economica o le segnalazioni di dispersione scolastica o le richieste di indagine dei Tribunali e ogni altra attività del servizio, sono occasioni per entrare nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e fare emergere il problema della violenza esperita;
- il primo contatto con un operatore/trice sociale può diventare un primo e importante momento fertile per far emergere una violenza taciuta perché considerata "irrilevante" rispetto ad altre emergenze di sopravvivenza. Durante il colloquio diventa così prioritario, mantenere saldo il presupposto della libertà di scelta della donna di uscire o meno da una situazione di violenza. Questo comportamento è importante per stimolare la fiducia della donna nel cambiamento, nella possibilità di migliorare la propria condizione, e per valutare insieme i disagi e i danni arrecati dal permanere dentro una relazione violenta.

Occorre essere consapevoli degli stereotipi e dei pregiudizi verso gli/le assistenti sociali (ad esempio "tolgono i bambini ai genitori"), per portare la donna oltre tali "steccati" e per "collaborare" insieme alla costruzione di un progetto che soprattutto la donna deve desiderare. La costruzione di una relazione d'aiuto efficace diventa l'obiettivo primario (D.i.Re 2014).

Il servizio sociale è un luogo chiave per attivare connessioni utili con altri servizi e istituzioni e promuovere l'integrazione degli interventi. Come sottolineato sopra, ogni attività del servizio sociale può essere un'occasione per cono-

scere lo stile di vita di una famiglia e stabilire con le donne una relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e far emergere il problema della violenza.

Per questi motivi l'ANCI e l'Associazione Nazionale D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) il 16 maggio 2013 hanno sottoscritto un importante Protocollo di Intesa con l'obiettivo di collaborare per promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne. Le *Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza* (ANCI, D.i.Re 2014) rappresentano il primo importante risultato di questa collaborazione che ha l'obiettivo di costruire una efficace rete di sostegno alla donna e ai suoi figli. Infatti, i Centri Antiviolenza sono luoghi predisposti per accogliere le donne che hanno subito o subiscono violenza maschile in qualsiasi forma essa si concretizzi e il Servizio Sociale può rappresentare l'elemento catalizzatore per promuovere il cambiamento sociale e culturale perché l'assistente sociale del territorio più di altri operatori e altre operatrici ha la possibilità di contribuire a fare emergere il problema della violenza sulle donne. Ad esempio gli interventi di assistenza economica, o le segnalazioni di dispersione scolastica o le richieste di indagine dei Tribunali e ogni altra attività del servizio, sono occasioni per entrare nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e fare emergere il problema della violenza esperita. Appare quindi chiaro il Servizio Sociale locale rappresenti un "nodo di rete" indispensabile per accompagnare la donna che subisce o ha subito violenza verso la decisione consapevole di interrompere il ciclo della violenza, per tutelare il suo diritto di cittadinanza e integrazione sociale, per costruire il percorso di vita alternativo alla condizione di violenza subita e realizzare il progetto di autonomia. Le Linee Guida si propongono di diventare uno strumento di lavoro e collaborazione tra i Centri Antiviolenza e i Servizi Sociali perché studiate per facilitare tra i due nodi di rete l'adozione di un linguaggio comune, di linee operative e procedure condivise, prevedendo interventi relativi sia alla gestione dell'emergenza e alla valutazione del rischio, che al supporto dell'autonomia economica attraverso l'offerta di servizi di orientamento/inserimento lavorativo e di accompagnamento all'autonomia alloggiativa.

Un/a assistente sociale deve poter contare su una approfondita formazione in merito alle dinamiche della violenza (ANCI, D.i.Re 2014; L. Lambertini 2023).

Il ruolo dell'assistente sociale è centrale nell'attivare specifiche tipologie di aiuti (M.L. Bonura 2016):

- fornire orientamento e aiuto alla donna nel comprendere le modalità di funzionamento di altre istituzioni e servizi;

- fornire informazioni sui diritti e sulle opportunità sociali;
- attivazione di interventi economici ed erogazione dei sussidi previsti dalle normative nazionali e/o locali;
- sostegno nella ricerca di un lavoro attraverso la connessione con servizi di orientamento, formazione o inserimento/reinserimento lavorativo;
- interventi di tipo abitativo;
- individuazione di strutture che accolgano la donna in caso di emergenze e/o necessità di alta protezione oppure elaborazione e programmazione di progetti di accoglienza in servizi residenziali che offrano supporto psico-socio-educativo alla donna e ai/delle figli/e, qualora se ne rilevi il bisogno;
- lettura dei bisogni dei/delle bambini/e esposti alla violenza ed eventuale attivazione di servizi a loro sostegno;
- comunicazione e raccordo con le scuole per la costruzione di condizioni di sicurezza dei/delle bambini/e e la condivisione di informazioni utili per fornire un efficace sostegno educativo;
- supporto alle madri nella conciliazione vita-lavoro;
- comunicazione e interfaccia con il maltrattante, evitando così che a farsene carico debba essere la vittima;
- può contribuire ad attivare una risposta e un supporto di rete anche nei confronti del maltrattante;
- funzione di tutela dei/delle minori, vigilando sulla situazione familiare e intervenendo sulle decisioni più importanti riguardanti i/le bambini/e.

La legge 328 del 2000 prevedeva l'istituzione del *Servizio di Pronto Intervento Sociale* per le situazioni di emergenza personali e familiari, che è stato rafforzato nel suo valore e significato dal *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023* individuandolo come servizio fondamentale per la realizzazione di una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza e per l'attivazione degli interventi indifferibili e urgenti. Lo stesso Piano nazionale connota il Pronto Intervento Sociale come parte integrante della rete, elencando le connessioni dovute con Servizi Sociali, Servizi Sanitari, Forze dell'Ordine, Enti del Terzo Settore e specificatamente con i Centri Antiviolenza. Questo conferma, scrive Simoni (2022), l'importanza di una *rete* competente e "pronta" alle drammatiche situazioni di violenza contro le donne. Il Pronto Intervento Sociale, quando chiamato dalle Forze dell'Ordine o dai Servizi Ospedalieri (a seguito di visite e/o cure mediche), oltre a una valutazione sociale in emergenza deve essere in grado di compiere in breve tempo le più idonee scelte di protezione delle donne e dei loro bambini, potendo contare su di un sistema di accoglienze, preferibilmente specializzato sulla violenza di genere e assistita.

## 6. La rivoluzione culturale

Si parla continuamente di un cambiamento culturale per contrastare la violenza contro le donne in quanto fenomeno strutturale in Italia. Ma cosa significa cambiare la cultura? La cultura non è un corpo estraneo, la cultura siamo noi e si può cambiare solo partendo da noi. Per questo cambiare la cultura, significa cambiare il modo di pensare, con una consapevolezza e una conoscenza che permetta di rintracciare stereotipi e ruoli predefiniti, nascosti nelle pieghe profonde della società e così tanto radicati nel nostro modo di essere, da risultare quasi invisibili. Stereotipi che sono parte integrante del nostro modo di vivere, e che pongono uomini e donne su piani di superiorità e subalternità in base al sesso, e senza alcuna altra motivazione, condizionando pesantemente le relazioni umane. Ruoli definiti e stereotipati, che sono l'humus su cui proliferano la discriminazione e la violenza di genere. E quando il pregiudizio è così interno alla società, anche l'occhio più attento non si rende conto di quanto la discriminazione delle donne sia una costante dal primo giorno in cui si nasce femmina. Una discriminazione che è già una forma di violenza, in quanto la discriminazione di genere è già di per sé una violenza: un oggetto da conquistare, possedere, controllare. La violenza maschile contro le donne però non è un fenomeno né nuovo né solo italiano (L. Betti 2013, testo disponibile al sito: [27esimaora.corriere.it](http://27esimaora.corriere.it)).

Per un cambio di rotta è fondamentale quindi da un lato cambiare l'immagine sociale della violenza e il modo di narrarla – ad esempio smettendo di far rientrare tutto in dicotomie: donna vittima predestinata o provocatrice; maltrattante giustificato da un raptus passionale o malato – dall'altro lavorare sulle nuove generazioni per scardinare fin dalla prima infanzia gli stereotipi. Secondo le ricerche, infatti, gli uomini sono più condizionati dagli stereotipi di genere in relazione all'infanzia. Meno della metà degli uomini ritiene che i giochi siano suddivisi tra giochi da maschi e giochi da femmine, mentre più del 60% delle donne pensa che non sia vero e che i giochi siano semplicemente giochi. La matrice delle diverse forme di violenza è la stessa: il meccanismo di prevaricazione maschile volto a mantenere (anche inconsapevolmente) quell'asimmetria sociale che si è storicamente radicata. Curare le radici della violenza maschile contro le donne richiede azioni in collaborazione con le Istituzioni, nei campi della sensibilizzazione della società civile e dell'educazione, a partire dalle nuove generazioni per scardinare fin dalla prima infanzia gli stereotipi alla base della violenza.

Prevenire la violenza vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie politiche mirate all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata. L'obiettivo è lavorare per combattere le discriminazioni e gli stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, che

producono le condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le donne. In tal senso l'attenzione deve essere massima alle nuove generazioni e investire nella formazione.

È necessario:

- aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione sulle radici strutturali, sulle cause sulle conseguenze della violenza maschile sulle donne;
- rafforzare il sistema scolastico migliorando la capacità operativa delle/gli insegnanti e del personale della scuola in merito a come intercettare, prevenire, far emergere e gestire situazioni di violenza, compresa la violenza assistita;
- promuovere nell'offerta formativa della scuola l'educazione alla parità tra i sessi, per il superamento dei ruoli e degli stereotipi di genere, anche attraverso la revisione della didattica e dei libri di testo e la formazione del corpo docente di ogni ordine e grado;
- formare le operatrici e gli operatori del settore pubblico e del privato sociale su fenomenologia, intercettazione, emersione, presa in carico, valutazione e gestione dei casi di violenza contro le donne inclusi quelli che riguardano le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo;
- rafforzare l'impegno preventivo contro la recidiva attraverso percorsi di ri-educazione degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne;
- sensibilizzare il settore privato e i mass media sull'influenza della comunicazione e della pubblicità su temi quali stereotipi di genere e sessismo e sui loro effetti sulla fenomenologia della violenza maschile contro le donne.

La prevenzione può essere articolata in tre momenti:

- la prevenzione *primaria*, finalizzata a evitare che la violenza si manifesti, ovvero a incidere sugli stereotipi di genere, sulla promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna e sulla stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali;
- la prevenzione *secondaria*, finalizzata ad agire su ambiti e ambienti specifici, nei quali il verificarsi del fenomeno della violenza degli uomini verso le donne è correlato a maggiori fattori di rischio o dove è maggiormente diffuso;
- la prevenzione *terziaria*, connessa alla necessità di intervenire sugli uomini autori di violenza, per prevenire la reiterazione delle condotte violente, o su minori che hanno assistito passivamente a episodi di violenza maschile contro le donne o a femminicidio.

Il gruppo di lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC) sostiene da tempo la necessità di introdurre l'educazione all'affettività e alla sessualità nei curricula scolastici per prevenire forme di violenza di genere e abusi sessuali. A livello internazionale ed europeo sono molti i documenti che ribadiscono l'importanza di un approccio all'educazione all'affettività e alla sessualità.

Tra questi, il tentativo più importante è rappresentato dalle Linee Guida UNESCO *International technical guidance on sexuality education*, pubblicate per la prima volta nel 2009 e aggiornate successivamente nel 2018. UNESCO, in collaborazione con le altre agenzie delle Nazioni Unite, ha promosso un'idea di *Comprehensive Sexuality Education* (CSE), cioè:

Un processo basato su un curriculum di insegnamento e apprendimento che integri gli aspetti cognitivi, emotivi, fisici e sociali della sessualità. Mira a fornire ai bambini e ai giovani conoscenze, abilità, atteggiamenti e valori che consentiranno loro di: realizzare la propria salute, benessere e dignità; sviluppare relazioni sociali e sessuali rispettose; considerare come le loro scelte influenzino il proprio benessere e quello degli altri; comprendere e garantire la protezione dei loro diritti per tutta la vita.

La CSE è uno strumento di promozione dell'uguaglianza di genere ed è proposta sin dalla prima infanzia proprio per contribuire a rafforzare l'autodeterminazione e l'autonomia della persona e rappresenta un pilastro del processo di costruzione delle identità e dei diversi modi di relazionarsi alle dimensioni della gestione della salute e delle emozioni nonché all'identificazione e al contrasto della violenza.

Il rapporto "*Comprehensive sexuality education (CSE) Country Profiles*" del Global Education Monitoring dell'UNESCO riporta un'indagine svolta in 50 Paesi, evidenziando come solo il 20% di essi sia dotato di una legislazione sull'educazione sessuale e solo il 39% abbia adottato iniziative specifiche. L'Italia è uno degli ultimi Stati membri dell'Unione Europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria a scuola e si colloca nella fascia più bassa della classifica stilata dal Rapporto.

In particolare, 10 paesi europei su 25 prevedono percorsi di educazione affettiva sessuale curriculare. In alcuni, come in Svezia (dal 1955), Germania (dal 1968) e Francia (dal 2001), i programmi di educazione all'affettività sono da decenni integrati e obbligatori nell'educazione formale. Sempre più diffusi sono comunque i modelli basati su un approccio olistico, che integrano appunto le conoscenze relative al funzionamento dell'apparato riproduttivo e alle malattie sessualmente trasmissibili, con l'educazione emotiva e relazionale (ad esempio in Svezia, Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Belgio).

In Italia, nel corso degli anni, diverse proposte parlamentari hanno cercato di regolamentare l'introduzione dell'educazione all'affettività, senza arrivare a compimento. Possono essere letti come passi verso l'introduzione dell'educazione alla sessualità e all'affettività le Linee guida nazionali "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione", e il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione". A novembre 2023 il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha presentato il progetto riguardante i percorsi progettuali per le scuole in tema di "Educazione alle relazioni" a scuola: 30 ore all'anno rivolte esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per far prendere loro "coscienza dei propri atteggiamenti" e delle conseguenze, anche penali, che possono comportare. Ad oggi, nelle scuole le attività educative sono disomogenee e lasciate all'iniziativa e buona volontà di dirigenti e insegnanti che in alcuni contesti decidono di proporre incontri e formazioni sulla parità di genere, sull'affettività e sulla sessualità consapevole, mentre in molti contesti l'educazione alle relazioni a scuola non ha ancora fatto il suo ingresso.

Si auspica la promozione dell'educazione all'affettività e alla sessualità intesa come processo di apprendimento continuo al rispetto, al consenso, alla conoscenza e consapevolezza, allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso di sé e gli altri, che possa essere introdotta nelle scuole italiane a partire dalla scuola infanzia e che sia garantita per tutta la durata dei percorsi scolastici in modo strutturato e ponderato in base ai bisogni per età (Gruppo CRC, testo disponibile al sito: [gruppocrc.net](http://gruppocrc.net)).

Se i giovani oggi sono più formati sulle questioni di genere – come si legge nell'ultimo Rapporto di Save the Children sulle adolescenti e gli adolescenti (2024) – allo stesso tempo la persistenza di stereotipi, la normalizzazione di comportamenti violenti e la mancanza di strumenti ci rimandano una fotografia di una generazione più informata, ma che non ha ancora interiorizzato e fatto proprie nuove modalità relazionali. In questa riflessione non va dimenticato che i modelli a cui sono esposti o vengono socializzati gli adolescenti, l'inesperienza relazionale, la solitudine post pandemia, e i vari compiti di sviluppo ai quali si deve assolvere in questa fascia d'età rendono più vulnerabili ed è per questo che avere figure adulte di riferimento formate risulta essenziale. Quello che emerge in tal senso è la fiducia e il ricorso a reti vicine, familiari e amicali, percepite come sostegno maggioritario in caso di necessità e anche come luogo di confronto sulle questioni di genere. Questo risultato mette in luce la necessità di sostenere i genitori e di formare il personale docente, gli educatori e le educatrici al fine di essere in grado di accogliere la richiesta di formazione e presenza che arriva dagli/dalle adolescenti.

In particolare vengono fatte le seguenti raccomandazioni.  
All'Istat di:

- di integrare la raccolta dati sulla violenza di genere con informazioni sulla violenza online e sugli adolescenti tra i 14 e i 18 anni e di includere all'interno della prossima indagine nazionale sulla violenza di genere Istat indicatori atti a monitorare il fenomeno della violenza online e fisica, anche nei confronti delle adolescenti tra i 14 e i 16 anni, garantendo un aggiornamento biennale certo.

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito di:

- introdurre percorsi nelle scuole sull'educazione all'affettività. Introdurre nelle scuole, all'interno dei piani formativi e coerentemente con l'età dei beneficiari, percorsi di educazione all'affettività, alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, tenuti da personale specializzato e con esperienza maturata in servizi che si occupano di violenza di genere, co-progettati e co-realizzati con il personale docente. Tali curricula dovrebbero garantire un approccio olistico che comprenda l'educazione alle emozioni, alla sessualità, alle relazioni, al rispetto e al consenso, anche online, aspetti fondamentali per prevenire atteggiamenti e comportamenti discriminatori, ridurre il rischio di violenze e abusi, e favorire l'uguaglianza di genere.

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Ministero della Salute di:

- assicurare la formazione dei/delle docenti e dei/delle professionisti/e dell'area socioeducativa e sanitaria sul tema della violenza di genere tra adolescenti. Il ruolo della famiglia e della comunità educante nel prevenire e/o individuare comportamenti abusivi e violenti degli adolescenti nelle loro relazioni intime è fondamentale. Non sempre, tuttavia, genitori, insegnanti e professionisti che lavorano con e per i minori hanno gli strumenti per saper riconoscere e gestire tali situazioni, oltretutto in un periodo di vita così delicato come quello dell'adolescenza. A questo si aggiungono le difficoltà da parte degli adulti a comprendere la "realtà virtuale" nella quale gli adolescenti vivono e le scarse competenze digitali (soprattutto in termini di uso critico e consapevole degli strumenti, tra cui ad esempio la gestione della privacy). Si raccomanda di assicurare una formazione specifica sulla violenza di genere secondo una prospettiva onlife, che aiuti sia a riconoscere e intervenire nelle diverse forme di violenza che rispetto all'uso consapevole e

responsabile delle tecnologie digitali per il personale scolastico, nell'ambito delle riforme previste dal PNRR per la formazione dei docenti, e per i professionisti dell'area socioeducativa e sanitaria che a vario titolo sono impegnati nell'educazione, cura e tutela dei minori (educatori, professionisti dei servizi socio-sanitari, ecc.).

Alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità di:

- promuovere campagne informative rivolte alle e agli adolescenti sugli strumenti a disposizione in caso di violenza. Si raccomanda di promuovere un'informazione capillare, dedicata alle giovani e ai giovani, sul fenomeno della violenza di genere e sugli strumenti a disposizione per le vittime. Servono campagne che diano indicazioni pratiche su cosa fare e come comportarsi in caso di violenza, sugli strumenti a disposizione, sui servizi e le figure a cui potersi rivolgere, che siano in un linguaggio comprensibile e adatto all'età e diffondere tra gli adolescenti la conoscenza di servizi già disponibili, come il numero verde 1522.
- Coinvolgere le giovani e i giovani nella definizione del Nuovo Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne per comprendere meglio il fenomeno della violenza di genere. Ascoltare le loro voci, esperienze e opinioni, favorire scambi e confronti tra giovani e tra giovani e adulti.

Al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province Autonome di:

- garantire l'apertura di servizi di presa in carico dedicati alle e agli adolescenti in caso di violenza di genere. Nell'ambito delle Case di Comunità e dei Consultori, garantire la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di servizi specializzati per la consulenza, tutela, presa in carico e gestione di casi di violenza di genere riguardanti i minori, per ricevere ascolto, informazioni e supporto da parte di personale adeguatamente formato.

Sulle stesse posizioni anche ActionAid (2024): Maria Sole Piccioli, Responsabile Education di ActionAid, spiega:

I dati confermano quanto ActionAid osserva nelle scuole da anni e cioè la necessità di occuparsi di violenza oltre bullismo e cyberbullismo, che colpiscono soprattutto gli under 14. La violenza tra adolescenti ha le radici nella società patriarcale che ancora oggi influenza il processo di crescita delle nuove generazioni e non permette di sovvertire dalle fondamenta la cultura dello stupro.

La proposta del Ministro Valditara di introdurre l'educazione sessuale nelle scuole superiori non può bastare: è necessaria una formazione obbligatoria co-progettata per docenti e studenti di tutti i cicli scolastici con personale esperto autonomo e laico, la presenza a scuola di tutor per la prevenzione e la gestione dei casi; vanno introdotti codici anti-molestia, bagni neutri e delle Carriere Alias. Chiediamo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito trasformi in politiche concrete queste proposte: vogliamo l'integrazione del Piano nazionale di educazione al rispetto del 2017 e fondi stabili per spazi e supporto psicologico, che devono essere presenti in ogni istituto scolastico.

Al centro delle richieste di ActionAid c'è un'educazione all'affettività e sessualità che non si concentri solo sugli aspetti biologici, ma anche su quelli psicologici, sociali ed emotivi, come raccomandato dall'Unesco e dall'OMS.

È necessaria una rivoluzione culturale, dal linguaggio alle abitudini: quella che può produrre il cambiamento reale della società, usare le parole giuste, contrastare gli stereotipi, educare alla parità, al rispetto, all'affettività, perché la violenza è sistemica e non episodica. Ognuno di noi ha un ruolo cruciale.

Ha detto Stefano Ciccone, dell'Associazione Maschile Plurale

La violenza maschile contro le donne è frutto di una cultura diffusa che incide sulle relazioni, le rappresentazioni e le soggettività e non può essere ridotta a una devianza o a spinta criminale di una minoranza. Il lavoro nelle scuole e quello culturale per un mutamento nel maschile sono parte di un impegno integrato contro la violenza, per conoscere le sue cause e per la promozione di un cambiamento nelle relazioni tra i generi: sessismo, modalità di delegittimazione delle donne sono situazioni che abbiamo sperimentato nella vita di tutti i giorni e che possiamo contrastare in prima persona, (testo disponibile al sito: [maschileplurale.it](http://maschileplurale.it)).

Per contrastare la violenza sulle donne occorre, quindi avviare un importante cambiamento culturale per raggiungere una consapevolezza che consenta di riconoscere stereotipi così radicati nella nostra società da diventare talvolta invisibili.

Vanno cambiati i modelli culturali che producono violenza e lo si fa mettendo in moto una rivoluzione culturale, che vada a toccare ogni ambito della nostra vita. Dalla tv al cinema, dalle università ai giornali. Non serve pensare solo a un apparato legislativo diverso. L'obiettivo deve essere sradicare la cultura della violenza di genere e la sopraffazione maschile sulle donne, promuovere la cultura del rispetto e dell'eguaglianza.

Il ruolo della donna non è riconosciuto nella società, la lotta alla violenza di genere passa anche da queste battaglie: per le pari opportunità, per la riduzione del gender gap negli stipendi, e per la presenza di figure femminili nelle

posizioni apicali. Se non si affrontano questi temi, la rivoluzione culturale sarà sempre monca. La lotta contro la violenza di genere passa da un'azione di riconoscimento del ruolo delle donne.

La violenza contro le donne non è solo un tema delle donne o per le donne, è anche un problema degli uomini e della società tutta. La voce delle donne, da sola, non basta: accanto a loro devono esserci gli uomini.

## BIBLIOGRAFIA

- Accademia della Crusca, *Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all'Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione*, 27 gennaio 2023.
- Action Aid, *I giovani e la violenza fra pari*, in *Game Changers*, IPSOS, luglio 2023.
- F. Addeo, G. Moffa (a cura di), *La violenza spiegata. Riflessioni ed esperienze di ricerca sulla violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2020.
- J. Alvarez, *Il tempo delle farfalle*, Giunti, Firenze, 1997.
- ANCI, D.i.Re, *Violenza maschile contro le donne. Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i servizi sociali dei comuni e i Centri Antiviolenza*, 2014, testo disponibile al sito: [www.anci.it](http://www.anci.it).
- M.R. Ardizzone, G. Chinnici, M.F. Francesconi (a cura di), *Violenza sulle donne. Antichi pregiudizi e moderni mutamenti di identità, ruoli e asimmetrie di potere*, Edizioni Studium, Roma, 2020.
- A. Bandura, *Social Learning Theory*, General Learning Press, New York, 1971.
- J.R. Barner, M.M. Carney, *Interventions for intimate partner violence: A Historical review*, in *Journal Family Violence*, n. 26, pp. 235-244, 2011.
- E. Bascelli, P. Romito, *L'intervento delle Forze dell'Ordine nei casi di maltrattamento domestico*, in P. Romito (a cura di), *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni*, FrancoAngeli, Milano, 2000.
- L. Betti, *Violenza e media: non basta essere brave persone e bravi giornalisti*, in *La 27ora*, 26 settembre 2013.
- L. Bian, S. Leslie, A. Cimpian, *Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests*, in *Science*, vol. 335, n. 63, pp. 389-391, 2017.
- S. Bichicchi, *La violenza sui media*, in *Ingenere*, 12 aprile 2022, testo disponibile al sito: [www.ingenere.it](http://www.ingenere.it).
- I. Biemmi, *Educazione sessista: stereotipi di genere nei libri delle elementari*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2017.
- M.L. Bonura, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Erickson, Trento, 2016.
- L. Boschetto, *Italiano inclusivo*, 2015, testo disponibile al sito: [italianoinclusivo.it](http://italianoinclusivo.it).

- P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 2014 (ed. or.: *La domination masculine*, Seuil, Paris, 1998).
- A. Bozzoli, M. Mancini, M. Merelli, M.G. Ruggerini, *Uomini abusanti. Prime esperienze di riflessione e intervento in Italia*, Rapporto di ricerca, Dipartimento per le Pari Opportunità, 2012.
- A. Bozzoli, M. Merelli, M.G. Ruggerini (a cura di), *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma, 2017.
- E. Buchwald, P. Fletcher, M. Roth, *Transforming a Rape Culture*, Milkweed Editions, Minneapolis, 1993.
- J. Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, London, 1999.
- J. Campbell, *Health consequences of intimate partner violence*, Lancet, 2002.
- S. Capecchi, *Identità di genere e media*, Carocci, Roma, 2006.
- S. Capecchi, *La comunicazione di genere*, Carocci, Roma, 2018.
- Casa delle Donne, *I centri si raccontano*, 2007, testo disponibile al sito: [www.casadonne.it](http://www.casadonne.it).
- CISMAI, *Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, 2005, testo disponibile al sito: [cismai.it](http://cismai.it).
- A.L. Coker, *Does physical intimate partner violence affect sexual health? A systematic review*, in *Trauma Violence Abuse*, n. 8, pp. 149-177, 2007.
- A.L. Coker, M. Sanderson, B. Dong, *Partner violence during pregnancy and risk of adverse pregnancy outcomes*, in *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, 18, pp. 260-269, 2004.
- Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali, *Codice deontologico*, 8 settembre 2023, testo disponibile al sito: [www.cnoas.org](http://www.cnoas.org).
- F. Corbisiero, M. Nocenzi (a cura di), *Manuale di educazione al genere e alla sessualità*, UTET, Torino, 2022.
- C. Cretella, *Un posto per ricominciare. Un ventennio con la Casa delle donne*, Edizioni la linea, Bologna, 2011.
- C. Cretella, I.M. Sanchez, *Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le donne*, Settenovi, Cagli, 2014.
- M. Dell'Anno, *Se questo è amore. La violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima*, LuoghInteriori, Città di Castello, 2019.
- P. Demurtas, A. Taddei, *Centri per uomini autori di violenza. I dati della seconda indagine nazionale*, IRPPS, VIVA, Dipartimento per le Pari Opportunità, 2023.
- F. Dente, A. Cagnolati (a cura di), *Comunicazione di genere tra immagini e parole*, FahrenHouse, Salamanca, 2019.
- P. Di Nicola Travaglini, *Né gelosia né natura, le parole sbagliate fanno corto circuito tra cultura e sentenze*, in *La 27ora*, 9 marzo 2021.
- Dipartimento per le Pari Opportunità, *Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021.
- M. Dova, *La riforma Cartabia e il contrasto alla violenza contro le donne*, in *Osservatorio sulla violenza contro le donne*, n. 1, 2024.

- P. Filistrucchi, *La violenza assistita, Intervista a Petra Filistrucchi*, 2024, testo disponibile al sito: [percorsiconibambini.it](http://percorsiconibambini.it).
- L. Floridi, *Onlife Manifesto*, Springer International Publishing, Londra, 2015.
- Fondazione Libellula, *La violenza di genere in adolescenza*, 2023, testo disponibile al sito: [www.fondazione.libellula.com](http://www.fondazione.libellula.com).
- U. Galimberti, *Le cose dell'amore*, Feltrinelli, Milano, 2004.
- D. Galli, F. Mantovani (a cura di), *Violenza di genere e violenza assistita*, FrancoAngeli, Milano, 2022.
- S. Garambois, *Audizione dalle commissioni Cultura e Trasporti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo del Testo unico dei servizi di media*, 8 febbraio 2024.
- E.W. Gondolf, D.M. Russel (eds.), *Man to Man: A Guide for Men in Abusive Relationships*, Sulzburger & Graham Publishing, New York, 1987.
- J.M. Gottman, L.F. Katz (1989), *Effects of marital discord on young children*, in *Developmental Psychology*, vol. 25, n. 3, pp. 373-381.
- Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, *Maltrattate in famiglia. Suggestimenti nell'approccio alle donne che si rivolgono delle Forze dell'Ordine*, Bologna, 1999, testo disponibile al sito: [www.casadonne.it](http://www.casadonne.it).
- R. Iacona, *Se questi sono uomini. La strage delle donne*, Chiare Lettere, Milano, 2012.
- Istat, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma, 2015.
- Istat, *L'effetto della pandemia sulla violenza di genere*, Roma, 2021.
- Istat, *Accessi al Pronto Soccorso di donne con indicazione di violenza*, Roma, 2023a.
- Istat, GEnere. *La misurazione della violenza contro le donne e delle disuguaglianze di genere*, Roma, 2023b.
- Istat, *Ricoveri ospedalieri di donne con indicazione di violenza*, Roma, 2023c.
- Istat, *Audizione ISTAT*, Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, 23 gennaio 2024.
- L. Kelly, *Combating violence against women: minimum standards for support services*, Gender Equality and Anti-Trafficking Division, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, September 2008.
- T. Lagostena Bassi, *Arringa. Processo per stupro*, RAI, 1979.
- R. Lakoff, *Language and Woman's Place*, in *Language in Society*, vol. 2, n. 1, pp. 45-80, 1973.
- P. Lalli (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, il Mulino, Bologna, 2021.
- L. Lambertini (a cura di), *La capacità di trasformare il mondo. Pratiche femministe di Servizio sociale*, Settenove, Bologna, 2023.
- C. McNeal, O.R. Amato, *Parents' marital violence: Long-term consequences for children*, in *Journal of Family Issues*, vol. 19, n. 2, pp. 123-139, 1998.
- D. Mirabal, *Vivas en su jardín*, Aguilar, 2009.
- L. Misiti, *No data, no problem, no policy*, in M.R. Ardizzone, G. Chinnici, M.F. Francesconi (a cura di), *Violenza sulle donne. Antichi pregiudizi e moderni mutamenti di identità, ruoli e asimmetrie di potere*, Edizioni Studium Roma, pp. 107-119, 2020.

- Miur, *Rispetta le differenze. Piano nazionale per l'educazione al rispetto*, 2017, testo disponibile al sito: [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it).
- M.P. Monaco (a cura di), *La lingua italiana in una prospettiva di genere*, Atti del seminario online promosso dagli atenei di Firenze e Udine con il patrocinio dell'Accademia della Crusca, 1° marzo 2022, Firenze University Press, Firenze, 2023.
- E. Moro, *Secondo l'ONU i tribunali italiani sono sessisti e le cose devono cambiare. È arrivato il momento: serve una riforma del diritto penale sessuale italiano*, Women in Society, 23 luglio 2022.
- M. Murgia, *Stai zitta e alter nove frasi che non vogliamo sentire più*, Einaudi, Torino, 2021.
- Non Una Di Meno, *Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere*, 2017, testo disponibile al sito: [nonunadimeno.wordpress.com](http://nonunadimeno.wordpress.com).
- ONU, *Policy Brief: The Impact of Covid-19 on Women*, United Nations, 9 aprile 2020.
- L. Palladino, *Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi*, Donzelli Editore, Roma, 2020.
- E. Pizzezy, *Grida piano che i vicini ti sentono*, Limenetimena Edizioni, Roma, 1977.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche*, Quaderni del Dipartimento per la Funzione Pubblica, 8, 1994.
- G. Priulla, *La quotidiana responsabilità della parola*, in F. Dente, A. Cagnolati (a cura di) *Comunicazione di genere tra immagini e parole*, FahrenHouse, Salamanca, 2019, pp. 9-14.
- C. Robustelli, *La lingua italiana come strumento di parità di genere nelle Università*, in M.P. Monaco (a cura di), *La lingua italiana in una prospettiva di genere*, Atti del seminario online promosso dagli atenei di Firenze e Udine con il patrocinio dell'Accademia della Crusca, Firenze University Press, Firenze, 2023, pp. 43-55.
- P. Romito, M. De Marchi, D. Gerin, *Le conseguenze della violenza sulla salute delle donne*, Medicina di genere, 2008, testo disponibile al sito: [www.simg.it](http://www.simg.it).
- P. Romito, N. Folla, M. Melato (a cura di), *La violenza di genere sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carocci, Roma, 2017.
- P. Romito, M. Pellegrini, M.J. Saurel-Cubizolles, *Pensare la violenza contro le donne. Una ricerca al tempo del Covid*, Rosenberg & Seller, Torino, 2021.
- F. Rosetti, D. Vinci, *La violenza domestica e i reati familiari*, in D. Galli, F. Mantovani (a cura di), *Violenza di genere e violenza assistita. Percorsi di accompagnamento*, FrancoAngeli, Milano, 2022.
- G. Rubin, *The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy" of Sex*, in R.R. Reiter (ed.), *Toward an Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York - London, pp. 157-210, 1975.
- A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1987.
- F. Saccà, *Stereotipo e pregiudizio: la rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2021.
- Save the Children, *Barriere sociali e di genere alla formazione e all'educazione STEM tra i/le giovani in situazione di povertà educativa in Italia*, Equip Today to Thrive Tomorrow – ET3, 2023, testo disponibile al sito: [savethechildren.it](http://savethechildren.it).

- Save the Children, *Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza*, 2024, testo disponibile al sito: [savethechildren.it](http://savethechildren.it).
- Save the Children e Servizio Analisi Criminale, *Violenza domestica e di genere nel 2023. Un'analisi dei dati SCUDO*, 2024, testo disponibile al sito: [savethechildren.it](http://savethechildren.it).
- P.E. Serravalle, *Saperi e libertà. Maschile e femminile nei libri, nella scuola e nella vita*, Associazione Italiana Editori e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2000.
- J. Siegel, *Breaking the Links in Intergenerational Violence: An Emotional Regulation Perspective*, in *Family Process*, n. 52, pp. 163-178, 2013.
- G.S. Simoni, *I percorsi di accompagnamento dei Servizi, in una dinamica di rete, a favore di famiglie con minori segnate dalla violenza di genere e dalla violenza assistita*, in D. Galli, F. Mantovani (a cura di), *Violenza di genere e violenza assistita*, FrancoAngeli, Milano, 2022, pp. 98-132.
- SOS-Donna, *Manuale contro la violenza alle donne. Linee Guida per le Forze dell'Ordine*, Regione Emilia-Romagna, 2008, testo disponibile al sito: [sosdonna.com](http://sosdonna.com).
- UNODC, UNWomen, *Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as "femicide/feminicide")*, 2022, testo disponibile al sito: [www.unwomen.org](http://www.unwomen.org).
- UNWomen, *Online and ICT facilitated violence against women and girls during Covid-19*, 2020, testo disponibile al sito: [unwomen.org](http://unwomen.org).
- WeWorld, *La cultura della violenza. Curare le radici della violenza maschile contro le donne*, WeWorld Report n. 15, Ipsos, 2021, testo disponibile al sito: [www.weworld.it](http://www.weworld.it).
- WHO, *Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*, 2021, testo disponibile al sito: [www.who.int](http://www.who.int).
- World Economic Forum, *Global Gender Gap Report*, giugno 2023, testo disponibile al sito: [www.weforum.org](http://www.weforum.org).
- S. Zaccaria, *Il punto di vista delle associazioni. La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna*, in D. Galli, F. Mantovani (a cura di), *Violenza di genere e violenza assistita*, FrancoAngeli, Milano, 2022, pp. 133-156.

---

*Collana del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia Università  
di Bologna*

*Open Access*

Claudia Golino, Alessandro Martelli (a cura di), Un modello sociale europeo?. Itinerari dei diritti di welfare tra dimensione europea e nazionale.

Alessandro Pomelli, Inside Debt Financing. Theory, Practice, and Regulatory Approaches.

*Open Access Green*

Mario Bertolissi, Marco Lamandini, Roberto Nania (a cura di), **La tutela giurisdizionale effettiva dei diritti**. Sfide e prospettive in materia economico-finanziaria nell'ordinamento italiano.

---

# Vi aspettiamo su:

[www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE  
LE VOSTRE RICERCHE.



Management, finanza,  
marketing, operations, HR

Psicologia e psicoterapia:  
teorie e tecniche

Didattica, scienze  
della formazione

Economia,  
economia aziendale

Sociologia

Antropologia

Comunicazione e media

Medicina, sanità



Architettura, design,  
territorio

Informatica, ingegneria  
Scienze

Filosofia, letteratura,  
linguistica, storia

Politica, diritto

Psicologia, benessere,  
autoaiuto

Efficacia personale

Politiche  
e servizi sociali



**FrancoAngeli**

La passione per le conoscenze

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835169987

# FrancoAngeli

## a strong international commitment

Our rich catalogue of publications includes hundreds of English-language monographs, as well as many journals that are published, partially or in whole, in English.

The **FrancoAngeli**, **FrancoAngeli Journals** and **FrancoAngeli Series** websites now offer a completely dual language interface, in Italian and English.

Since 2006, we have been making our content available in digital format, as one of the first partners and contributors to the **Torrossa** platform for the distribution of digital content to Italian and foreign academic institutions. **Torrossa** is a pan-European platform which currently provides access to nearly 400,000 e-books and more than 1,000 e-journals in many languages from academic publishers in Italy and Spain, and, more recently, French, German, Swiss, Belgian, Dutch, and English publishers. It regularly serves more than 3,000 libraries worldwide.

*Ensuring international visibility and discoverability for our authors is of crucial importance to us.*

---

## FrancoAngeli



torrossa  
Online Digital Library

## La violenza contro le donne

La violenza contro le donne è una delle violazioni dei diritti umani più sistematiche e comuni a livello mondiale e rappresenta un problema di salute di proporzioni globali enormi. Non è un fenomeno di natura episodica, né emergenziale, è un problema strutturale. Non si manifesta esclusivamente in contesti marginali o in situazioni di degrado. La violenza maschile contro le donne colpisce in maniera trasversale a prescindere da età, etnia, livello di istruzione o classe sociale e può avere effetti gravi e spesso a lungo termine. Un “flagello mondiale”, così l’Onu definisce la violenza contro le donne. Questo fenomeno assume forme diverse, spesso molto subdole, che è importante saper riconoscere. La matrice, tuttavia, resta la medesima: il meccanismo di prevaricazione maschile volto a mantenere (anche inconsapevolmente) quell’asimmetria. C’è stato un lungo silenzio in Italia e nel mondo sulla violenza contro le donne, ma è necessario affrontarla attraverso azioni condivise e coordinate, mirate a un profondo cambiamento culturale che mini le radici della violenza maschile.

**Federica Bertocchi** è ricercatrice confermata in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (Settore scientifico disciplinare GSPS-06/A) presso l’Università degli Studi di Bologna, dove insegna Sociologia della famiglia e dell’educazione e Teoria dei processi di socializzazione. Tra i suoi principali interessi di ricerca: la violenza di genere, il disagio giovanile, le famiglie e le nuove forme di genitorialità.